GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2020

486.

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni Riunite (I Camera e 1ª Senato)	Pag.	3
Commissioni Riunite (IV Camera e 4ª Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII)	»	5
Commissioni Riunite (VI e X)	»	6
Commissioni Riunite (IX e XII)	»	15
Giustizia (II)	»	16
Affari esteri e comunitari (III)	»	19
Difesa (IV)	»	20
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	28
Finanze (VI)	»	37
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	48
Attività produttive, commercio e turismo (X) \ldots	»	58
Agricoltura (XIII)	»	62
Politiche dell'Unione europea (XIV)	»	64
Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	86
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle		
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA-		
NIERE	»	87

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Italiani in Europa: Misto-CD-IE; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare (AP) - Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-PP-AP-PSI.

		Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tri-	
88	Pag.	BUTARIA	
150	Pag.	INDICE GENERALE	

3

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
della Camera dei deputati
e 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della pubblica amministrazione)
del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 dicembre 2020. — Presidenza del presidente della 1^a Commissione Affari Costituzionali del Senato, Dario PARRINI.

Audizione, in videoconferenza, di Gian Carlo Blangiardo, Presidente della Commissione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017,

n. 165, nonché dei componenti della medesima Commissione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Atto n. 225.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.25.

IV (Difesa)
della Camera dei deputati
e 4^a (Difesa)
del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Gen. C. A. Nicolò Falsaperna, nell'ambito dell'esame del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica. Atto n. 223

4

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 dicembre 2020.

Audizione del Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Gen. C. A. Nicolò Falsaperna, nell'ambito dell'esame del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tatticooperativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multidominio e di protezione elettronica. Atto n. 223.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.50.

IV (Difesa) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.

Audizione del Capo Ufficio Sport dell'Ufficio generale dello Stato Maggiore della Difesa, Capitano di Vascello Roberto Recchia e del Capo Ufficio Relazioni istituzionali, Politiche dello Sport e Cerimoniale del Capo di Stato Maggiore della Difesa e Presidente del Comitato Sportivo Militare, Colonnello Alessandro Loiudice (Svolgimento e conclusione)

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 3 dicembre 2020. – Presidenza del presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 17.45.

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.

Audizione del Capo Ufficio Sport dell'Ufficio generale dello Stato Maggiore della Difesa, Capitano di Vascello Roberto Recchia e del Capo Ufficio Relazioni istituzionali, Politiche dello Sport e Cerimoniale del Capo di Stato Maggiore della Difesa e Presidente del Comitato Sportivo Militare, Colonnello Alessandro Loiudice.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Roberto RECCHIA, Capo Ufficio Sport dello Stato Maggiore della Difesa, e Alessandro LOIUDICE, Capo Ufficio Relazioni istituzionali, Politiche dello Sport e Cerimoniale del Capo di Stato Maggiore della Difesa e Presidente del Comitato Sportivo Militare, svolgono le loro relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

5

Intervengono, quindi, i deputati Roberto ROSSINI (M5S), Felice MARIANI (M5S) e, da remoto, Roger DE MENECH (PD).

Alessandro LOIUDICE, Capo Ufficio Relazioni istituzionali, Politiche dello Sport e Cerimoniale del Capo di Stato Maggiore della Difesa e Presidente del Comitato Sportivo Militare, e Roberto RECCHIA, Capo Ufficio Sport dello Stato Maggiore della Difesa, rispondono ai quesiti posti e svolgono ulteriori considerazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

6

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 dicembre 2020. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Luigi MARATTIN. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Antonio Misiani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato. Atto n. 222.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, presidente, rammenta che per la seduta odierna, non essendo previsto che le Commissioni svolgano votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e dei rappresentanti del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Massimo UNGARO (IV), relatore per la VI Commissione, avverte che lo schema di decreto ministeriale del quale le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive avviano oggi l'esame - ai fini del parere da rendere al Governo - intende dare attuazione all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto Rilancio, che prevede la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. -CDP, di un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come chiarito anche dal Governo nella relazione illustrativa all'atto in commento, l'intervento in esame si inserisce nel più ampio quadro di misure volte a sostenere la liquidità delle imprese, principalmente contenute nel decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cosiddetto decreto Liquidità, che ha predisposto misure di accesso al credito per le imprese anche nella forma di garanzie statali, e nel citato decreto-legge Rilancio (n. 34 del 2020) che contiene uno specifico set di misure di supporto al capitale. Tali misure sono state ulteriormente specificate e ampliate con il decreto-legge 14

agosto 2020, n. 104, cosiddetto decreto Agosto.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, il Patrimonio Destinato non è costituito mediante segregazione di una parte del patrimonio di CDP, ma mediante beni specificamente apportati dal Ministero dell'economia e delle finanze; a tal fine, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP.

All'apporto del Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde l'emissione, da parte di CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, di strumenti finanziari di partecipazione. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano.

In particolare, l'articolo 27 del decretolegge n. 34 del 2020 consente, per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti, l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. La garanzia dello Stato può essere altresì concessa in favore dei portatori dei titoli emessi per finanziare il Patrimonio Destinato, a specifiche condizioni.

Il Patrimonio opera in regime di totale esenzione fiscale, mentre gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti a imposta sostitutiva con aliquota del 12,5 per cento.

Il Patrimonio Destinato cessa *ex lege* decorsi dodici anni dalla costituzione; tuttavia la sua durata può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale.

Al Parlamento è inviata una relazione annuale sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni in esame.

Inoltre, con il comma 2 del medesimo articolo 27, si prevede che siano effettuati con decreto del Ministro gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze e le corrispondenti emissioni di strumenti partecipativi.

Si affida al decreto Ministero dell'economia e delle finanze anche l'individuazione di criteri e modalità di restituzione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte di CDP della quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente rispetto alle finalità per cui è costituito il Patrimonio Destinato, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione della congruità della dotazione del Patrimonio Destinato.

Il comma 5 demanda alla disciplina di rango secondario i requisiti di accesso alle misure agevolative, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Destinato; ai sensi del comma 6 CDP adotta il regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto, oltre che dei criteri previsti dalla norma primaria, anche in conformità di quanto previsto dal decreto ministeriale attuativo.

Il successivo comma 8 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia inoltre disciplinata la predetta garanzia dello Stato, in particolare criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia stessa.

Il comma 10 concede alle norme secondarie, ossia al decreto di cui al comma 5, la possibilità di prevedere, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso agli interventi del Patrimonio Destinato, la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Con norma secondaria sono infine stabiliti la remunerazione e il funzionamento del conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato (comma 18).

Evidenzia inoltre che il comma 15 dell'articolo 27 contiene una clausola di flessibilità europea, consentendo con norme secondarie di integrare e modificare termini e condizioni contenuti nelle norme primarie che istituiscono e disciplinano il Patrimonio Destinato, al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.

Per quanto concerne gli interventi effettuabili, l'articolo 27, comma 5, non fornisce un elenco esaustivo e specifico delle operazioni che possono essere realizzate a valere sul patrimonio Destinato. Si chiarisce solo che in via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

La normativa secondaria, nella individuazione puntuale degli interventi, deve tenere in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità ambientali – individuate dalla legge di bilancio 2020 nel quadro del piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *Green new deal* italiano – alla reta logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.

Avverte quindi che in questa sede si limiterà a illustrare le disposizioni di interesse della Commissione Finanze, lasciando poi la parola al collega Soverini per l'illustrazione degli aspetti di competenza della Commissione Attività produttive (articoli 3, 5, 14, 16 e 25-28). Per un esame dettagliato del presente atto rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Segnala che il Titolo I (articoli da 1 a 4) contiene le disposizioni generali sull'oggetto del decreto, sulle definizioni rilevanti ai fini dell'interpretazione della disciplina contenuta nel provvedimento, sui soggetti beneficiari/controparti degli interventi, non-

ché sulla politica di investimento del Patrimonio Destinato.

L'articolo 1 definisce quali aspetti sono regolati dallo schema in esame.

Si tratta in particolare:

dei requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Destinato;

dei contenuti essenziali del Regolamento del Patrimonio Destinato;

dei criteri di valutazione della congruità del Patrimonio Destinato;

dei criteri e le modalità di restituzione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte di CDP della quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente rispetto alle finalità per cui è costituito il Patrimonio Destinato;

dei criteri, le condizioni e le modalità di operatività della garanzia di ultima istanza dello Stato sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato;

della remunerazione e il funzionamento del conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti, mentre l'articolo 4 si occupa dei principi di gestione del Patrimonio Destinato da parte di Cassa Depositi e prestiti.

Il Titolo II (articoli da 5 a 14) disciplina l'operatività del Patrimonio Destinato nell'ambito del Quadro normativo temporaneo (*Temporary Framework*) dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. In tale quadro, l'articolo 6 individua le tipologie di interventi del Patrimonio Destinato in coerenza con quanto previsto dal *Temporary Framework* e dalla decisione della Commissione europea C (2020) 6459 *final*, che ha ritenuto la misura del Patrimonio Destinato compatibile con la normativa sugli aiuti di Stato.

L'articolo 7 disciplina la dimensione degli aumenti di capitale, dei prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e dei prestiti obbligazionari subordinati convertibili. L'articolo 8 individua la dimensione massima dei prestiti obbligazionari subordinati e i requisiti quantitativi massimi cumulati da rispettare. L'articolo 9 reca le condizioni economiche per la sottoscrizione di aumenti di capitale, mentre l'articolo 10 disciplina le condizioni economiche per sottoscrivere prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e l'articolo 11 stabilisce le condizioni economiche alle quali il Patrimonio Destinato può sottoscrivere prestiti obbligazionari subordinati convertibili. L'articolo 12 riguarda le condizioni economiche alle quali il Patrimonio Destinato può sottoscrivere prestiti obbligazionari subordinati. L'articolo 13 si occupa delle modalità di disinvestimento del Patrimonio Destinato.

Il Titolo III (articoli da 15 a 24) disciplina l'operatività a condizioni di mercato.

In particolare, secondo l'articolo 15 gli interventi del Patrimonio Destinato a condizioni di mercato sono effettuati secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere, agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica.

L'articolo 17 stabilisce le tipologie e le dimensioni degli interventi del Patrimonio Destinato in regime di mercato, ai sensi del Capo I, relativo alle operazioni sul mercato primario, e cioè il mercato su cui vengono trattati gli strumenti finanziari di nuova emissione. L'articolo 18 disciplina le principali condizioni economiche alle quali il Patrimonio Destinato può sottoscrivere aumenti di capitale in regime di mercato. L'articolo 19 descrive le principali condizioni economiche alle quali il Patrimonio Destinato può sottoscrivere prestiti obbligazionari convertibili in regime di mercato e l'articolo 20, in ragione della natura temporanea degli interventi del Patrimonio Destinato, prevede meccanismi contrattuali idonei ad assicurare il disinvestimento e a garantire adeguati livelli di valorizzazione dell'investimento effettuato e di protezione dal rischio.

L'articolo 21 disciplina i poteri del Patrimonio Destinato sulla *governance* delle società su cui interviene in regime di mercato.

L'articolo 22 disciplina le ulteriori modalità di intervento del Patrimonio Destinato in regime di mercato. L'articolo 23 si occupa degli interventi del Patrimonio Destinato effettuati sotto forma di operazioni sul mercato secondario, mediante il canale indiretto, mentre l'articolo 24 consente al Patrimonio di intervenire in operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività, alle condizioni indicate dalla legge e dal Regolamento del Patrimonio Destinato.

Il Titolo V (articoli da 29 a 32) reca disposizioni sul Regolamento del Patrimonio Destinato che deve essere adottato da Cassa depositi e prestiti.

L'articolo 29 individua le principali materie oggetto del Regolamento, tra le quali rientrano, tra l'altro, le caratteristiche degli strumenti finanziari di partecipazione emessi a fronte degli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze, le operazioni funzionali al reperimento della provvista da parte del Patrimonio Destinato, i termini dell'attività istruttoria e le modalità di definizione del piano di utilizzo dei fondi previsto dal decreto, la definizione dei requisiti per l'accreditamento dei soggetti deputati all'istruttoria, nonché le condizioni tecniche ed economiche per lo svolgimento delle relative attività.

L'articolo 30 affida a CDP il compito di adottare presidi per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse relative agli impieghi del patrimonio.

L'articolo 31 disciplina la rendicontazione degli interventi effettuati, che deve evidenziarne la rispondenza rispetto agli obiettivi prefissati, anche con riguardo ai rischi assunti e ai rendimenti attesi. Ai sensi dell'articolo 32, la remunerazione di CDP è pari ai costi sostenuti per la gestione del Patrimonio Destinato, secondo i meccanismi previsti dal Regolamento.

Il Titolo VI (articoli da 33 a 37) reca disposizioni sui profili economico finanziari del Patrimonio Destinato. L'articolo 33 al fine di assicurare pieno sostegno al sistema economico-produttivo, stabilisce che, nella fase iniziale, il Piano Economico-Finanziario (PEF) del Patrimonio Destinato sia predisposto secondo un criterio di congruità, basato sull'integrale impiego degli apporti ricevuti negli strumenti di investimento delineati nel decreto. L'articolo 34 regola le modalità di remunerazione e rimborso degli strumenti finanziari del Ministero dell'economia e delle finanze.

Gli articoli da 35 a 37 si occupano di aspetti contabili.

In particolare l'articolo 35 disciplina il conto corrente di tesoreria cui affluiscono le disponibilità liquide del fondo, la remunerazione delle medesime e il funzionamento del conto corrente. Si consente a Cassa Depositi e Prestiti di porre in essere operazioni di finanziamento al Patrimonio Destinato ovvero operazioni di vendita, permuta o altre operazioni aventi a oggetto titoli di Stato (articolo 36). Il Patrimonio Destinato può anche raccogliere provvista (articolo 37) mediante l'emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti di debito, che possono essere sottoscritti anche da investitori non qualificati.

Ai sensi dell'articolo 38 (unico articolo del Titolo VII) e in coerenza con la norma primaria, le obbligazioni assunte da CDP per conto e a valere sul Patrimonio Destinato sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Il Titolo VIII (articoli 39 e 40) contiene disposizioni in materia di cumulo e monitoraggio. L'articolo 39 consente, per gli interventi realizzati nell'ambito del *Temporary Framework*, il cumulo con altre misure di aiuto approvate dalla Commissione europea e con gli aiuti cosiddetti *de minimis*. L'articolo 40 individua gli obblighi di *reporting* e di monitoraggio delle misure di aiuto in commento.

All'articolo 41 (unico articolo del Titolo IX) sono contenute le disposizioni finali. In particolare si chiarisce che il decreto si applica a CDP limitatamente all'attività ine-

rente gli interventi a valere sul Patrimonio Destinato.

Rammenta infine che – qualora necessario – gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In considerazione dell'oggetto, il decreto di attuazione ha natura regolamentare ed è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato che, come emerge dalla relazione illustrativa dello schema in esame, si è espresso nell'adunanza del 2 novembre 2020.

Segnala infine che, in base a quanto disposto dal più volte richiamato articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, le Commissioni parlamentari debbono pronunciarsi sullo schema di decreto attuativo in esame nel termine di quattordici giorni dal suo annuncio e assegnazione, ovvero entro il prossimo martedì 9 dicembre.

In proposito, in considerazione del rilievo strategico dell'Atto – che prevede la costituzione di un organismo paragonabile a una nuova IRI, il quale dovrebbe contribuire a superare la grave crisi economica in corso – e della necessità per le Commissioni riunite di svolgere un'adeguata istruttoria legislativa, anche al fine di giungere all'adozione di un provvedimento che non presenti problemi in sede di applicazione, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere il parere parlamentare anche oltre la data del 9 dicembre prossimo.

Luigi MARATTIN, presidente, auspica che non si dia vita ad una nuova IRI!

Serse SOVERINI (PD), relatore per la X Commissione, integra quanto già esposto dal relatore per la VI Commissione e, limitandosi a illustrare brevemente le disposizioni di interesse della Commissione Attività produttive, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per un esame dettagliato dell'atto.

Ricorda, quindi, preliminarmente che gli articoli 3 e 5 individuano i requisiti dei soggetti beneficiari in presenza dei quali è consentito l'accesso agli interventi del Patrimonio Destinato.

Fa presente che lo schema dispone due differenti regimi di intervento del Patrimonio Destinato: il primo, definito secondo i termini e alle condizioni di cui al Temporary Framework sugli aiuti di Stato in seno all'emergenza COVID-19, su cui la Commissione europea si è positivamente espressa a seguito di formale notifica da parte delle autorità italiane, ricordando che nell'ambito di tale operatività, il Patrimonio Destinato interviene in autonomia mediante sottoscrizione di strumenti finanziari dei potenziali beneficiari; il secondo a condizioni di mercato, per cui gli interventi di acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari sono strutturati in coerenza con le operazioni di mercato della stessa specie e prevedono sempre la presenza di terzi coinvestitori nella misura almeno del 30 per cento dell'ammontare: questi ultimi sottoscrivono gli strumenti a condizioni identiche a quelle del Patrimonio Destinato (cosiddetto pari passu).

Gli interventi nell'ambito del Quadro normativo temporaneo (Temporary Framework) dell'Unione europea sugli aiuti di Stato sono di una maggiore flessibilità sulla disciplina degli aiuti di Stato in ragione delle conseguenze economiche della straordinaria emergenza sanitaria in atto e sono regolati dagli articoli da 6 a 14, che individuano: le tipologie di interventi; la dimensione degli aumenti di capitale e dei prestiti obbligazionari con obbligo o facoltà di conversione in azioni; la dimensione massima dei prestiti obbligazionari subordinati e i requisiti quantitativi massimi cumulati da rispettare; le condizioni economiche per la sottoscrizione di aumenti di capitale, prestiti obbligazionari con obbligo o facoltà di conversione e di prestiti obbligazionari subordinati; le modalità di disinvestimento del Patrimonio Destinato; gli impegni che l'impresa deve assumere al fine di poter beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato.

L'articolo 14, in particolare, elenca alcuni impegni che devono essere assunti e rispettati da parte dell'impresa beneficiaria in via cumulativa al fine di prevenire distorsioni della concorrenza. In particolare, il comma 1 elenca gli impegni richiesti alle imprese, mutuandoli dal *Temporary Framework*, in relazione alla effettuazione di aumenti di capitale, prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, prestiti obbligazionari subordinati convertibili. Sono previsti una serie di impegni da porre necessariamente a carico dell'impresa richiedente (espressamente elencati nel comma) per gli interventi diversi dalla sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati, tutti mutuati dal *Temporary Framework* e tesi alla salvaguardia del regime concorrenziale che l'intervento statale potrebbe alterare.

Evidenzia che il fondo è prevalentemente destinato a sottoscrivere, sempre che l'intervento sia rappresentativo di un interesse generale, titoli di capitale e debito di imprese private italiane strategiche o comunque rilevanti, che sono entrate in crisi nel 2020 e non hanno potuto reperire finanziamenti sui mercati. Gli interventi sono stabiliti su richiesta di imprese che soddisfano i requisiti di correttezza fiscale, contributiva e gestionale, operano in settori strategici o sono caratterizzati da una dimensione tale, in termini di fatturato o di lavoratori occupati, da poter generare ricadute sistemiche, anche con riferimento a un ambito territoriale provinciale, con il venir meno della continuità aziendale. Sottolinea, inoltre, che sono escluse dagli interventi le società a partecipazione pubblica e quelle operanti nel settore bancario e assicurativo.

Evidenzia, inoltre, che per gli interventi realizzati nell'ambito del *Temporary Framework*, è consentito il cumulo con altre misure di aiuto approvate dalla Commissione europea e con gli aiuti cosiddetti *de minimis*.

Per quanto riguarda l'operatività a condizioni di mercato ricorda che, come già illustrato dal relatore per la VI Commissione, è disciplinata nello specifico dagli articoli da 15 a 24. In particolare segnala l'articolo 16 che disciplina i requisiti di accesso delle imprese necessari al fine di beneficiare degli interventi realizzati dal Patrimonio Destinato in regime di mercato.

Sottolinea che questo tipo di interventi è destinato a imprese in equilibrio economico-finanziario, anche al fine di permettere il co-investimento con il Patrimonio Destinato da parte di altri investitori privati (cosiddetto *pari passu*).

Per gli interventi a regime di mercato le imprese beneficiarie devono presentare due degli ultimi tre bilanci di esercizio, approvati e assoggettati a revisione legale, in utile, non devono trovarsi in situazione di difficoltà, ai sensi di quanto disposto dalla normativa europea e non devono presentare in Centrale Rischi della Banca d'Italia segnalazioni di sofferenze a sistema né un rapporto tra totale sconfinamenti per cassa e totale accordato operativo per cassa superiore al venti per cento.

Sono escluse dall'ambito di intervento le è società a partecipazione pubblica, ad eccezione di quelle con una partecipazione inferiore al 10 per cento del capitale sociale e delle società quotate.

Con riferimento alle grandi aziende operanti in settori strategici o di rilevanza nazionale, il fondo può intervenire anche con acquisti di azioni quotate sul mercato secondario.

A margine e per completezza di informazioni, ricorda che secondo stime elaborate di recente dalla Banca d'Italia, la situazione delle imprese di maggiori dimensioni in Italia, nel corso del 2020, si è rivelata, in termini di indebitamento e di fabbisogno di liquidità, facendo un saldo tra le difficoltà derivanti dalla pandemia e le risorse contenute nei vari interventi di sostegno posti in essere con i vari decretilegge che si sono succeduti, grosso modo pari alla situazione che si sarebbe potuta prevedere in assenza della pandemia. Il medesimo studio però sottolinea che lo stesso non si può dire per le imprese minori, che operano soprattutto in settori particolarmente colpiti dalla crisi, come il commercio di vicinato, l'attività ricettiva e la ristorazione. Questi settori sono in sostanza esclusi anche dalle misure oggi in esame, potendo al massimo beneficiare di effetti indiretti.

Osserva, quindi, che gli articoli dal 25 al 28 disciplinano l'attività istruttoria relativa alle richieste di intervento sottolineando che si tratta di modalità interessanti in quanto volte a conciliare i principi di legalità con la necessità di intervenire rapidamente, trattandosi di interventi per loro natura legati ad uno stato emergenziale e che si muovono in un quadro normativo comunitario di natura temporanea. Pertanto, con particolare riferimento alla fase di avvio, in cui i limiti alla disciplina degli aiuti di Stato sono quelli più favorevoli del Temporary Framework, si cerca di favorire un meccanismo di richieste standardizzate, elaborate in modo da essere, possibilmente, immediatamente operative, grazie all'intervento di filtro operato da soggetti intermediari qualificati individuati in appositi elenchi proprio da Patrimonio Destinato e con controlli successivi a campione, che dovranno comunque coprire una percentuale significativa delle operazioni autorizzate. Nel caso in cui dai controlli successivi emergano irregolarità, lo schema prevede la risoluzione di diritto dei contratti ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate dal Patrimonio Destinato, anche in deroga alla disciplina del diritto di recesso dei soci stabilita dal codice civile.

Segnala, infine, che per dare maggiore capillarità ed efficacia al sistema dei controlli sono previsti protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le Autorità di settore, l'autorità giudiziaria e la Guardia di Finanza.

Conclude associandosi alle considerazioni svolte dal relatore per la VI Commissione, Ungaro, in merito all'opportunità di disporre di maggior tempo per esaminare un provvedimento dalla portata così rilevante e strategico e, facendo presente che tale richiesta proviene da più parti, ritiene che ciò sia necessario anche per definire meglio la *governance* del sistema per la destinazione delle risorse del fondo.

Il Viceministro Antonio MISIANI pur essendo consapevole delle ragioni che sottendono alla richiesta avanzata dai relatori di avere più tempo a disposizione, rimarca che nel Paese c'è una forte attesa per l'attuazione delle disposizioni riguardanti Patrimonio Destinato. Osservando, peraltro, che non si tratta, come da taluni sostenuto, di costituire una nuova IRI, esprime

condivisione sull'esigenza che le problematiche del provvedimento siano approfondite ma ribadisce che il testo all'esame, come anche la norma primaria che ne è alla base, è focalizzato a rispondere con prontezza alla crisi del sistema produttivo italiano prima che sia troppo tardi. Assicura quindi che il Governo intende fornire ogni collaborazione e possibile sforzo per venire incontro alle esigenze parlamentari e, al proposito, segnala che con il Senato della Repubblica, ove sono state avanzate analoghe richieste, si è concordato che il Governo possa attendere l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni sino alla metà del mese di dicembre. Ritiene perciò che tale data potrebbe essere di riferimento anche per l'espressione del parere da parte delle Commissioni VI e X della Camera dei deputati.

Giulio CENTEMERO (LEGA), auspicando a sua volta che Patrimonio Destinato non diventi una nuova IRI, si associa alla richiesta di posticipare – anche oltre il 15 dicembre – il termine per l'espressione del parere, anche in considerazione dell'impegno richiesto nella corrente settimana per i lavori dell'Assemblea, che ha impedito ai commissari di approfondire il contenuto del provvedimento. Sottolinea quindi il carattere molto tecnico di quest'ultimo, il quale, pur agendo a livello microeconomico, potrà avere un notevole impatto a livello macroeconomico.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) apprezza la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo a posticipare il termine fissato per l'espressione del parere, ciò che consentirà alle Commissioni di svolgere un adeguato approfondimento. Auspica comunque che le Commissioni si esprimano prima della sospensione dei lavori per le festività natalizie, al fine di poter emanare in tempi brevi il provvedimento e garantire una rapida risposta alle esigenze del Paese. Propone quindi che sia convocato un ufficio di presidenza delle Commissioni riunite, onde organizzare tempi e modalità di esame dello schema di decreto.

Raffaele BARATTO (FI) concorda con l'esigenza di disporre di un maggior pe-

riodo di tempo per effettuare un approfondito esame del provvedimento, anche al fine di venire concretamente incontro alle esigenze delle imprese italiane e ringrazia il rappresentante del Governo per la disponibilità manifestata in tal senso.

Raffaele TRANO (MISTO) si associa alla richiesta avanzata dai relatori di posticipare il termine per l'espressione del parere. Sottolinea poi la complessità dell'intervento normativo in esame e la presenza di aspetti critici da approfondire, al fine di consentire che il rilevante importo gestito da Patrimonio Destinato possa effettivamente dare un positivo impulso al superamento della crisi.

Davide ZANICHELLI (M5S), anche a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, condivide la necessità di un posticipo del termine del 9 dicembre. Chiede comunque che il nuovo termine sia fissato in tempi relativamente brevi, onde consentire l'entrata in vigore del provvedimento, il quale potrebbe contribuire anche a convogliare i consistenti risparmi degli italiani verso la realizzazione di investimenti produttivi.

Massimo UNGARO (IV), relatore per la VI Commissione, evidenzia che l'esame del provvedimento potrebbe essere utilmente completato con lo svolgimento di alcune audizioni. In particolare ritiene necessario che vengano auditi i rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti, per approfondire aspetti legati alla governance di Patrimonio Destinato e ai possibili effetti distorsivi dell'intervento dello Stato nell'economia.

Gianluca BENAMATI (PD) si associa a quanto espresso dai commissari e condivide le loro valutazioni circa l'utilità di procedere ad un approfondimento istruttorio anche attraverso audizioni. Ritiene quindi che sarebbe opportuno convocare una riunione dell'ufficio di presidenza congiunto, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni VI e X, volto a definire i tempi di adozione del provvedimento, che peraltro ritiene possibile nei termini indicati dal rappresentante del Go-

verno. In tale sede potranno anche essere definite le attività conoscitive che le Commissioni intendono svolgere.

Luigi MARATTIN, presidente, alla luce delle richieste pervenute, propone di convocare in tempi rapidi un ufficio di presidenza delle Commissioni riunite al fine di definire le modalità di organizzazione dell'esame del provvedimento, tenendo conto dell'esigenza manifestata dal Governo di assicurare una celere emanazione del decreto, ma nello stesso tempo rispondendo alla necessità – emersa nel corso del dibattito odierno – di disporre di adeguato tempo per un esame approfondito dell'atto e per lo svolgimento di alcune audizioni.

Martina NARDI, presidente della X Commissione, ritiene che l'invito del Governo di trovare celermente una soluzione condivisa debba essere raccolto e crede che una riunione dell'ufficio di presidenza congiunto delle Commissioni VI e X possa essere convocata già nella giornata di domani. Fa peraltro presente che la X Com-

missione ha programmato per la prossima settimana l'esame di alcuni provvedimenti urgenti e che il poco tempo a disposizione, anche considerata la programmazione dei lavori dell'Assemblea, potrebbe rendere problematico trovare spazio per affrontare ulteriori argomenti.

Claudia PORCHIETTO (FI) osserva che le Commissioni riunite potrebbero procedere all'audizione di rappresentanti di CDP e richiedere invece contributi scritti agli altri soggetti che verranno individuati nel previsto ufficio di presidenza delle Commissioni riunite.

Luigi MARATTIN, *presidente*, auspica che CDP e gli altri soggetti che verranno invitati a fornire i loro contributi possano svolgere un approfondito esame del provvedimento in tempi rapidi.

Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 13.45.

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XII (Affari sociali)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Domenico Arcuri, in merito ai temi del trasporto e della distribuzione dei vaccini contro il COVID-19

15

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 dicembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Domenico Arcuri, in merito ai temi del trasporto e della distribuzione dei vaccini contro il COVID-19.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.30.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Atto n. 201 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)	16
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ». Atto n. 204 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)	17
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli, recanti modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense, di rappresentanti del Consiglio nazionale forense e dell'Organismo congressuale forense.	18
uch of gambino congressiane for the	10

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi (in videoconferenza).

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Atto n. 201.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 novembre. Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che è pervenuto il parere della Commissione Bilancio, che valuta favorevolmente lo schema di decreto.

Gianfranco DI SARNO (M5S), relatore, fa presente che nella giornata di domani condividerà con i colleghi una proposta di parere. Li invita pertanto a sottoporgli eventuali osservazioni integrative, in tempo utile per procedere nella seduta di mercoledì prossimo, come convenuto in Ufficio di presidenza, all'esame e alla votazione della proposta di parere.

Mario PERANTONI, presidente, fissa alle ore 16 di lunedì 7 dicembre il termine per sottoporre all'attenzione del relatore eventuali osservazioni integrative alla proposta di parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ».

Atto n. 204.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 novembre.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i contributi scritti richiesti agli esperti indicati dai rappresentanti dei gruppi, che sono stati inviati ai Commissari per *mail*.

Manfredi POTENTI (LEGA), intervenendo per evidenziare alcune criticità dello schema di decreto in esame, fa presente in primo luogo che ai sensi dell'articolo 10 nei trenta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in esame, « i dirigenti delle procure della Repubblica individuate da detto decreto provvedono ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio e a dotarli di locali, risorse di personale e attrezzature idonee all'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati ». Ciò premesso, esprime la propria perplessità per la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 20. rilevando l'opportunità di svolgere una riflessione circa l'effettiva possibilità per le amministrazioni coinvolte di provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pone in secondo luogo una questione particolarmente delicata, con riguardo al contenuto dell'articolo 17 dello schema in esame, in base al quale nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto, « il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, notifica alla Procura europea l'elenco dei reati per i quali le norme vigenti consentono l'impiego, a fini di indagine penale, dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni e delle consegne controllate di merci». Nel ritenere tale previsione opportuna in via generale, pur sottolineando che tale obbligo è posto in capo ad un organo estraneo alla giurisprudenza, chiede con quale modalità avvengano le eventuali successive notifiche, aventi ad oggetto nuove disposizioni legislative o interpretazioni giurisprudenziali, che dovessero ampliare la platea dei reati per i quali le intercettazioni possono essere utilizzate a fini probatori. A tale proposito, a riprova della mancata inequivocità degli indirizzi in materia, rammenta che di recente il Tribunale del riesame di Milano ha dato un'interpretazione estensiva della utilizzabilità delle intercettazioni, discostandosi dalla sentenza n. 51 del 2020 con cui le Sezioni unite della Corte di cassazione avevano definito i confini del divieto temperato di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altri procedimenti, stabilendo la necessità che, oltre che di un reato connesso a quello o a quelli oggetto dell'autorizzazione, si tratti anche di reati intercettabili sulla base dei requisiti definiti dall'articolo 266 del codice di procedura penale.

Giulia SARTI (M5S), relatrice, fa presente preliminarmente che metterà a disposizione dei colleghi nella giornata di domani una proposta di parere, sollecitando i colleghi a sottoporle eventuali osservazioni entro la giornata di lunedì 7 dicembre, analogamente a quanto concordato per lo schema di decreto in materia di mandato di arresto europeo. Con riferimento alle considerazioni del collega Potenti, in merito alle nuove incombenze previste per le procure dall'articolo 10 dello schema in esame, rammenta che il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta emendativa al disegno di legge di bilancio volta ad incrementare la flessibilità della pianta organica dei magistrati. Nel rilevare inoltre che, come affermato dal collega, non si prevedono oneri finanziari dall'attuazione dello schema in esame, con l'eccezione dell'articolo 4, sottolinea come in sede di disegno di legge di bilancio siano comunque previste ulteriori risorse finanziarie per il settore. Con riguardo invece alla questione dell'utilizzabilità delle intercettazioni, sulla cui disciplina è intervenuta anche la legge n. 3 del 2019, nel concordare sulla delicatezza del tema, come dimostrato anche dalla vivacità del dibattito parlamentare in occasione del più recente degli interventi di riforma, esprime la convinzione che sulla materia interverranno sicuramente ulteriori interpretazioni giurisprudenziali di rilievo. Nel richiamare la citata sentenza della Corte di cassazione, sottolineando come l'impianto delle norme stia sostanzialmente tenendo, fa tuttavia presente in conclusione che la questione dell'utilizzabilità delle intercettazioni non è in alcun modo connessa con il contenuto dello schema in esame.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel condividere parzialmente le considerazioni del collega Potenti, sottolinea come la notifica prevista dall'articolo 17 dello schema in esame, consistendo esclusivamente in un elenco di reati e non facendo riferimento all'attività della giurisprudenza, non comporti alcun dubbio interpretativo. Ritiene invece che sarebbe necessario fornire precisazioni con riguardo ai tempi e alle modalità di eventuali successive notifiche, soprattutto nel caso in cui dovessero interve-

nire nel frattempo nuove disposizioni legislative che dovessero ampliare il novero dei reati per i quali è possibili utilizzare le intercettazioni ai fini di un'indagine penale.

Mario PERANTONI, presidente, fa presente che il termine per sottoporre all'attenzione della relatrice eventuali osservazioni integrative alla proposta di parere è fissato alle ore 16 di lunedì 7 dicembre. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 dicembre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli, recanti modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense, di rappresentanti del Consiglio nazionale forense e dell'Organismo congressuale forense.

L'audizione informale si è svolta dalle 17.45 alle 18.45.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Audizione, in videoconferenza, di Patrizio Pagano, già Direttore Esecutivo per l'Italia della Banca Mondiale (Svolgimento e conclusione)

19

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 3 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Audizione, in videoconferenza, di Patrizio Pagano, già Direttore Esecutivo per l'Italia della Banca Mondiale.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo FORMENTINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Patrizio PAGANO, già Direttore Esecutivo per l'Italia della Banca Mondiale, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), da remoto, Paolo FOR-MENTINI, *presidente*, e Simone BILLI (LEGA), da remoto.

Patrizio PAGANO, già Direttore Esecutivo per l'Italia della Banca Mondiale, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05109 Deidda: Sul trasferimento definitivo dei militari assegnati da più di 5 anni ad una sede provvisoria	20
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	22
5-05110 Maria Tripodi: Sulle iniziative per prevenire la diffusione del COVID-19 nelle scuole di formazione militare	21
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	24
5-05111 D'Uva: Sulla bonifica delle navi militari	21
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	26
5-05112 Ferrari: Sulle vaccinazioni obbligatorie nelle Forze armate	21
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	27

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 3 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 13.30.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Comunica, quindi, che l'onorevole Tondo, presentatore dell'interrogazione n. 5-05108, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, ha preannunciato l'intenzione di ripresentare l'interrogazione in una prossima seduta utile di interrogazioni a risposta immediata.

5-05109 Deidda: Sul trasferimento definitivo dei militari assegnati da più di 5 anni ad una sede provvisoria.

Salvatore DEIDDA (FDI) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Angelo TOFALO vi risponde nei termini riportati (vedi allegato 1).

Salvatore DEIDDA (FDI) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta puntuale e dettagliata che, tuttavia, lascia insoddisfatti nelle sue conclusioni. Comprende che le esigenze funzionali delle Forze armate richiedano l'impiego incondizionato del personale militare ed è consapevole dell'esistenza di forti squilibri nella provenienza geografica del personale arruolato. Ciò nonostante, la situazione di precarietà di quanti, usufruendo dei benefici di legge, siano stati assegnati provvisoriamente alla sede da essi richiesta, non può essere ignorata e, pertanto, auspica che si prenda atto della problematica sollevata nell'interrogazione e che si possa addivenire a una modifica della normativa.

5-05110 Maria Tripodi: Sulle iniziative per prevenire la diffusione del COVID-19 nelle scuole di formazione militare.

Maria TRIPODI (FI) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Angelo TOFALO vi risponde nei termini riportati (vedi allegato 2).

Maria TRIPODI (FI) si dichiara soddisfatta della risposta, che fornisce tutti i chiarimenti richiesti e conferma l'attenzione dello Stato Maggiore della Difesa per la salute del personale e dei frequentatori delle Scuole di formazione militare.

5-05111 D'Uva: Sulla bonifica delle navi militari.

Francesco D'UVA (M5S) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Angelo TOFALO vi risponde nei termini riportati (vedi allegato 3).

Francesco D'UVA (M5S) apprezza l'impegno profuso dal dicastero della Difesa che insieme al Parlamento e a tutte le istituzioni sta lavorando per risolvere i problemi legati alla presenza dell'amianto sulle navi militari. Si dichiara, pertanto, soddisfatto della risposta, sottolineando come la tutela della salute del personale militare

debba costituire una priorità per il Governo e per le Istituzioni tutte.

5-05112 Ferrari: Sulle vaccinazioni obbligatorie nelle Forze armate.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) illustra la sua interrogazione, precisando che essa non è mossa da alcuno spirito di contrarietà alle vaccinazioni.

Il sottosegretario Angelo TOFALO vi risponde nei termini riportati (vedi allegato 4).

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), fa presente che l'interrogazione a sua firma intendeva porre l'accento sul considerevole numero di vaccinazioni somministrate in tempi stretti-. Apprezza, comunque, la risposta che dà conferma di come la Difesa abbia rispettato pienamente le linee definite nei protocolli vaccinali. Si unisce, quindi, ai ringraziamenti al personale delle Forze armate per l'impegno assicurato nel contrasto alla pandemia del Covid-19, a cui si aggiungerà quello per la distribuzione dei vaccini. Auspica, al riguardo, che anche ai militari possa essere, comunque, garantito l'accesso facoltativo e gratuito al nuovo vaccino.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05109 Deidda: Sul trasferimento definitivo dei militari assegnati da più di 5 anni ad una sede provvisoria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'affrontare la tematica oggetto dell'odierna interrogazione, preme rappresentare che l'impiego del personale si concretizza nelle complesse attività di analisi,
pianificazione e definizione della destinazione delle risorse umane, finalizzata al
conseguimento di obiettivi, in armonia con
le prioritarie esigenze delle Forze Armate,
delle direttive dell'autorità politica, ed il
generale contesto geostrategico.

In tale variabile sistema di riferimento, nel rispetto del quadro normativo definito della legge n. 104 del 1992, le Forze Armate e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri consentono al personale militare di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, con il solo limite delle posizioni organiche previste per il ruolo ed il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione.

Mentre, l'articolo 78 comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che ai lavoratori dipendenti durante lo svolgimento del mandato politico sia garantita la possibilità di non essere sottoposti a trasferimenti, di avanzare domanda di trasferimento nella sede di svolgimento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine (tale richiesta viene valutata con priorità dal datore di lavoro), di fruire di licenze e permessi per partecipare alle sedute dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di svolgimento.

Trattandosi di misure concesse, secondo il dettato normativo, esclusivamente in casi eccezionali, sono per loro natura connotate dal carattere della temporaneità; conseguentemente, il venir meno dei presupposti per il riconoscimento del beneficio determina il rientro del militare presso il Reparto/Ente di provenienza.

Tale provvedimento di « rientro in sede », ancorché formalmente risulti definito come « automatico », sostanzialmente è oggetto di valutazione dei rispettivi Organi d'impiego che hanno cura, in ogni caso, di bilanciare in maniera logica gli interessi funzionali della Forza Armata con quelli del militare a permanere nella sede.

A tal fine, le Forze Armate hanno stabilito delle procedure di verifica preliminari al rientro nella sede iniziale, secondo dei parametri prestabiliti, fra i quali situazione organica della Sede iniziale (ad esempio, l'Ente potrebbe essere stato soppresso o riconfigurato), situazione organica della Sede di assegnazione temporanea, tempo trascorso in assegnazione temporanea, eventuali Sedi di gradimento (qualora la Sede di assegnazione temporanea risultasse organicamente completa) che possono determinare anche la permanenza in quella di assegnazione temporanea oppure, in alternativa, la riassegnazione in altra sede gradita all'interessato.

Infine, in merito al quesito posto dal-l'Onorevole interrogante, su « quale iniziativa si intende assumere al fine di proporre un intervento normativo che consenta ai soggetti che da 5 anni beneficiano della legge n. 104 del 1992 e del decreto legislativo n. 267 del 2000 di essere trasferiti, in via definitiva, nella sede di provvisoria assegnazione », è doveroso rilevare che la disponibilità all'impiego incondizionato da parte del personale militare costituisce un principio generale ed una necessità funzionale e operativa delle Forze Armate.

Peraltro, l'invocata stabilizzazione di sede dei non più aventi diritto ai predetti benefici favorirebbe una individuale aspirazione che potrebbe tuttavia risultare discriminatoria nei confronti dei restanti militari. A ciò, si aggiunga che la provenienza geografica della popolazione militare già rende sbilanciato il rapporto tra esigenze d'impiego, estese a tutto il territorio nazionale, con le aspirazioni personali.

Tale rapporto sarebbe ancor più appesantito dall'adozione di misure come quelle ipotizzate in quanto la stabilizzazione nella sede di servizio dei non più aventi diritto, potrebbe determinare, in alcune aree geografiche, la saturazione delle posizioni organiche disponibili, precludendo la possibilità di accogliere successive istanze di altro personale volte ad usufruire di analogo beneficio.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05110 Maria Tripodi: Sulle iniziative per prevenire la diffusione del COVID-19 nelle scuole di formazione militare.

TESTO DELLA RISPOSTA

A premessa della risposta è doveroso ricordare che il Governo, sulle questioni oggetto dell'interrogazione in esame, è già intervenuto presso questa Commissione in data 28 ottobre 2020.

Anche nell'attuale fase emergenziale, l'attività formativa della Difesa prosegue in tutte le tipologie previste, in aderenza a specifiche misure rispondenti alle disposizioni emanate dal Ministero della salute e dall'istituto Superiore di Sanità.

Peraltro, analizzando nel dettaglio le ulteriori disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2020, si osserva che, in ambito formativo per il comparto Difesa e Sicurezza, vengono introdotte alcune deroghe.

In particolare, l'articolo 1, comma 9, lettera aa), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, citato in premessa dall'Onorevole interrogante, stabilisce che «le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso (...) ».

Tale previsione, di fatto, attribuisce al comparto Difesa l'opportuna flessibilità di conduzione e organizzazione delle attività didattiche e formative nel rispetto comunque della salvaguardia del personale frequentatore dei corsi a qualunque titolo, sempre al fine di garantire la continuità della funzionalità e l'operatività dello strumento militare.

Tanto rappresentato, nel merito dei quesiti posti circa il contagio all'interno delle scuole e degli istituti di formazione militare si precisa che sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria in atto, le Forze armate – coordinate dallo stato Maggiore della Difesa – hanno adottato tutte le misure per salvaguardare prioritariamente la salute del personale frequentatore e dei quadri permanenti.

Tutti gli istituti di formazione hanno attivato la pratica della Didattica a Distanza (DAD), mentre la presenza o meno di frequentatori presso gli istituti e le scuole di formazione militare dipende da molteplici fattori: dalla metodologia didattica, dalle condizioni logistiche, dalla residenzialità e volumetria delle strutture, dalla loro ubicazione geografica sul territorio nazionale ed il relativo livello e codice di rischio associato.

Gli stessi istituti di formazione garantiscono una costante e continua sicurezza del personale, sottoponendolo costantemente a *screening* di controllo, sia prima che durante lo svolgimento dei corsi e, nei casi di positività al Covid-19, ne assicurano il trattamento, coerentemente con le disposizioni dei protocolli sanitari in vigore.

Tali protocolli sono parimenti in atto per tutte le attività operative, logistiche ed addestrative che coinvolgono il personale della Difesa che opera senza soluzione di continuità fino dall'inizio della situazione emergenziale.

È stata da ultimo istituita una specifica *Task Force* che monitora costantemente il

rispetto di specifici protocolli conformi al Sistema Sanitario Nazionale, alle direttive, alle norme e alle loro evoluzioni.

In conclusione, desidero ricordare che in ambito nazion l'attenzione delle Forze armate non si sioni fuori area.

limita agli istituti di formazione, ma è continua e costante in tutti i settori: addestrativo, operativo e logistico, non solo in ambito nazionale, ma anche nelle missioni fuori area

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05111 D'Uva: Sulla bonifica delle navi militari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Preliminarmente ritengo fondamentale fare un cenno alle molteplici attività che testimoniano l'attenzione della Marina Militare per la salvaguardia della salute del proprio personale e per la sicurezza nei luoghi di lavoro, impegnandosi fattivamente e con assoluta determinazione per garantire idonee condizioni lavorative.

Per quanto riguarda, in particolare, la presenza di amianto sulle Unità Navali della Marina Militare, tema della presente interrogazione, rappresento che ad oggi, delle 167 Unità mappate dalla Marina Militare, le attività di bonifica hanno interessato 156 Unità, di cui 149 bonificate a meno degli elementi cosiddetti diffusi – ossia piccole guarnizioni e/o interruttori – e 7 oggetto di interventi di bonifica parziale, il cui completamento sarà effettuato entro il corrente anno. Le rimanenti 11 Unità verranno bonificate nell'ambito della programmazione dei singoli Stabilimenti di lavoro.

Anche il naviglio minore, di cui la Forza armata dispone per lo svolgimento dei servizi istituzionali e portuali, è stato interessato da un programma di monitoraggio e di mappatura; dei 623 mezzi minori, risultano bonificati, a eccezione degli elementi diffusi, 598 mezzi, mentre per i restanti 25 che, comunque, non presentano situazioni di potenziale rischio e sono monitorati, la bonifica è inserita nella pianificazione degli interventi da effettuare.

Mi preme, in merito, puntualizzare che tutto il materiale contenente amianto individuato e mappato a bordo delle Unità navali, in osservanza al dettato normativo, è bonificato per incapsulamento o confinamento ed oggetto di programma di controllo e manutenzione.

La Marina Militare, al momento, ha definito un piano decennale 2020- 2030 di possibili bonifiche, incluse quelle da materiale contenente amianto che daranno poi luogo ai programmi di controllo e manutenzione, che riguardano Unità (per le quali sono previsti 16 interventi nel corrente anno), mezzi, materiali, siti e infrastrutture per complessivi 54 milioni di euro.

Inoltre, come ricordato dall'interrogante, l'articolo 1, comma 101 e 102, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020-2022), ha esteso le previsioni del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto anche al naviglio militare, incrementandone la consistenza di 4 milioni di euro per ogni anno del triennio 2020-2022, da destinare alle operazioni di bonifica amianto sulle navi militari.

A tal riguardo, rappresento che, al fine di realizzare nella maniera più compiuta gli intenti del Dicastero a tutela del personale e per la sicurezza dei luoghi di lavoro, sono in corso interlocuzioni con il Ministero dell'ambiente e quello delle infrastrutture e dei trasporti per esplicitare le esigenze della Difesa in termini di concreta realizzazione degli interventi proposti, non limitabili alla sola fase della progettazione.

In tale ottica, all'esito di tali interlocuzioni si darà seguito alla finalizzazione dello schema di decreto interministeriale normativamente previsto per l'accesso al Fondo in questione, comprensiva della firma da parte dei citati Dicasteri e della successiva registrazione presso la Corte dei conti, che conferirà piena operatività all'impiego del fondo.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-05112 Ferrari: Sulle vaccinazioni obbligatorie nelle Forze armate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel riprendere i contenuti di una recente sentenza della Corte di Cassazione, il quesito posto dall'interrogante affronta il tema generale delle vaccinazioni cui viene sottoposto il personale militare.

Mi preme preliminarmente specificare che la Corte di cassazione nella richiamata sentenza n. 26842 del 25 novembre 2020, citata nell'atto, non ha, in realtà, « riconosciuto l'alta probabilità statistica che il considerevole numero di vaccinazioni somministrate in brevissima sequenza temporale abbia causato o comunque favorito la malattia acuta letale », trattandosi di argomentazioni, queste ultime, insindacabili in sede di legittimità.

Tale circostanza risulta, per tabulas, al punto 6 delle « Ragioni della Decisione » della citata sentenza, in cui la Corte di Cassazione, nel rigettare i motivi di ricorso proposti dal Ministero della salute, specifica che i profili legati all'accertamento del nesso eziologico svolto dalla Corte territoriale (cioè dalla Corte d'Appello di Lecce), non sono appunto nuovamente sindacabili dinanzi alla stessa Corte di Cassazione.

Tanto precisato e con particolare riferimento ai protocolli vaccinali in utilizzo all'epoca del caso considerato, si rende noto che gli stessi prevedevano per i militari in ferma di leva e volontaria le seguenti vaccinazioni all'atto di incorporamento, se non eseguite nell'infanzia: antitetanica-difterica, anti tifoidea, antimeningococcica, trivalente parotite morbillo e rosolia nonché epatite A e B.

La tempistica era stata definita con circolare esplicativa sempre validata dal competente Ministero della salute.

Per quanto riguarda, invece, l'attualità, si precisa che le schedule immunoprofilattiche sono adottate in base alla « Direttiva tecnica promulgata dall'ispettorato Generale della Sanità Militare », di concerto con il Ministero della salute in esito ad un processo di approvazione da parte del Consiglio Superiore di Sanità.

Conseguentemente, nella attuale emergenza pandemica, la valutazione tecnica, dopo l'autorizzazione prevista dalla farmacopea vigente, sarà concordata con l'Autorità per la tutela della salute sul territorio nazionale.

Il Ministero della difesa renderà disponibile successivamente, per le categorie di personale scelte con priorità stabilita, secondo le indicazioni e di concerto con il Ministero della salute, il vaccino/i contro il nuovo coronavirus (SARS-Cov-2) presso individuate stazioni vaccinali allestite secondo i protocolli vigenti.

In conclusione, proprio nella prospettiva della prossima disponibilità del vaccino contro il Sars Cov-2 e della sua distribuzione, la Difesa fornirà tutto il supporto richiesto dalle autorità competenti.

Uno speciale gruppo di pianificazione, denominato *Joint Operations Planning Group*, sta finalizzando l'organizzazione del contributo della Difesa alla distribuzione dei vaccini alla popolazione italiana, sulla base delle necessità individuate dagli Enti responsabili del Piano complessivo.

Ritengo doveroso ricordare come la Difesa, nella delicata congiuntura che il Paese sta affrontando, abbia garantito la disponibilità di risorse umane, mezzi e strutture per la sorveglianza sanitaria, mobilitando centinaia di medici e infermieri militari, fornendo un robusto sostegno logistico per contribuire a garantire il controllo del territorio, l'allestimento di ospedali da campo, l'effettuazione di trasporti terrestri e aerei, invio e contenimento.

Come avvenuto fin dall'inizio della pandemia, le Forze Armate resteranno costantemente impegnate in supporto al Sistema Sanitario Nazionale e ai cittadini.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	28
SEDE REFERENTE:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	35
ΔΥΛΕΚΤΕΝΊ Δ	36

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO.

La seduta comincia alle 9.10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 dicembre scorso.

Giorgio LOVECCHIO, presidente, con riferimento alle richieste di riesame delle valutazioni circa l'inammissibilità delle proposte emendative presentate, alla luce del nuovo esame svolto, ritiene che possano considerarsi ammissibili le seguenti proposte emendative:

identici Gallinella 21.096 e Cenni 21.010, commi 1, 2 e 3, che recano disposizioni volte a sostenere la filiera agroindustriale della canapa e quindi a garantire l'integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti nel territorio nazionale;

Magi 21.017, che reca disposizioni volte a sostenere la filiera agroindustriale della canapa e quindi a garantire l'integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti nel territorio nazionale;

Martina 21.0155, Scoma 21.033 e Gadda 21.0111, che, intervenendo in materia di denominazione di « carne », recano misure volte a sostenere il settore;

Lupi 25.01, che inserisce nel codice civile la definizione del « contratto di logistica », con ricadute favorevoli per la competitività delle imprese del settore;

Zanichelli 26.029, che prevede l'istituzione dei titoli di Stato « Salute » e individua alcuni capitoli di spesa ai quali desti-

nare le risorse così raccolte, in quanto suscettibile di innescare un circuito virtuoso nell'ambito delle politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali, con ricadute favorevoli anche per la finanza pubblica;

Giacomoni 38.03, che reca disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria delle unità immobiliari private per i danni derivanti da calamità naturali, essendo suscettibile di ridurre l'aggravio sulla finanza pubblica degli oneri relativi a eventuali interventi a titolo di indennizzo a carico dello Stato;

Pellicani 63.01 e Viscomi 63.03, che recano disposizioni per l'attuazione della Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania, al fine di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali autorizzando la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

Trancassini 71.014, che reca una nuova disciplina per il recupero dei crediti in sofferenza e per favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, poiché suscettibile di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico;

Ruocco 71.029, volto a favorire accordi transattivi tra debitori e banche per le sofferenze bancarie presenti presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia alla data del 30 giugno 2021, essendo suscettibile di comportare un incremento di gettito fiscale per lo Stato, sia per il maggior reddito imponibile delle banche sia facendo ripartire il circolo virtuoso del credito bancario alle imprese;

Ruocco 71.030, che reca una nuova disciplina per la gestione delle sofferenze dei crediti garantiti da ipoteca o *leasing* immobiliari incentivando la gestione delle sofferenze bancarie attraverso l'utilizzo di fondi alternativi riservati, essendo suscettibile di comportare un incremento di gettito fiscale per lo Stato, sia per il maggior reddito imponibile delle banche sia fa-

cendo ripartire il circolo virtuoso del credito bancario alle imprese;

Grillo 79.012, volto a modificare, a determinate condizioni, la normativa in materia di immissione di nuovi farmaci non comportanti vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario nazionale farmaceutico, in quanto suscettibile di determinare risparmi di spesa;

Prestipino 81.01, che consente di prescrivere un medicinale per uso umano per la cura di una patologia di un animale non destinato alla produzione di alimenti, in quanto suscettibile di determinare risparmi di spesa;

Nobili 85.039 e 85.038, che istituisce un Fondo sperimentale di 3 milioni di euro per organizzare corsi di aggiornamento in materia di trattamenti di medicina estetica;

Prestigiacomo 85.08, che prevede e disciplina misure straordinarie per la progettazione e realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa;

Serritella 87.025, che istituisce un contributo a carico dei fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online per l'iscrizione al registro presso l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni con finalità di promozione dell'equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online:

D'Uva 89.012, che, per incentivare percorsi formativi sul fenomeno delle mafie, istituisce sei borse di studio per l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso, presso tre università statali rispettivamente del Nord, del Centro e del Sud d'Italia, stanziando le occorrenti risorse finanziarie;

D'Attis 89.018, che rifinanzia con 500 mila euro nel 2021 la Scuola europea di *Industrial engineering and management*, già oggetto di apposito stanziamento da parte di una scorsa legge di bilancio;

Berti 90.29, che istituisce un fondo di 300.000 euro per il 2021, per finanziare 100 borse di studio di sei mesi per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione lavoro di meritevoli studenti universitari nelle aree giuridica, scientificotecnologica, economica e statistica;

Manzo 90.020, Palmieri 90.023, Lorenzin 90.15, che prevedono che il Ministero dell'Università e della ricerca possa avvalersi della fondazione per la ricerca scientifica termale FoRST, che i progetti della fondazione siano finanziati con risorse pubbliche e che possano essere attivati, d'intesa con la fondazione, master universitari in medicina termale, autorizzando a tal fine la spesa di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

Vacca 96.64, Palmieri 96.95 e 96.96 che prevedono l'assegnazione di un contributo in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA), che già risulta finanziata nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Gallo 120.10, volto ad istituire una piattaforma digitale denominata « Anagrafe digitale unica della gente di mare », diretta ad agevolare gli adempimenti burocratici necessari per lo svolgimento di attività lavorative da parte del personale della gente di mare, prevedendo allo scopo un'apposita autorizzazione di spesa;

Varrica 130.22, che reca una norma analoga ad altra già contenuta all'articolo 1, comma 124, della legge di bilancio per il 2018;

Luciano Cantone 132.6 in quanto detta norme volte a promuovere la trasformazione digitale verso le Smart Road, incidendo su una disciplina normativa contenuta nella legge di bilancio per il 2018;

identici Pella 145.060 (ex 145.43), Pastorino 145.034, Navarra 145.020, Cestari 145.022, che modificano la disciplina relativa alla notificazione della cessione dei

crediti commerciali nei confronti degli enti locali, non certificati sulla piattaforma elettronica;

Musella 146.03, volto a disporre l'utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza per lo svolgimento di attività comunali per le quali vi sia carenza di operatori, ivi comprese di lavori socialmente utili, con contratti a termine per periodi non superiori a sei mesi, rinnovabili;

Maraia 149.23 che, per rispondere alle esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, consente la revisione della convenzione CONSIP in favore di regioni, enti locali e gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in quanto riconducibile alle finalità di incentivazione degli investimenti degli enti territoriali perseguite dal provvedimento;

Gagliardi 159.04, che istituisce il Centro di formazione territoriale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso L'Aquila per rilanciare lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009;

Misiti 161.07, che esclude dalla determinazione dell'indennità di anzianità per i dipendenti di enti pubblici determinate tipologie di compensi, in quanto interviene su elementi essenziali del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, oggetto del provvedimento;

Ferro 161.013, che consente la destinazione – limitatamente alla regione Calabria – di risorse anche ai lavoratori impiegati in attività di pubblica utilità;

Ferro 161.014, che consente la destinazione – limitatamente alla regione Calabria – di risorse anche ai lavoratori impiegati in attività di pubblica utilità e reca ulteriori disposizioni relative alle modalità di assunzione di lavoratori socialmente utili;

Rossi 162.04, commi 1, 2 e 5, che recano disposizioni relative ai territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, volte all'utilizzo di risorse economiche per la ricostruzione;

Federico 162.38, che prevede assunzioni a tempo determinato nei comuni della provincia di Campobasso colpiti dal sisma del 2018:

identici Baldino 167.032 e Maurizio Cattoi 167.034, volti a prevedere che l'Amministrazione anticipi le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportati nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa, in quanto volto a tutelare una categoria di personale particolarmente impegnata in situazioni di emergenza;

Sodano 168.03, che reca disposizioni volte a sostenere la filiera agroindustriale della canapa e quindi a garantire l'integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti nel territorio nazionale;

Gubitosa 181.032, che prevede che ai fini della classificazione come scaduto di un credito commerciale il cui debitore sia la pubblica amministrazione, il conteggio dei giorni di arretrato decorre dalla conclusione delle procedure di pagamento, in quanto volto a incontrare le esigenze di liquidità dei fornitori della pubblica amministrazione e degli enti pubblici territoriali;

Buratti 184.02 e Garavaglia 184.9, che introducono, per tutte le unità immobiliari private, l'assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali, riconducibile alle finalità di risparmio di spesa del provvedimento, in quanto volto a eliminare dai bilanci pubblici gli oneri che derivano da interventi indennitari di ristoro:

Deiana 189.25, che modifica la denominazione e l'operatività del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, ampliando in tal modo la platea dei beni sottoposti a contributo ambientale;

identici Martino 200.012, Trancassini 200.07 e Buratti 200.06, che intervengono

sulla disciplina relativa alle limitazioni all'uso del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, in quanto volto a sostenere la liquidità e la ripresa dei settori produttivi;

Baldino 218.01, che riconosce al comune di Trapani un contributo per fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori.

Avverte che l'emendamento Buratti 184.02, pur risultando riammesso per materia, rimane comunque inammissibile per carenza di compensazione.

Comunica inoltre che, a seguito della presentazione dei ricorsi, ad un nuovo esame, sono stati considerati ammissibili i seguenti emendamenti, già valutati come inammissibili per carenza o inidoneità della compensazione: Alemanno 6.017, Rotelli 12.61, Delmastro Delle Vedove 12.65, Gelmini 12.0152, Grimaldi 15.025, 17.05, Pellicani 18.02, Marco Di Maio 19.01, Bellucci 19.023, Incerti 21.016, Guidesi 23.02, Mor 23.03, Perego Di Cremnago 23.04 e 23.05, Deiana 24.013, Tabacci 25.3, Nevi 28.011, Paxia 29.06, Zucconi 35.21, Squeri 35.38, Paternoster 35.26, Garavaglia 35.046, Buratti 39.2, Currò 39.6, Lucaselli 39.5, Pastorino 39.7, Zanichelli 39.8 e 39.9, Giordano 39.019, Andreuzza 39.013, Saltamartini 40.11, Dal Moro 40.8, Delmastro Delle Vedove 41.23. Saltamartini 43.03. Delmastro Delle Vedove 45.4, Comaroli 54.15, Ubaldo Pagano 62.2, Invidia 62.15, Serracchiani 63.04, Delmastro Delle Vedove 74.8, Toccalini 74.016, Lupi 77.029, Colmellere 86.09, Andrea Rossi 92.5, Frassinetti 94.6, Piccoli Nardelli 96.6, De Luca 100.04, Buratti 105.4, Baldino 105.012, Bellucci 108.7, Rixi 120.16, Paita 123.23, Rospi 130.15, Fiorini 136.5, Plangger 136.012, Comaroli 142.06, Occhiuto 159.80, Dieni 159.60, Gagliardi 159.04, Suriano 161.39 e 161.41, Bucalo 161.28, Rospi 162.22, Ascari 162.31 e 162.36, Bucalo 165.38, Frassinetti 165.37 e 165.45, Rospi 165.15, Tuzi 165.76, Casa 165.60, Baldino 167.032, Maurizio Cattoi

167.034, Zennaro 188.02, Porchietto 190.10, Comaroli 190.5, Marattin 190.2, Fratoianni 194.028, Capitanio 196.1, Brunetta 196.2, Zan 210.1, Currò 210.012, D'Orso 228.01.

Riguardo ai predetti emendamenti già dichiarati inammissibili e ora riammessi segnala in particolare che:

l'emendamento Comaroli 142.06 viene riammesso nel presupposto che venga utilizzato a copertura esclusivamente il fondo di cui all'articolo 209 e non anche il fondo di cui all'articolo 158, già impegnato ai sensi dell'articolo 159;

l'emendamento Zan 210.1, che indica oneri complessivi per 471 milioni nel biennio viene riammesso nel presupposto che l'onere sia così suddiviso: 300 milioni nel 2021 a copertura delle perdite 2020 e 171 milioni nel 2022 a copertura delle perdite 2021;

l'emendamento Dieni 159.60 viene riammesso nel presupposto che le assunzioni siano effettuate nel limite dello stanziamento di 2 milioni di euro per il 2021, come si deduce dalla relativa clausola di copertura;

l'emendamento Marattin 190.2, in materia di differimento della *sugar tax*, viene riammesso nel solo presupposto che dell'ulteriore proroga prevista dall'emendamento non si tenga conto ai fini dell'acconto 2022. In base al medesimo presupposto vanno considerati ammissibili anche gli emendamenti Comaroli 190.5 e Porchietto 190.10;

gli identici emendamenti Baldino 167.032 e Maurizio Cattoi 167.034 vengono riammessi nel presupposto che la copertura per 25.000 euro a decorrere dal 2021 debba intendersi come integrativa rispetto a risorse già disponibili per le medesime finalità, tenuto conto che la norma espressamente riconduce l'anticipazione delle spese sanitarie entro il limite delle risorse disponibili.

Comunica che la Presidenza ritiene inoltre di poter riammettere:

l'emendamento Fratoianni 194.028, che prevede l'istituzione di una imposta sostitutiva sui grandi patrimoni, in considerazione della difficoltà di effettuare una puntuale quantificazione riguardo alla stima degli effetti di gettito derivanti dalla proposta emendativa, fermo restando che più puntuali informazioni potranno essere acquisite in proposito dal Governo nel corso dell'esame dell'emendamento stesso;

l'emendamento Garavaglia 35.046, che prevede la costituzione da parte dell'Agenzia delle entrate di una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali e risultanti da fatture elettroniche, nel presupposto che il richiamo ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità attuative possa considerarsi idoneo ad evitare effetti di gettito;

l'emendamento Zanichelli 39.9, e gli analoghi Buratti 39.2, Currò 39.6, Lucaselli 39.5, Pastorino 39.7 e Zanichelli 39.8, che riducono l'ambito applicativo dell'articolo 39 relativo all'anticipazione dell'utilizzo in compensazione delle DTA, materia questa particolarmente complessa rispetto alla quale ritengo necessario acquisire più dettagliati elementi di quantificazione, con particolare riguardo agli esercizi successivi al 2022, da parte del Governo nel corso dell'esame degli emendamenti stessi.

Avverte, infine, che a seguito di un ulteriore approfondimento sono da considerare inammissibili ulteriori emendamenti in quanto recanti disposizioni che riguardano singole opere, analogamente ad altre proposte emendative già dichiarate inammissibili a prescindere dalla loro valenza. Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative:

Orlando 121.2, volto a stanziare 46 milioni di euro per il finanziamento integrale della progettazione sino all'esecuti-

vità, anche per lotti funzionali, del raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese, compresa la galleria di valico;

Lupi 123.2, volto a stanziare 2,5 milioni di euro per la realizzazione della fermata ferroviaria a servizio del Comune di Opera della tratta ferroviaria Milano-Rogoredo-Pavia;

Maglione 123.10, volto trasferire alla rete ferroviaria nazionale, gestita da RFI la linea regionale Benevento-Cancello;

Torromino 123.20, volto a stanziare 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022, destinati al completamento della progettualità e l'avvio dei lavori per l'ammodernamento della ferrovia della tratta Sibari-Crotone, prevedendo inoltre che il completamento della tratta ferroviaria Taranto Catanzaro costituisce misura di attuazione del Programma Next Generation EU;

Serritella 123.013, volto a stanziare 35 milioni di euro per la copertura finanziaria dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara, già finanziata in parte in una precedente legge di bilancio;

Lupi 124.1, volto a stanziare 2 milioni di euro per il potenziamento della la linea ferroviaria Lamezia Terme- Salerno;

Cavandoli 124.08, volto a prevedere lo stanziamento di 3 milioni di euro per il progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo delle opere da eseguire per la realizzazione di una stazione in linea per fermata sulla Linea Ferroviaria Alta Velocità a Parma, località Baganzola;

Cavandoli 124.09, volto ad autorizzare la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022 per gli interventi di raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia);

Bellachioma 124.010, volto ad autorizzare la società RFI ad utilizzare l'im-

porto di euro 100 milioni nell'anno 2021, nell'ambito delle risorse già stanziate e non finalizzate nell'ambito del vigente contratto di programma parte investimenti, per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Padova e Bologna;

Gava 125.01 e 125.02, che introducono un articolo aggiuntivo 125-bis, volto a prevedere una disciplina per l'imposizione di oneri di servizio pubblico per le rotte aeree tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali scali aeroportuali comunitari destinando 36 milioni di euro per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico assunti dal vettore o dai vettori;

Barbuto 125.04, volto a destinare 20 milioni di euro per la ristrutturazione e la messa in sicurezza dell'aeroporto di Crotone.

Avverte che sono altresì da considerare inammissibili in quanto di contenuto ordinamentale, al pari di altri emendamenti già dichiarati inammissibili, le seguenti proposte emendative:

Mulè 123.16, volto a prorogare di due anni il termine per l'adeguamento del materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie alle previsioni dell'allegato II del decreto ministeriale 28 ottobre 2005, in materia di sicurezza nelle gallerie ferroviarie;

Mulè 123.19, volto a novellare l'articolo 40-bis del decreto-legge n. 124 del 2019 avente ad oggetto la dismissione dei vagoni ferroviari con toilette a scarico, prorogando di due anni le scadenze ivi previste.

Considerato che le citate proposte emendative risultano analoghe ad altre proposte emendative già dichiarate inammissibili anche all'esito dei ricorsi esaminati, per ragioni di economia procedurale, non ritiene opportuno assegnare un termine per la presentazione di nuovi ricorsi.

Sospende quindi brevemente la seduta, per consentire una valutazione dell'esito dei ricorsi presentati.

La seduta, sospesa alle 9.15, riprende alle 9.40.

Paolo TRANCASSINI (FDI) segnala che, per un mero errore materiale, nell'articolo aggiuntivo Meloni 10.0137 è stata omessa l'espressione « a decorrere » nell'indicazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e nell'articolo aggiuntivo 71.061 a propria prima firma, che comunque ritiene ammissibile per materia, non è stato indicato l'onere di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Chiede pertanto alla Presidenza che tali proposte emendative siano sottoposte ad un ulteriore esame e siano dichiarate ammissibili.

Andrea MANDELLI (FI) precisa che l'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 146.04, volto a prevedere la presenza di una Camera di commercio in ciascuna delle città metropolitane, non ha contenuto ordinamentale, in quanto volto a favorire lo sviluppo economico delle aree interessate.

Segnala, inoltre, che gli emendamenti Cannizzaro 150.16 e 150.17, pur presentando difetti di formulazione, sono volti a sostenere la Calabria, una regione particolarmente martoriata, attraverso la realizzazione di un collegamento stradale strategico e l'istituzione del distretto turistico della Locride.

Infine precisa che l'emendamento Pella 144.9 reca una norma in materia di pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi da parte delle amministrazioni locali in favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano determinati cariche. Fa presente che tale emendamento è stato fortemente sostenuto dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) ed è volto a sostenere i sindaci e i rappresentanti degli enti locali.

Chiede pertanto che siano sottoposte ad una ulteriore valutazione le predette proposte emendative.

Teresa MANZO (M5S) chiede che siano sottoposti ad un ulteriore giudizio di ammissibilità le seguenti proposte emendative, dichiarate inammissibili per carenza o inidoneità della compensazione: Terzoni 12.074, recante modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica e sisma bonus; Donno 32.02, recante disposizioni volte al sostegno e al rilancio del settore fieristico, particolarmente colpito – soprattutto nel Mezzogiorno – dall'emergenza COVID-19; Lovecchio 162.40, recante disposizioni relative ai territori colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002.

Elena CARNEVALI (PD) chiede di riesaminare il proprio emendamento 72.4, perché viziato da un mero errore di trascrizione nell'indicazione della copertura finanziaria in quanto, con riferimento all'onere di 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, non è stata riportata la relativa copertura finanziaria a valere sul fondo di cui all'articolo 209.

Giorgio LOVECCHIO, presidente, sospende brevemente la seduta per consentire una un supplemento di valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative sulle quali è stato chiesto un ulteriore esame.

La seduta, sospesa alle 9.45, riprende alle 9.50.

Giorgio LOVECCHIO, presidente, considerati gli elementi emersi nel corso della seduta odierna, comunica che deve considerarsi altresì ammissibile anche per la copertura finanziaria l'emendamento Meloni 10.0137, in quanto la copertura, per mero errore materiale, non è stata indicata « a decorrere » dal 2021.

Analogamente, l'emendamento Carnevali 72.4 deve essere considerato ammissibile anche per la copertura finanziaria in quanto, per errore materiale, con riferimento all'onere di 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 indicata dall'emendamento non è stata riportata la relativa copertura finanziaria a valere sul fondo di cui all'articolo 209.

Deve altresì considerarsi ammissibile l'emendamento Trancassini 71.061 sia per materia, in quanto volto ad estendere i benefici per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, sia per la copertura finanziaria, giacché per un mero errore materiale non è stato indicato l'onere di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Deve infine considerarsi ammissibile anche per materia l'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 146.04, che prevede la presenza di una Camera di commercio in ciascuna delle città metropolitane, con una circoscrizione territoriale coincidente alla perimetrazione della città metropolitana, in quanto volto a favorire lo sviluppo economico delle aree interessate.

Ribadisce invece l'inammissibilità, per estraneità di materia, degli emendamenti Cannizzaro 150.16 e 150.17 e Pella 144.9, nonché l'inammissibilità per carenza di compensazione delle proposte emendative Terzoni 12.074, Donno 32.02 e Lovecchio 162.40.

Patrizia TERZONI (M5S) chiede un supplemento di valutazione per l'articolo aggiuntivo 12.074 a sua prima firma, di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Sut 12.0106, in quanto entrambi riguardano gli incentivi per l'efficienza energetica e il sisma bonus e presentano analoghe coperture finanziarie. In particolare precisa che neppure l'Agenzia delle entrate ha saputo quantificare con esattezza l'onere derivante da tali proposte emendative e quindi chiede come la Presidenza abbia potuto dichiarare inammissibile soltanto il proprio articolo aggiuntivo 12.074 per carenza di copertura. Infine ricorda che l'agevolazione del super bonus edilizio è stato sempre ritenuto ammissibile nelle precedenti leggi di bilancio. Chiede pertanto di poter avere una relazione dettagliata da cui possa evincersi chiaramente la quantificazione degli oneri derivanti dalle predette proposte emendative.

Giorgio LOVECCHIO, presidente, assicura che si adopererà affinché sia predisposta dagli uffici una relazione sulla valutazione sul piano finanziario degli articoli aggiuntivi menzionati dall'onorevole Terzoni.

Avverte, infine, che il termine per la presentazione delle segnalazioni è fissato alle ore 16 della giornata odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che, a seguito di una ulteriore valutazione della Presidenza, si considerano riammesse le seguenti proposte emendative:

Centemero 63.011, Manzo 63.014, Topo 63.05 e Gelmini 63.026, che istituiscono una apposita gestione separata, all'interno della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, per la contribuzione dei soggetti che esercitano l'attività di amministratore di condominio;

identici Melicchio 90.47 e Fratoianni 90.42, che prevedono il rifinanziamento del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca destinato ad assunzioni di ricercatori.

Fa presente, inoltre, che talune proposte emendative, pur essendo riferite ad interventi che hanno una valenza indubbiamente rilevante per il Paese, sono state considerate inammissibili alla luce dei criteri di ammissibilità definiti dalla legge di contabilità e finanza pubblica poiché riguardanti singoli interventi infrastrutturali a prescindere dalla loro valenza. In proposito cita, a titolo esemplificativo, l'emendamento Orlando 121.2, relativo al raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese, e gli emendamenti Del Barba 142.9 e 142.10, in materia di completamento delle opere di salvaguardia del territorio interessato dalla Frana di Spriana in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina. Al riguardo, auspica che talune questioni oggetto di proposte emendative dichiarate inammissibili possano essere considerate, in un più ampio contesto, nel corso della successiva discussione, anche sulla base di eventuali specifiche iniziative dei relatori condivise dai gruppi.

Nessuno chiedendo di intervenire e in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Assemblea, rinvia la discussione sul complesso delle proposte emendative ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI:
Sulla pubblicità dei lavori
5-05056 Bitonci: Interventi normativi in materia di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-04654 Ungaro: Status di residenza fiscale dei cittadini italiani residenti all'estero trattenuti in Italia a causa dell'emergenza da COVID-19
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-04792 Foti: Iniziative per l'estensione al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per i canoni di locazione commerciale e gli affitti d'azienda
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-05084 Baratto: Effetti dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 171/2017 in materia di esposizione debitoria delle imprese
5-04996 Fragomeli: Applicazione delle norme sulle detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica alla realizzazione di opere destinate al superamento o alla eliminazione di barriere architettoniche
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
ANNUPOPENIZA

INTERROGAZIONI

Giovedì 3 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSME-ROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

5-05056 Bitonci: Interventi normativi in materia di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLA-ROSA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Massimo BITONCI (LEGA), replicando, ricorda come casi analoghi a quello citato nell'interrogazione in titolo, in cui si effettuano numerosi passaggi procedurali per il recupero di importi esigui, sono molto frequenti e che in questi casi i costi di recupero sono superiori alle somme recuperate.

Quindi, pur riconoscendo l'esistenza dei sistemi deflattivi del contenzioso richiamati dal rappresentante del Governo, sottolinea la loro inadeguatezza e la necessità di interventi di riforma. In proposito evidenzia l'opportunità di estendere l'accertamento con adesione a tutte le tipologie di tributi e di rendere strutturale la possibilità di definizione delle liti tributarie pendenti, prevista dall'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, anche al fine di evitare che l'amministrazione finanziaria ricorra contro ogni decisione favorevole ai contribuenti, indipendentemente dall'entità dell'importo, con costi a carico della finanza pubblica.

Rileva inoltre che la necessità di ridurre il contenzioso tributario si manifesterà in misura ancora più consistente nel prossimo anno, per il quale è già previsto l'invio, anche a causa della crisi economica in atto, di un ingente numero di cartelle esattoriali e auspica che idonee misure in tal senso vengano introdotte nella legge di bilancio per l'anno 2021.

Segnala infine che nel sistema tributario italiano esistono alcuni tributi per i quali il costo di riscossione è strutturalmente superiore al gettito atteso e che potrebbero pertanto essere aboliti, come previsto da una proposta di legge presentata dal suo gruppo.

5-04654 Ungaro: Status di residenza fiscale dei cittadini italiani residenti all'estero trattenuti in Italia a causa dell'emergenza da COVID-19.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLA-ROSA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Massimo UNGARO (IV), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo e si

dichiara soddisfatto di aver appreso che è possibile derogare all'obbligo di un numero minimo di giorni di permanenza in un Paese estero, mantenendo l'iscrizione all'AIRE, qualora – come nel caso della crisi pandemica in atto – ricorrano motivate ragioni.

Chiede poi che di questa possibilità venga data adeguata pubblicità mediante l'emanazione di un'apposita circolare dell'Agenzia delle Entrate, analogamente a quanto avvenuto per i Paesi citati nell'interrogazione a sua prima firma.

5-04792 Foti: Iniziative per l'estensione al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per i canoni di locazione commerciale e gli affitti d'azienda.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLA-ROSA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Tommaso FOTI (FDI), replicando, prende atto che il credito di imposta in oggetto è stato prorogato sino al 31 dicembre 2020, come richiesto nell'interrogazione a sua prima firma. Rileva tuttavia come tale misura sia a suo avviso insufficiente, in conseguenza dell'aggravamento della crisi economica rispetto al 15 ottobre 2020, data di presentazione dell'interrogazione in titolo. Chiede quindi, anche a nome del gruppo Fratelli d'Italia, che vengano recepite le richieste di Confcommercio e Confedilizia mediante l'adozione - già nella Legge di bilancio in corso di esame - di misure idonee a sostenere gli operatori del commercio e i locatori, come ad esempio la cedolare secca sulle locazioni di immobili commerciali, strumento che ha anche il positivo effetto per l'Erario di scoraggiare gli affitti in nero.

5-05084 Baratto: Effetti dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 171/2017 in materia di esposizione debitoria delle imprese.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLA-ROSA, intervenendo da remoto, chiede che l'interrogazione in titolo sia trasformata in interrogazione a risposta scritta, attesa la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti a livello di normativa europea.

Raffaele BARATTO (FI) acconsente alla richiesta formulata dal rappresentante del Governo.

5-04996 Fragomeli: Applicazione delle norme sulle detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica alla realizzazione di opere destinate al superamento o alla eliminazione di barriere architettoniche.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLA-ROSA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Manifesta comunque la disponibilità del Governo ad intervenire già nella Legge di bilancio per il 2021 per ampliare il campo di applicazione delle previsioni relative alle detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto

e auspica che la possibilità di cessione del credito di imposta, recata dall'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, sia espressamente prevista, mediante un prossimo intervento legislativo, anche per gli interventi volti al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Istituzione dei certificati di compensazione fiscale.

C. 2075 Cabras e C. 2593 Gusmeroli

5-05056 Bitonci: Interventi normativi in materia di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento a due procedimenti contenziosi tributari avviati per questioni di scarsa rilevanza economica, evidenziando come spesso l'attivazione della macchina giudiziaria per questioni di tal tipo determini costi eccessivi per l'Amministrazione finanziaria anche in considerazione degli importi irrisori che la stessa potrebbe riuscire a recuperare.

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono se e quali tempestive iniziative di competenza, anche di carattere normativo, si intendano adottare, o nello specifico, se non convenga sull'opportunità di prevedere:

a) una definizione agevolata strutturale delle liti tributarie pendenti, che consenta di evitare lo spreco di risorse, materiali e umane, reindirizzandole a questioni più rilevanti per l'erario e, al contempo, disintasare l'ingorgo della giustizia tributaria;

b) un passaggio obbligatorio per l'amministrazione finanziaria volto alla transazione fiscale ovvero « all'abbandono del contenzioso qualora l'importo oggetto del contenzioso sia talmente irrisorio che il recupero rappresenti per la macchina fiscale un maggior costo, in termini economici e di personale impiegato ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova, preliminarmente, ricordare che nel nostro ordinamento giuridico tributario sono presenti una serie di strumenti deflativi del contenzioso.

Alcuni di questi risultano attivabili *ante* causam, quali ad esempio l'accertamento con adesione, altri come la cosiddetta « me-

diazione », per le controversie fino a 50 mila euro, risultano, tra l'altro, procedure obbligatorie.

Inoltre, sono previsti istituti che permettono il raggiungimento di un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria anche successivamente all'instaurazione del contenzioso tributario, come la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Ciò premesso, si osserva che l'introduzione di una definizione agevolata strutturale delle liti tributarie pendenti, sul modello di quella disposta dall'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, appare contraddittoria, laddove si consideri che il modello di riferimento è per sua natura eccezionale e, per questo, incompatibile con l'ordinario presidio del dovere costituzionale di contribuzione (ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione) e con lo stesso diritto alla tutela giurisdizionale verso gli atti della Pubblica Amministrazione.

L'introduzione della misura auspicata potrebbe, inoltre, provocare una disparità di trattamento nei confronti dei contribuenti che assolvono i tributi in maniera ordinaria, disincentivando l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari e la *compliance* da parte dei contribuenti.

Peraltro, come anzidetto, la finalità deflattiva che siffatta proposta mira a conseguire trova già adeguata ed armonica regolamentazione nell'ordinamento tributario attraverso la previsione di numerosi istituti quali il ravvedimento operoso, l'adesione a comunicazioni di irregolarità, verbali, atti di contestazione o accertamenti, i già menzionati accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale in primo o secondo grado di giudizio. Tali strumenti, che prevedono una graduale attenuazione dell'entità della sanzione in capo al contribuente proprio in funzione del conseguente risparmio di risorse amministrative e giurisdizionali impegnate dall'Amministrazione, hanno già determinato nell'arco di pochi anni una drastica riduzione del numero e della durata delle controversie tributarie, che hanno oggi una durata media di circa due anni per la celebrazione e la conclusione dei due gradi di merito.

Quanto all'osservazione secondo cui sarebbe auspicabile « l'abbandono del contenzioso qualora l'importo oggetto del contenzioso sia talmente irrisorio che il recupero rappresenti per la macchina fiscale un maggior costo, in termini economici e di personale impiegato », deve sottolinearsi, preliminarmente, che gli organi tributari hanno il potere/dovere di applicare concretamente il tributo istituito sulla base di una norma di legge, e che tale potestà è sostanzialmente vincolata dalla legge, irrinunciabile e tendenzialmente indisponibile.

L'eventuale abbandono della pretesa tributaria da parte dell'Amministrazione finanziaria dovrebbe essere specificatamente previsto e disciplinato dalla legge.

Inoltre, una riforma della giustizia tributaria, che disponga il non luogo a procedere con ulteriori gradi di giudizio, allorquando il costo del contenzioso sia, per l'Amministrazione finanziaria, superiore al mancato incasso dell'imposta non pagata, paradossalmente potrebbe incentivare l'impugnazione dell'atto impositivo al fine di vederne caducata l'efficacia.

La valutazione circa l'opportunità di coltivare il contenzioso soggiace, comunque, a stringenti indicazioni di economicità, che precludono all'Amministrazione finanziaria, in molti casi, l'impugnazione in sede di legittimità, fatte salve le fattispecie che, per l'importanza o la potenziale diffusione del principio giuridico da salvaguardare, impongano valutazioni di ordine più generale, comunque esorbitanti rispetto alla singola controversia esaminata.

5-04654 Ungaro: Status di residenza fiscale dei cittadini italiani residenti all'estero trattenuti in Italia a causa dell'emergenza da COVID-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti osservano che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha spinto i Governi di molti Paesi ad adottare misure restrittive sulla libertà di circolazione, costringendo molte persone a trattenersi in un Paese diverso da quello in cui normalmente vivono.

Gli Onorevoli rilevano che tale circostanza potrebbe avere impatto sulla determinazione della residenza fiscale, spesso fondata sulla permanenza fisica della persona in un determinato luogo.

A tal proposito, gli Onorevoli segnalano che l'OCSE, in un documento pubblicato il 3 aprile 2020, ha invitato le amministrazioni e le autorità competenti a considerare la circostanza eccezionale, dovuta al Covid-19, per prevedere periodi più idonei nella valutazione dello stato di residenza. Alcuni Paesi, tra cui il Regno Unito, l'Irlanda e l'Australia, si sono già adoperati in tal senso.

A parere degli Interroganti appare, pertanto, utile e opportuno che, anche in Italia, vi sia un pronunciamento che recepisca tali misure eccezionali e che rimandi al 2021 l'applicazione della regola secondo la quale risulta acquisita la residenza fiscale in Italia, una volta trascorsi 183 giorni nel Paese.

Alla luce di quanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono « quali iniziative intenda adottare per garantire ai cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) di non vedere compromesso il proprio status di residenza fiscale all'estero, in ragione di un più prolungato periodo di permanenza in Italia nel corso del 2020, considerato che sia la mobilità nazionale che quella internazionale hanno risentito e continuano a risentire

delle misure di contenimento del Covid-19 ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova, preliminarmente, osservare che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR, « si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile ». I predetti requisiti sono tra loro alternativi per cui, ai fini della verifica della residenza fiscale, risulta sufficiente la sussistenza di uno solo di essi. Inoltre, tutti i requisiti devono risultare combinati con l'elemento temporale, inteso come perdurare delle situazioni giuridiche delineate per un periodo non inferiore a 183 giorni all'anno (184 giorni in caso di anno bisestile).

Le informazioni riguardanti i cittadini AIRE (data di iscrizione AIRE, Consolato di riferimento, indirizzo di residenza estera, e altro) vengono comunicate all'Anagrafe Tributaria dai comuni tramite l'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) oppure a seguito dell'invio, da parte del Ministero dell'interno, dei dati dell'AIRE centrale, una banca dati istituita presso lo stesso Ministero che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali.

Deve comunque precisarsi che l'iscrizione formale all'AIRE da parte di un cittadino italiano, infatti, non è elemento determinante e idoneo ad escludere la residenza fiscale in Italia qualora l'Amministrazione finanziaria accerti la sussistenza del requisito del domicilio (e/o della residenza).

Tanto premesso, le disposizioni contenute nelle vigenti Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, basate sul Modello di Convenzione fiscale dell'OCSE, regolano la potestà impositiva tra l'Italia e l'altro Stato contraente in relazione ai rispettivi residenti e ad una serie di tipologie reddituali, al fine di evitare fenomeni di doppia tassazione (nello Stato della fonte del reddito e nello Stato di residenza della persona).

Nei casi in cui una persona fisica sia considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, ai sensi delle rispettive normative domestiche, apposite disposizioni, generalmente contenute all'Articolo 4 delle Convenzioni, conformemente a quanto previsto dal Modello OCSE di Convenzione fiscale, individuano i criteri dirimenti (le cosiddette «tie-breaker rules ») al fine di stabilire la residenza della persona ai fini della Convenzione. Tale regole prendono in considerazione, nell'ordine, i criteri della disponibilità di un'abitazione permanente, il centro degli interessi vitali, il luogo in cui il soggetto soggiorna abitualmente, la nazionalità (quando non sia possibile stabilire la residenza in base a detti criteri, le autorità competenti degli Stati contraenti devono accordarsi al riguardo).

Nel documento OCSE del 3 aprile 2020 (« OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis »), citato dagli Onorevoli interroganti, il Segretariato OCSE effettua alcune considerazioni in relazione all'interpretazione di talune disposizioni dei trattati sulle doppie imposizioni, in considerazione della situazione emergenziale della pandemia, in un'ottica di neutralizzare il più possibile gli effetti delle misure di restrizione dovute alla crisi Covid in tale ambito, in modo che non ne derivino ulteriori aggravi per le amministrazioni fiscali e i contribuenti.

Nel documento viene trattata anche la problematica legata alle variazioni dello status di residenza per le persone fisiche.

Con riferimento alle ipotesi in cui una persona si sia temporaneamente allontanata dalla residenza abituale, e rimanga bloccata nel Paese « ospitante », a causa della situazione emergenziale della pandemia e conseguenti misure adottate dai Paesi, in tal modo conseguendo la residenza del Paese ospitante in base alla relativa legislazione domestica, il Segretariato OCSE esprime il parere che la situazione emergenziale non dovrebbe incidere sullo status precedente di residenza del soggetto ai fini del trattato.

Prendendo in considerazione il criterio del « soggiorno abituale », tra le citate « tie-breaker rules », viene, infatti, ricordato che, secondo il paragrafo 19 del Commentario OCSE all'Articolo 4, lo Stato nel quale si soggiorna abitualmente non può essere determinato soltanto prendendo in considerazione il numero dei giorni di presenza nel Paese in un dato periodo di riferimento, ma occorre anche valutare il carattere di « abitualità » del soggiorno, legato alla frequenza, durata e regolarità nella vita ordinaria del soggetto.

Nell'ambito della valutazione dello status di residenza di una persona fisica, l'OCSE invita, pertanto, le amministrazioni fiscali e le autorità competenti a tenere in considerazione il carattere di circostanza eccezionale rivestito dall'emergenza da COVID-19.

In sede di partecipazione ai lavori OCSE, l'Italia ha espresso al Segretariato OCSE parere favorevole alla pubblicazione di linee guida da parte dell'Organizzazione per la questione in esame.

In via di principio, deve sottolinearsi che, per l'applicazione dei trattati fiscali, nella situazione in esame possa trovare applicazione l'orientamento generale raccomandato dall'OCSE nella situazione « eccezionale » della pandemia, nel senso di « neutralizzare » quanto più possibile l'impatto delle misure di restrizione dovute alla crisi Covid, in modo da non gravare sugli adempimenti delle Amministrazioni fiscali e dei contribuenti, mantenendo ove possibile la disciplina convenzionale ordinaria anche durante l'emergenza Covid-19.

Di conseguenza, la circostanza per cui una persona fisica, non residente fiscalmente in Italia, sia stata costretta a prolungare il periodo di soggiorno in Italia a causa della circostanza straordinaria ed eccezionale della pandemia, indipendentemente dalla volontà del soggetto, dovrebbe essere tenuta in considerazione, al fine di stabilire per detta persona una variazione di residenza ai fini del trattato (con particolare riferimento al citato criterio del « soggiorno abituale »).

In linea con l'orientamento sopra rappresentato sono stati già conclusi accordi con le Autorità competenti di alcuni Paesi, finalizzati a risolvere le problematiche interpretative, in relazione alle disposizioni convenzionali sul lavoro dipendente, con riferimento alla tassazione delle remunerazioni percepite dai lavoratori frontalieri che svolgono l'attività lavorativa in modalità agile, a causa delle misure per la pandemia da Covid-19.

In particolare, si fa riferimento agli accordi interpretativi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, rispettivamente, con l'Austria, in vigore dal 27 giugno 2020, con la Francia, vigente dal 24 luglio 2020, e con la Svizzera, in vigore dal

20 giugno 2020, i quali consentono che, nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori frontalieri, continuino ad applicarsi le specifiche disposizioni convenzionali, anche se gli stessi, a causa dell'emergenza epidemiologica, non oltrepassano più abitualmente la frontiera o, comunque, svolgono la propria attività lavorativa in uno Stato diverso da quello di residenza fiscale.

Infine, è opportuno evidenziare che gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, per quanto di competenza, confermano la loro disponibilità ad assicurare la trattazione di procedure amichevoli con le autorità dei Paesi interessati, ove siano rilevati casi di difficoltà o dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione di specifiche disposizioni contenute nelle Convenzioni sulle doppie imposizioni, in considerazione delle circostanze verificatesi con l'emergenza sanitaria ancora in corso.

5-04792 Foti: Iniziative per l'estensione al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per i canoni di locazione commerciale e gli affitti d'azienda.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se il Governo intenda prevedere l'estensione al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per i canoni di locazione commerciale e degli affitti d'azienda, in considerazione delle perduranti difficoltà economiche in cui versano le imprese del commercio e i proprietari di immobili.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – introdotto dall'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 e, successivamente, modificato dall'articolo 77 del decreto-legge n. 104 del 2020 – spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, nella misura del 60 per cento dei canoni mensili di locazione, di *leasing* o di concessione e del 30 per cento dei canoni di affitto d'azienda di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività.

Il predetto credito d'imposta è commisurato all'importo del canone corrisposto con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, a condizione che si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Per le strutture turistico-ricettive il credito d'imposta spetta fino al 31 dicembre 2020 e, relativamente all'affitto d'azienda, è commisurato al 50 per cento del canone versato.

L'agevolazione in argomento è riconosciuta, altresì, agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, nella misura ridotta del 20 per cento dei canoni mensili di locazione e del 10 per cento dei canoni di affitto d'azienda, nonché, indipendentemente dal volume di ricavi registrato nel periodo d'imposta precedente, alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator.

In relazione all'agevolazione in argomento, l'articolo 122 del citato decretolegge n. 34 prevede – per i soggetti beneficiari – la possibilità di optare, fino al 31 dicembre 2021, in luogo della fruizione diretta del credito d'imposta, per la cessione dello stesso, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, nonché agli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Da ultimo, si segnala che, al fine di sostenere gli operatori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal Governo con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia « Covid-19 », con i decreti-legge n. 137 del 2020 (articolo 8) e n. 149 del 2020 (articolo 4) il credito d'imposta de quo è stato esteso per tali soggetti - indipendentemente dall'ammontare di ricavi dell'esercizio precedente anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 con la facoltà, relativamente al canone di dicembre, di procedere al relativo versamento anche nell'anno 2021.

Tanto premesso, si rappresenta che sono allo studio del Governo alcune disposizioni normative volte ad ampliare, compatibilmente con le risorse disponibili, la platea dei beneficiari del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d azienda.

Deve, inoltre, evidenziarsi che il credito d'imposta *de quo* è stato notificato alla Commissione europea e da questa autorizzato con decisioni C(2020) 4447 final del 26 giugno 2020 e C(2020) 7595 final del 28 ottobre 2020, nel rispetto di quanto previ-

sto dalla Comunicazione del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, e successive modifiche, recante il « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » (cosiddetto « *Temporary Framework* »), e che, pertanto, ogni modifica che dovesse essere apportata allo stesso necessita di essere notificata e autorizzata dall'Esecutivo europeo.

5-04996 Fragomeli: Applicazione delle norme sulle detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica alla realizzazione di opere destinate al superamento o alla eliminazione di barriere architettoniche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, fa riferimento alle disposizioni introdotte dall'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) che consentono, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o di sconti sui corrispettivi, prevedente la possibilità di cessione del credito d'imposta, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti tributari.

A tal proposito, l'Onorevole chiede, in particolare, di sapere se la cessione del credito d'imposta sia applicabile anche alle prestazioni, con Iva al 4 per cento, di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 121, comma 2, del decretolegge n. 34 del 2020, nell'introdurre la facoltà per il contribuente, di esercitare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, l'opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, limita tale facoltà ai soli interventi riconducibili ad una delle previsioni richiamate espressamente dal comma 2 dello stesso articolo 121.

Ne consegue che, in linea generale, per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche non è possibile esercitare l'opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 121 in quanto tali interventi sono previsti dalla lettera *e*) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che non rientra tra le previsioni richiamate dal citato comma 2 dell'articolo 121.

Tuttavia, se, tra gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, ve ne sono alcuni che possono qualificarsi, ai sensi dell'articolo 16-bis, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come interventi di manutenzione straordinaria su singole unità immobiliare o di manutenzione sulle parti comuni dell'edificio, in relazione agli stessi è possibile avvalersi, a prescindere dalle specifiche finalità dell'intervento, dell'opzione prevista dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	48
5-05113 Frassinetti ed altri: Sui docenti precari delle istituzioni AFAM che hanno prestato servizio nei corsi di base o preaccademici	49
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	51
5-05114 Melicchio ed altri: Sul personale precario dell'Istituto nazionale di fisica nucleare .	49
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	52
5-05115 Belotti ed altri: Sulle attività di ricerca dei dottorandi durante la pandemia	49
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	53
5-05116 Toccafondi: Sul Polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino	50
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	54
5-05117 Fusacchia: Sulle attività di ricerca di docenti, ricercatori, dottorandi e studenti di area umanistica durante la pandemia	50
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	56
5-05118 Piccoli Nardelli ed altri: Sull'esistenza o meno di obblighi di residenza nella sede universitaria gravanti sui docenti universitari	50
ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)	57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 3 dicembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 3 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato

per l'università e la ricerca Giuseppe De Cristofaro.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Vittoria CASA, *presidente*, comunica che la pubblicità della seduta sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05113 Frassinetti ed altri: Sui docenti precari delle istituzioni AFAM che hanno prestato servizio nei corsi di base o preaccademici.

Paola FRASSINETTI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe DE CRISTO-FARO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Carmela BUCALO (FDI), replicando, in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, accoglie con favore la risposta del Governo. Sottolinea che i corsi di formazione musicale di base non sono nati contra legem, ma sulla base della riforma delle istituzioni del sistema dell'alta formazione artistica e musicale, avviata dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508. Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla legge di riforma, i conservatori e gli istituti pareggiati hanno preparato corsi di formazione musicale di base per preparare gli allievi ad accedere ai corsi di 1° e di 2° livello. Tali corsi sono diventati parte integrante dell'offerta formativa di questi istituti e rappresentano per essi la garanzia dell'accesso di un maggior numero di studenti ai predetti corsi di 1° e di 2° livello. Gli insegnanti dei corsi di base sono tratti da graduatorie di docenti selezionati attraverso concorsi pubblici. Molti di loro hanno svolto numerosi anni di servizio effettivo e di fatto lavorano in questa condizione di assenza di tutele da anni, accanto a colleghi con contratti di lavoro. Si dice soddisfatta perché il Ministero annuncia di voler intervenire a favore di questi lavoratori precari, ai quali è essenziale riconoscere il servizio prestato.

5-05114 Melicchio ed altri: Sul personale precario dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Alessandro MELICCHIO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe DE CRISTO-FARO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Alessandro MELICCHIO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e ringrazia il rappresentante del Governo per l'attenzione che sta dando al problema e per l'impegno a verificare i numeri effettivi dei ricercatori stabilizzati e da stabilizzare nell'Istituto nazionale di fisica nucleare. Ricorda che il decreto-legge n. 75 del 2017, all'articolo 20, nel dettare misure per la stabilizzazione dei ricercatori, ha introdotto una distinzione tra i ricercatori a tempo determinato e i ricercatori cosiddetti atipici. Nella maggior parte degli enti di ricerca, i ricercatori a tempo determinato sono stati quasi tutti stabilizzati, a differenza dei ricercatori atipici. Fa però presente che – come è esperienza comune di chi lavora in questo campo – i ricercatori a tempo determinato e i titolari di assegni di ricerca di fatto svolgono in tutti i laboratori e centri di ricerca lo stesso lavoro, con le stesse mansioni e le stesse responsabilità. Non è quindi accettabile che si discrimini tra le due figure di ricercatori ai fini della loro stabilizzazione. Esorta il Governo a farsi parte attiva affinché tutti gli enti di ricerca rispettino le indicazioni venute dal Parlamento per la piena stabilizzazione di tutti i ricercatori precari.

5-05115 Belotti ed altri: Sulle attività di ricerca dei dottorandi durante la pandemia.

Luca TOCCALINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Giuseppe DE CRISTO-FARO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Luca TOCCALINI (LEGA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Fa presente che il decreto-legge cosiddetto « Rilancio » non contiene però misure per i dottorandi del 34° e del 35° ciclo. Comprende la situazione rappresentata dal sottosegretario, ma fa presente che la soluzione – se la si vuole trovare – è a dispo-

sizione. Il suo gruppo ha presentato sul tema emendamenti al disegno di legge di bilancio. È sufficiente approvarli per risolvere entro la fine dell'anno i problemi dei dottorandi che vogliono studiare e ricercare.

5-05116 Toccafondi: Sul Polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe DE CRISTO-FARO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Gabriele TOCCAFONDI (IV), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. La prima parte della quale fornisce un quadro chiaro del livello di eccellenza del Polo di Sesto Fiorentino. Concorda sul fatto che l'attenzione che il Governo riserva al Polo è attestata dal livello degli investimenti. Resta però il problema del collegamento con il territorio, che è inesistente. Ritiene paradossale la situazione: di fatto il Polo è come un corpo estraneo rispetto al territorio in cui è inserito. Chiede al rappresentante del Governo di farsi parte attiva per fare in modo che possano costituirsi rapporti di collaborazione tra il Polo e le istituzioni del territorio.

5-05117 Fusacchia: Sulle attività di ricerca di docenti, ricercatori, dottorandi e studenti di area umanistica durante la pandemia.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-IE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe DE CRISTO-FARO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-IE), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per quanto sta facendo e ha

fatto anche in relazione al tema di cui tratta la sua interrogazione. Prende atto che il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri potrebbe dare soluzione al problema da lui evidenziato. Fa presente che sarebbe soddisfatto se il decreto ripristinasse sul punto di interesse le previsioni contenute in precedenti decreti e non confermate nell'ultimo. Si augura che il nuovo decreto mostrerà segni di attenzione alla comunità di studiosi e studenti di area umanistica e chiede al rappresentante del Governo di farsi parte attiva presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per fare in modo che il nuovo decreto in corso di preparazione in queste ore contenga misure risolutive del problema da lui evidenziato, che, seppure minore rispetto alle altre questioni che il decreto dovrà affrontare, è tuttavia cruciale per la comunità in questione.

5-05118 Piccoli Nardelli ed altri: Sull'esistenza o meno di obblighi di residenza nella sede universitaria gravanti sui docenti universitari.

Pietro NAVARRA (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Giuseppe DE CRISTO-FARO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Pietro NAVARRA (PD), replicando, prende atto che la risposta del Governo conferma che con l'abrogazione dell'articolo 7 della legge n. 311 del 1958 il legislatore ha chiaramente manifestato la volontà di far venire meno l'obbligo di residenza risalente al 1933. Sottolinea che l'abrogazione dell'obbligo è misura utile per le università, in quanto favorisce la mobilità dei professori universitari, che è essenziale per la qualità della ricerca.

Vittoria CASA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

5-05113 Frassinetti ed altri: Sui docenti precari delle istituzioni AFAM che hanno prestato servizio nei corsi di base o preaccademici.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

La legge n. 205 del 2017 – che disciplina le modalità di accesso alle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi nelle istituzioni AFAM – non annovera il servizio prestato nei corsi « di base » o « pre-accademici », oggi divenuti propedeutici in base all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 60 del 2017.

La *ratio* di tale esclusione risiede, evidentemente, nella considerazione che, ai fini di una operazione di « stabilizzazione », l'accesso alle graduatorie deve necessariamente dipendere dal possesso di una sufficiente qualificazione didattica, che si assume posseduta da chi ha insegnato per un significativo numero di anni al medesimo livello previsto per il ruolo cui concorre.

È necessario ricordare, a tal riguardo, che i corsi « pre-accademici » sono corsi che, per loro natura, sono orientati a fornire agli studenti una formazione finalizzata all'ingresso ai corsi dell'Alta Formazione Musicale, in quanto rivolti ad alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore.

Va detto chiaramente, dunque, che sulla base della normativa vigente in tema di reclutamento non risulta possibile procedere alla stabilizzazione dei docenti precari che hanno prestato servizio nei corsi « preaccademici » o propedeutici, poiché l'attuale quadro normativo non prevede l'esistenza di cattedre di ambito pre-accademico o propedeutico nelle dotazioni organiche delle Istituzioni AFAM.

Il Ministero, essendo ben consapevole della problematica in argomento, sta lavorando attivamente affinché, attraverso un necessario percorso di riforma, possa darsi una prospettiva ai precari « pre-accademici »: a tal fine, infatti, come necessaria « precondizione » di qualsivoglia intervento, il Ministero ha promosso, nel DDL bilancio, un importante ampliamento degli organici, che potrà mettere le basi per inserire successivamente nella dotazione organica delle istituzioni le cattedre relative ai corsi propedeutici.

Ciò, tuttavia, potrà avvenire solo dopo che il contratto collettivo, con il previo accordo con le rappresentanze sindacali, abbia previsto una apposita fascia di docenza per i corsi « pre-accademici »: in esito a ciò si potrà, dunque, immaginare una norma per la stabilizzazione dei docenti precari dei corsi pre-accademici.

In conclusione, desidero far presente che tale prospettiva potrà essere favorita dal processo di riforma delle istituzioni AFAM che si è attivato, immediatamente dopo l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, per volontà del Ministro Manfredi. Al riguardo i primi passi sono già evidenti nelle previsioni dell'attuale legge di bilancio nonché nell'attivazione presso il Ministero di un Tavolo tecnico che si pone come obiettivo quello di formulare proposte concrete e fattive volte al rinnovamento dell'intero sistema dell'alta formazione artistica, coreutica e musicale. In tale contesto troverà sicuramente il suo posto anche la questione del corretto inquadramento e regolamentazione dei corsi base o preaccademici la cui valenza è ben nota a questo dicastero.

5-05114 Melicchio ed altri: Sul personale precario dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli onorevoli interroganti poiché con il loro quesito mi permettono di informare che il Ministero sta seguendo con particolare attenzione, proprio in queste settimane, il tema del precariato degli enti di ricerca in merito al quale sta svolgendo, attraverso i propri uffici, una attenta mappatura del fenomeno.

In questo contesto, con particolare riferimento allo specifico quesito posto – e, dunque, con riguardo all'INFN – possono dunque fornirsi i seguenti elementi informativi, che sono stati prodotti direttamente dall'ente.

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il Consiglio Direttivo dell'INFN, in data 27 luglio 2018, ha approvato la graduatoria e disposto la relativa assunzione di 94 unità di personale tecnico amministrativo e di 76 unità di personale ricercatore e tecnologo.

Il costo totale di tali stabilizzazioni, pari a 7.665.000 euro, è stato finanziato, a partire dal 2019, per 4.400.000 euro da un finanziamento straordinario del MIUR e, mentre per i restanti 3.265.000 euro, esso grava sul bilancio dell'Ente.

A seguito del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, articolo 6, comma 1, così come modificato dalla legge di conversione n. 159 del 20 dicembre 2019 che ha definito nuovi e differenti requisiti di partecipazione alle procedure per il superamento del precariato, l'Ente, con delibera del 31 gennaio 2020, ha avviato le procedure per il superamento del precariato del personale nei profili di tecnici, amministrativi, tecnologi e ricercatori, stabilendo che tali procedure sarebbero state effettuate, con prio-

rità per il personale in servizio alla data del 22 giugno 2017.

In relazione a questa seconda finestra di stabilizzazione, essendo i dati pervenuti ancora in via di consolidamento, ho voluto chiedere, questa mattina, agli Uffici del Ministero una verifica puntuale sugli stessi, in esito alla quale sarà mia cura informare gli Onorevoli interroganti anche attraverso un ulteriore atto ispettivo sull'argomento.

Dal quadro rappresentato dall'Ente emerge, dunque, la presenza di ulteriori costi – rispetto alla sola partita stipendiale – connessi alla stabilizzazione del personale in questione che gravano sui bilanci degli enti di ricerca.

Tanto premesso, tenuto conto della complessità della questione, è intendimento del Ministero individuare un percorso che, pur in coerenza con la particolare autonomia di tali enti, possa portare ad un giusto equilibrio tra le legittime aspirazioni del personale della ricerca e l'interesse pubblico a garantire la piena funzionalità degli enti, a beneficio dello sviluppo e del progresso delle attività di ricerca.

In tale percorso siamo certi che, anche grazie alle sollecitazioni del Parlamento, si possano individuare non solo le più idonee soluzioni di merito ma anche le risorse economiche necessarie a completare il cennato quadro di stabilizzazioni ed a garantire, al contempo, la sostenibilità dei bilanci degli enti, ai quali il Paese chiede, con sempre maggiore sollecitudine, un contributo essenziale per il proprio progresso materiale, sociale ed economico: sostenibilità che, è bene rammentare, serve anche a tutela del personale già in servizio presso gli stessi enti.

5-05115 Belotti ed altri: Sulle attività di ricerca dei dottorandi durante la pandemia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Va detto subito che il Governo si è fatto carico della problematica della proroga dei dottorati fin da subito, promuovendo una specifica misura nell'ambito del c.d. decreto rilancio, proprio in ragione delle limitazioni conseguenti alla crisi epidemiologica in atto alle quali fa riferimento l'onorevole interrogante.

Prima di valutarne le ulteriori applicazioni, declinate al rinnovato contesto emergenziale in corso atto, occorre soffermarsi, preliminarmente, sull'impatto che tale misura ha avuto in modo da poterne valutare l'efficacia.

Infatti, secondo i dati ottenuti dal monitoraggio dei dottorandi con borsa di studio, inseriti nell'Anagrafe nazionale degli studenti (ANS), appartenenti al 33° ciclo (2017-2018), che hanno già richiesto la proroga bimestrale e che avrebbero terminato il ciclo nell'anno accademico 2019/2020, risulta che hanno richiesto la proroga solo 4.565 unità che rappresentano circa il 63 per cento del totale, pari a 7.258 unità.

Il Ministero è conscio del fatto che la prosecuzione dello stato di emergenza ha fatto sorgere la necessità di un'ulteriore proroga, non solo per i dottorandi ma anche per le altre misure messe in atto per fronteggiare la crisi. Tuttavia, si è valutato che la scelta migliore fosse quella di attendere i dati relativi alla prima proroga in modo da poter calibrare la misura ed evitare sprechi, atteso che, naturalmente, non tutti i dottorandi nutrono il medesimo interesse o la medesima necessità nei confronti di una proroga.

Dunque, sulla base di quanto emerso, è in corso presso gli uffici del Ministero, proprio in questi giorni, l'individuazione delle iniziative necessarie che possano consentire una ulteriore proroga a coloro i quali hanno aderito alla prima: misura, questa, che lungi dal risultare insufficiente, ha, come dimostrano i dati sopra menzionati, assicurato l'opportunità della proroga a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta.

In relazione alla scelta di prevedere il beneficio per i soli dottorandi del 35° ciclo, bisogna tenere presente che essa risulta assolutamente ragionevole, atteso che ci si sta riferendo ai titolari di borsa di dottorato che avrebbero dovuto concludere il percorso nell'anno accademico 2019/2020 e che, quindi, possono aver ricevuto un pregiudizio nella prosecuzione dell'attività di ricerca nel momento più significativo – ovvero quello coincidente alla conclusione ed alla definizione della tesi.

Per i dottorandi dei cicli successivi, dunque, è ragionevole valutare la necessità di una proroga, ed eventualmente di calibrarla, al momento opportuno, sia in relazione all'eventuale protrarsi dello stato di emergenza sia per quanto riguarda ulteriori misure per il recupero delle attività perdute.

Infine, colgo l'occasione per portare all'attenzione degli onorevoli interroganti, che
per i « Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale » finanziati a valere del
Pon Ricerca e Innovazione 2014-2020, il
Ministero ha predisposto una apposita Circolare, recante le modalità di svolgimento
relative a periodo estero e impresa in *smart- working*, grazie alla quale si è reso possibile
coordinare le modalità di svolgimento di
questi dottorati con le limitazioni poste in
essere per fronteggiare la pandemia.

5-05116 Toccafondi: Sul Polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Il Polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino costituisce, al contempo, un centro universitario di prestigio e un luogo di ricerca di valore internazionale.

In esso, infatti, trovano collocazione le sedi dei dipartimenti di Fisica e astronomia, di Chimica, di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino, di Biologia, di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'ambiente dell'Università di Firenze così come vi risiede l'Incubatore Universitario Fiorentino (IUF).

Per ciò che concerne in particolare le attività di ricerca, nel cosiddetto « Campus Scientifico » trovano sede la Sezione di Firenze dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che, grazie ad una collaborazione periodicamente rinnovata, collabora strettamente con il Dipartimento di Fisica dell'Università sia per quanto riguarda la didattica, sia per ciò che concerne la ricerca. L'edificio che ospita i laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, è anche sede del Laboratorio di Tecniche Nucleari per l'Ambiente ed i Beni Culturali.

Anche il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha al suo interno un'Area di Ricerca con numerosi laboratori e infrastrutture afferenti a diversi dipartimenti del Consiglio.

Nel Polo ha sede altresì il laboratorio europeo di spettroscopia non lineare, definito anche LENS, centro di ricerca interdisciplinare italiano istituito nel 1991 presso l'Università di Firenze che, ad oggi, rappresenta un punto di riferimento a livello europeo per la ricerca nel campo dell'ottica basata su un approccio multidisciplinare alla fisica fondamentale.

E, ancora, ritroviamo nel Polo scientifico il Laboratory for Genomics and Post

Genomics (GENEXPRESS) che, come laboratorio della sezione di genetica agraria dell'Università di Firenze, ospita e promuove attività di ricerca, progetti di genomica e post genomica, con particolare attenzione alle applicazioni in agricoltura e ambiente.

Nel Polo pertanto, coesistono e collaborano in stretta sinergia le più importanti componenti pubbliche del sistema universitario e della ricerca.

La concentrazione di competenze scientifiche, di attività di ricerca e di didattica rappresenta, dunque, una realtà sulla quale il Ministero da sempre ha inteso investire.

Tra gli investimenti più recenti sono, infatti, da menzionare le risorse destinate al LENS che riceve un finanziamento di 700 mila euro attraverso l'Università di Firenze e un ulteriore finanziamento annuale di 400 mila euro, tramite il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Così come è utile menzionare un importante investimento per il Centro di Risonanze Magnetiche (CERM), che è destinatario di un finanziamento di 2 milioni di euro, grazie al quale si è reso possibile, fra l'altro, installare lo strumento di risonanza magnetica nucleare più moderno e potente a livello mondiale.

Inoltre, la collaborazione fra il LENS e l'Area di ricerca del CNR sta dando luogo alla concreta realizzazione di investimenti di 3,5 milioni di euro per la costruzione dell'infrastruttura di Simulazione Quantistica-PASQUA anche con l'obiettivo di rendere più competitivo il Polo di Sesto Fiorentino nell'intercettare le ingenti risorse messe a disposizione dall'Unione europea con il Programma Digital Europe.

Sulla base delle suesposte informazioni, si vuole, in conclusione, attestare quanto il Governo e il Ministero, pur nel rispetto dell'autonomia riconosciuta dalla legge alle Università e agli Enti di ricerca, intendano valorizzare quella che rappresenta la *mission* nonché l'obiettivo principale di tutte le attività espletate all'interno di questo Polo – che si auspica,

possa a livello territoriale, trovare la medesima considerazione da parte degli enti deputati a mantenerne l'eccellenza sotto tutti gli altri aspetti non strettamente pertinenti alla competenza del Governo centrale.

5-05117 Fusacchia: Sulle attività di ricerca di docenti, ricercatori, dottorandi e studenti di area umanistica durante la pandemia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con il suo quesito l'onorevole interrogante tocca un argomento su cui il Ministero è al lavoro proprio in questi giorni.

È noto a tutti come le misure restrittive che hanno doverosamente coinvolto in questo anno anche il mondo dell'università e della ricerca abbiano richiesto l'adozione di misure speciali affinché non si determinassero pregiudizi né per l'attività formativa e della didattica né per il prosieguo dell'attività di ricerca.

La capacità di risposta di questo « mondo » – che ha già nel suo patrimonio genetico la naturale inclinazione all'innovazione – è sotto gli occhi di tutti: con sempre maggiore soddisfazione si registrano quotidianamente, infatti, sia i risultati della « riconversione » della didattica universitaria in DAD sia i progressi della ricerca scientifica e tecnologica – che sta continuando a dare lustro al nostro paese.

Il tema sollevato dall'onorevole interrogante tocca, tuttavia, un ambito che è risultato particolarmente condizionato dalle predette misure restrittive e che abbisogna tuttora di misure specifiche per essere tutelato.

Voglio comunque innanzitutto ricordare che, grazie all'elevata risposta organizzativa dei nostri atenei, già immediatamente dopo il primo *lockdown* e a tutt'oggi si è reso possibile rendere in buona parte fruibili i principali «luoghi della ricerca »: a titolo di esempio, mi piace rimarcare, infatti, che si è reso possibile tenere aperte le biblioteche universitarie anche quando i DPCM prevedevano la chiusura delle bi-

blioteche, dei musei e degli altri luoghi di cultura.

Cionondimeno la particolare condizione di chi svolge attività di ricerca negli ambiti delle discipline umanistiche – le quali, più di altre, necessitano della consultazione di fonti e risorse (non solo bibliografiche) non accessibili da remoto – ha spinto il Ministero dell'università e della ricerca a farsi promotore di misure specifiche quali, ad esempio, la proroga dei corsi di dottorato e degli assegni di ricerca (mi riferisco alle misure introdotte con il c.d. Decreto rilancio) di cui ne hanno beneficiato, come risulta dai dati in nostro possesso, gli operatori di tali settori scientifico-disciplinari.

Ebbene, proprio in questi giorni, alla luce del protrarsi dell'emergenza epidemiologica, il Ministero sta valutando le ulteriori possibili iniziative, sia di natura amministrativa che normativa, per assicurare continuità all'attività di ricerca – in particolare – dei dottorandi, ai quali, in ragione delle peculiarità di taluni settori scientifici, è resa più gravosa la conclusione del percorso di ricerca.

Sul punto specifico richiamo ad altra Interrogazione illustrata in questa sede.

La stessa attenzione sarà, inoltre, rivolta in sede di adozione del prossimo DPCM – la cui definizione è prevista proprio per oggi – essendo intendimento del Ministero individuare un ulteriore, migliore punto di equilibrio tra le indefettibili esigenze di sicurezza sanitaria e l'interesse a rendere più fruibili, con mirati interventi, gli spazi della ricerca, a beneficio, in particolare, dei « ricercatori » delle materie umanistiche.

5-05118 Piccoli Nardelli ed altri: Sull'esistenza o meno di obblighi di residenza nella sede universitaria gravanti sui docenti universitari.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Desidero ringraziare gli onorevoli interroganti poiché con il loro quesito consentono di fare chiarezza su una disposizione molto significativa, approvata dal Parlamento in sede di conversione del c.d. decreto semplificazioni, e, dunque, attualmente in fase di prima applicazione.

Gli interroganti correttamente riferiscono che con l'articolo 19, comma 1-ter del decreto-legge 76/2020, si è provveduto ad abrogare l'articolo 7 della legge n. 311 del 1958, che ancora prevedeva l'obbligo di residenza per i professori universitari nella località sede dell'università.

La disposizione legislativa espressamente abrogata con tale recente intervento del Parlamento era, invero, meramente riproduttiva di una più risalente norma di legge (l'articolo 86 del Regio decreto n. 1592 del 1933) di cui riportava meri adeguamenti formali e lessicali in ragione del radicale mutamento ordinamentale intervenuto a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione – che, come noto, alle Università (e altre istituzioni di alta cultura) ha riservato un particolare regime di autonomia.

Tanto premesso, venendo subito al punto, è corretto ritenere che per effetto della recente abrogazione dell'articolo 7 della legge n. 311 del 1958, si sia determinato l'effetto abrogativo tacito anche della più risalente norma di legge del 1933.

Tali disposizioni, infatti, per quanto adottate in contesti istituzionali diversi, hanno

regolato nel medesimo modo la stessa fattispecie.

A riprova della identità del contenuto normativo delle due disposizioni soccorre, infatti, una piana rilettura delle stesse, le quali articolano allo stesso modo non solo il precetto normativo di fondo (l'obbligo di residenza) ma anche l'ipotesi subordinata di deroga a tale principio (la possibilità di « autorizzazione in deroga » da parte del Rettore).

Sulla base di quanto detto, tenuto conto dell'effetto normativo innovativo determinato dall'abrogazione della più recente disposizione contenente il principio di cui si parla, ne discende agevolmente l'applicazione del meccanismo di abrogazione tacita, come indicato dall'articolo 15 delle c.d. preleggi.

Va peraltro rammentato che l'esigenza di abrogazione delle cerniate disposizioni discende - anche e soprattutto - dalla volontà di armonizzare la disciplina inerente lo stato giuridico dei professori universitari a quella degli altri pubblici dipendenti (per i quali si era già provveduto ad abrogare simili disposizioni), nonché di rendere la normativa primaria coerente sia con quella comunitaria in tema di libera circolazione (direttiva 2004/38/CE), sia con i principi costituzionali di cui all'articolo 3 in tema di disparità di trattamento fra dipendenti pubblici, e con quelli di cui all'articolo 16 in tema di libertà di soggiorno dei cittadini.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti	
dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato	
dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame e conclusione - Relazione	
favorevole)	58
ALLEGATO 1 (Relazione approvata)	60
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.	
Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame e conclusione - Parere	
favorevole)	59
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	61

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico Stefano Buffagni.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2020.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che alla scadenza del termine, fissato alle ore 15 di lunedì 30 novembre, non sono stati

presentati emendamenti al disegno di legge di delegazione europea 2019-2020.

Diego ZARDINI (PD), relatore, formula una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 1). Ringrazia, inoltre, i commissari che hanno voluto fornire spunti e riflessioni anche su problematiche che probabilmente la Commissione dovrà affrontare più compiutamente in sede di esame degli emendamenti al disegno di legge in oggetto che saranno trasmessi, per competenza, alla Commissione attività produttive, commercio e turismo da parte della XIV Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di relazione sul disegno di legge C. 2757 Governo, approvato dal Senato (vedi allegato 1).

La Commissione delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, il deputato Diego Zardini quale relatore presso la XIV Commissione.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2020.

Diego ZARDINI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 13.55.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La X Commissione Attività produttive,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2757 Governo, approvato dal Senato, « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 »;

premesso che la legge di delegazione europea 2019-2020 conferisce deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;

rilevato che l'articolo 5 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II), sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

rilevata la necessità che il criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera ee) sia esercitato nel rispetto del principio di precauzione nonché della normativa europea in materia e, in particolare, della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e del regolamento delegato (UE) 2019/807 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio ILUC per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, sia per ciò che attiene ai criteri per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC:

valutato favorevolmente l'articolo 6 che detta principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, in materia di mercato interno, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci, garantendo alle medesime autorità l'indipendenza, le risorse e i poteri di esecuzione e sanzione necessari per affrontare efficacemente gli accordi e le pratiche delle società che limitano la concorrenza all'interno della propria giurisdizione;

preso atto che l'articolo 12, modificato dal Senato, detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che promuove l'accesso ai mercati dell'energia elettrica, lo sviluppo dell'autoconsumo e la diffusione dei sistemi di accumulo, tra cui quelli di ricarica dei veicoli elettrici;

rilevato che l'articolo 19 prevede la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricità e al regolamento (UE) 2109/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica;

preso atto che l'articolo 22, introdotto dal Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e consideratone il ruolo strategico nell'ambito della cosiddetta economia circolare,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3.

PARERE APPROVATO

La X Commissione Attività produttive,

esaminato, per le parti di competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

62

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del professor Carlo Gaudio, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del professore medesimo a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (nomina n. 66)	62
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del professor Carlo Gaudio a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Nomina n. 66 (Seguito esame di sensi	

dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 dicembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, del professor Carlo Gaudio, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del professore medesimo a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (nomina n. 66).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.10.

Proposta di nomina del professor Carlo Gaudio a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Nomina n. 66.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 novembre 2020.

Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva, hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 24 novembre scorso la relatrice, onorevole Gadda, ha svolto la relazione introduttiva e che nell'odierna mattinata la Commissione ha svolto l'audizione del professor Gaudio.

Maria Chiara GADDA (IV), *relatrice*, anche alla luce dell'audizione del professor Gaudio, formula una proposta di parere favorevole sulla nomina in oggetto.

Antonella INCERTI (PD) dichiara il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Sottolineata l'importanza dell'attività svolta dai Centri di ricerca del CREA, evi-

denzia la particolare rilevanza delle funzioni attribuite al Presidente dell'Ente, testimoniata, a suo avviso, anche dall'avvenuta presentazione di *curricula* di grande spessore in risposta all'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse al conferimento del predetto incarico indetto dal MIPAAF.

Nel manifestare fiducia al professor Gaudio per l'attività che questi potrà svolgere come Presidente del CREA, coglie l'occasione per sottolineare la necessità che il CREA svolga un ruolo da protagonista nella ricerca e nell'analisi economica del settore agroalimentare, partendo, innanzitutto, dalla valorizzazione delle elevate professionalità presenti al suo interno. Rammenta, a tal proposito, gli importanti risultati raggiunti dai ricercatori del CREA, riconosciuti a livello internazionale, nell'ambito, ad esempio, della genomica sia vegetale sia animale.

Evidenzia, inoltre, la grande opportunità che il CREA deve cogliere per inserirsi nelle strategie delineate a livello europeo con il Green New Deal e, più in generale, con il processo di trasformazione ecologica del settore agroalimentare. In tale contesto, occorre, a suo avviso, favorire la massima collaborazione tra il CREA e il Consiglio nazionale delle ricerche e gli istituti di ricerca degli altri Paesi. È necessario altresì che l'organo di vertice del CREA assicuri un efficace coordinamento delle attività svolte dalle strutture territoriali dell'Ente, che gestiscono la domanda di ricerca a livello locale, nonché il potenziamento del trasferimento tecnologico nell'ambito dei diversi territori.

Auspica, infine, che vi sia un'interlocuzione stretta e diretta del Presidente del CREA con il Parlamento, che ritiene utile anche ai fini dell'esercizio della funzione legislativa nel settore agroalimentare.

Filippo GALLINELLA, presidente, avverte, quindi, che si passerà alla votazione

della proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice sulla proposta di nomina del professor Carlo Gaudio a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Comunica che sono in missione i deputati Bubisutti, Liuni e Schullian.

Indice quindi la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	34
Votanti	30
Astenuti	4
Maggioranza	16
Hanno votato si 27	7

Hanno votato no 3

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Baroni Anna Lisa, Benedetti, Cadeddu, Cappellani, Caretta, Cassese, Cenni, Ciaburro, Cillis, Critelli, Del Sesto, Fornaro, Frailis, Gadda, Gagnarli, Galizia, Gallinella, Incerti, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Martina, Marzana, Nevi, Parentela, Pignatone, Savino Sandra, Scoma, Spena.

Si sono astenuti deputati: Gastaldi, Golinelli, Loss e Viviani.

Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE:

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	64
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)	72
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Seguito dell'esame e rinvio)	65
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 208 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)	65
Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 209 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)	67
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 211 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)	69
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei	

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari europei, Laura Agea.

La seduta comincia alle 13.40.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

70

71

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 novembre scorso il relatore, Piero De Luca, ha svolto la relazione introduttiva.

Segnala quindi che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Esteri, Difesa (favorevole con osservazione), Bilancio, Finanze, Cultura (favorevole con osservazioni), Ambiente, Trasporti, Lavoro, Affari sociali e Agricoltura, mentre al momento non è ancora pervenuta la relazione della X Commissione attività produttive che risulta convocata sul punto nella giornata odierna.

Ricorda, inoltre, che giovedì 26 novembre è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e che sono pervenute 88 proposte emendative che saranno allegate al resoconto della seduta odierna (vedi allegato). Al riguardo, rammenta che il Regolamento della Camera reca una disciplina speciale per la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai disegni di legge europea e di delegazione europea. In particolare, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento prevede che, fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarino inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente: nella specie, il rinvio deve intendersi effettuato all'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

Alla luce del vaglio di ammissibilità effettuato, segnala che non risultano emendamenti ed articoli aggiuntivi inammissibili. Pertanto, le proposte emendative saranno trasmesse alle Commissioni competenti per il merito ai fini dell'espressione del prescritto parere e saranno successivamente poste in votazione presso la XIV Commissione esclusivamente quelle che avranno ricevuto un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta. Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che nella seduta dell'11 novembre scorso, la relatrice, Angela Ianaro, ha svolto la relazione introduttiva, senza che vi siano stati interventi.

Segnala che sull'atto sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Esteri, Difesa, Bilancio, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti, Lavoro, Affari sociali e Agricoltura.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 208.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto dal Governo in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della

legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), reca disposizioni in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e ortive, per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente alla normativa sulla sanità delle piante.

In premessa all'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, avverte che il medesimo articolo 11 della legge di delegazione europea 2018 prevede l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a ulteriori disposizioni dei citati regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625, con particolare riferimento ai controlli sugli alimenti e sui mangimi, al rispetto delle norme sulla salute e sul benessere degli animali e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. La delega è rivolta, altresì, a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i citati regolamenti (UE) 2016/ 2031 e 2017/625.

Sono quindi stati predisposti dal Governo, in attuazione del citato articolo 11, oltre allo schema di decreto in esame, anche i seguenti schemi di decreto legislativo che esamineremo, l'uno di seguito all'altro, nella seduta odierna: il n. 209, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi; il n. 211, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri; e il n. 212, recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite.

Il termine per l'esercizio della delega con riferimento all'insieme di tali provvedimenti è previsto al 2 febbraio 2021, mentre il termine per l'espressione del parere scade il 12 dicembre 2020. Segnala che sullo schema di decreto legislativo in esame, come sugli altri tre schemi in precedenza menzionati, non è stato ancora acquisito il necessario parere della Conferenza Stato-Regioni.

Venendo ai contenuti dello schema di decreto in esame, sottolinea preliminarmente che esso costituisce il nuovo quadro normativo nazionale in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante ortive e loro portinnesti, con esclusione delle sementi.

Inoltre, esso disciplina l'organizzazione e l'articolazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, la definizione e l'attuazione delle fasi della qualificazione, la definizione delle categorie dei materiali di qualificazione e il riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni da sottoporre a qualificazione volontaria.

Sono esclusi dall'ambito applicativo dello schema di decreto legislativo i predetti materiali vegetali destinati all'esportazione in Paesi terzi o destinati a scopi scientifici o lavori di selezione.

Evidenzia che l'articolato, composto di 86 articoli suddivisi in 10 titoli e di diversi allegati, è il risultato dell'accorpamento di tutte le norme vigenti in materia, contenute principalmente nei decreti legislativi n. 124 del 2010 e n. 124 del 2011, oltre che in numerosi decreti ministeriali, che vengono tutti contestualmente abrogati.

La normativa è stata quindi aggiornata e allineata in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario europeo, così come definito dai citati regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.

Oltre a modifiche di coerenza giuridica e di semplificazione, sono stati revisionati i procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al fine di ridurre i termini, con l'obiettivo di facilitare l'avvio e lo svolgimento dell'attività economica agricola.

Precisa che anche la normativa sulla produzione e sui controlli in materia di qualità dei prodotti è stata armonizzata e razionalizzata, tenendo conto della necessità di garantire la tracciabilità e la trasparenza della filiera produttiva, al fine di tutelare gli utilizzatori finali dei materiali di moltiplicazione di fruttiferi e ortive, di

eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza. In materia di controlli, al fine di evitare duplicazioni, sono state coordinate le attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti.

Illustrando le disposizioni dello schema di decreto, evidenzia che esse sono suddivise nei seguenti titoli: titolo I, recante disposizioni generali (articoli 1-5), titolo II, sul registro delle varietà (articoli 6-15), titolo III, sul Registro dei fornitori (articoli 17-19), titolo IV, in materia di Certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive (articoli 20-53), titolo V sui controlli ufficiali (articoli 54-55), titolo VI su commercializzazione, etichettatura e imballaggio (articoli 56-64), titolo VII, che disciplina le importazioni da Paesi terzi (articolo 65), titolo VIII sul sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale (articoli 66-81), titolo IX, recante le sanzioni amministrative e le disposizioni finanziarie (articoli 82-84), e nel titolo X, che detta le norme transitorie finali (articoli 85-86).

I 17 allegati al provvedimento riprendono gli allegati già presenti nella normativa di base vigente e incorporano le opportune modifiche redazionali e le disposizioni applicative che nel corso degli anni sono state emanate.

Anticipando che lo schema di decreto, nel suo complesso, non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la piena applicazione dei due regolamenti (UE) 2016/2013 e (UE) 2017/625, si riserva comunque di formulare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 209.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, illustra lo schema di decreto in titolo, predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente alla normativa sulla sanità delle piante.

Richiamando la premessa già svolta con riferimento all'atto del Governo n. 208, esaminato in precedenza, evidenzia che lo schema di decreto attualmente in esame, costituisce il nuovo quadro normativo nazionale in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi, sostituendosi al vigente decreto legislativo n. 214 del 2005, di attuazione alla direttiva 2002/89/UE, che aveva lo scopo di aumentare la protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali circolanti nel territorio dei Paesi membri.

Illustra quindi il contenuto dello schema di decreto, che si compone di 59 articoli, suddivisi in 13 capi, e di tre allegati. In particolare, lo schema definisce una nuova organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale alla luce del nuovo regime fitosanitario europeo e provvede alla definizione dell'autorità unica e delle autorità competenti in materia.

Gli articoli da 4 a 6 stabiliscono l'articolazione del Servizio fitosanitario nazionale nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante. Il Servizio fitosanitario centrale opera presso il MIPAAF e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625.

Gli articoli 7 e 8 modificano il ruolo del Comitato fitosanitario nazionale e individuano il Centro Difesa e Certificazione (CREA-DC) quale Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante.

Il Capo III, costituito dagli articoli da 13 a 16, istituisce e disciplina la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante, per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, i cui dati sono inseriti nel Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP).

Il Capo IV, costituito dagli articoli da 17 a 25, ridefinisce il ruolo e le competenze del personale del servizio fitosanitario nazionale alla luce dei nuovi obblighi previsti dai regolamenti europei.

Il Capo V (articoli 26 e 27) disciplina le attività di sorveglianza prevedendo l'elaborazione di un Piano d'emergenza in caso di presenza di un organismo nocivo sul territorio nazionale e di un Programma nazionale di indagine per verificare la presenza di organismi nocivi rilevanti per l'Unione europea.

Il Capo VI, composto dagli articoli da 28 a 33, disciplina la nuova gestione delle emergenze fitosanitarie attraverso anche la definizione di specifiche strutture necessarie a tale gestione, tra cui il Segretariato per le emergenze fitosanitarie e specifiche unità di coordinamento territoriali.

Il Capo VII, costituito dagli articoli da 34 a 36, riguarda l'istituzione e la gestione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), in applicazione dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031.

Il Capo VIII, composto dagli articoli da 37 a 41, concerne il passaporto delle piante.

Il Capo IX, costituito dagli articoli da 42 a 48, disciplina l'attività di controllo ufficiale su organismi nocivi, sulle piante, i prodotti e gli altri oggetti in tutte le loro fasi di produzione nonché sugli operatori professionali, razionalizzando i controlli ai punti di ingresso frontalieri.

Il Capo X, costituito dagli articoli 49 e 50, disciplina le deroghe per l'autorizzazione temporanea all'introduzione e allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.

Il Capo XI, costituito dagli articoli da 51 a 54, istituisce e disciplina il Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP) dedicato alla raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea.

Il Capo XII (articoli da 55 a 57) contiene la disciplina sanzionatoria e le norme finanziarie, tra cui l'istituzione del Fondo per la protezione delle piante, con una dotazione annua di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, per il quale si attinge al Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.

Il Capo XIII (articoli 58 e 59) reca le norme transitorie e finali, tra cui l'abrogazione del decreto legislativo n. 214 del 2005.

Ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, recando la piena applicazione dei due regolamenti (UE) 2016/2013 e (UE) 2017/625 che dovrebbero consentire di evitare in futuro il ripetersi di possibili contenziosi in ambito fitosanitario.

Ricorda in proposito il contenzioso concernente la Xylella fastidiosa, in merito alla quale, dopo l'apertura della procedura di infrazione n. 2015/2174, la Corte di giustizia UE ha dichiarato, con la sentenza del 5 settembre 2019 nella causa C-443/18, che la Repubblica italiana, avendo omesso di garantire, nella zona di contenimento, la rimozione immediata di tutte le piante risultate infette da Xylella fastidiosa, se site nella zona infetta entro 20 km dal confine di tale zona infetta con il resto del territorio dell'Unione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di una serie di decisioni di esecuzione della Commissione europea, basate sulla direttiva 2000/ 29/UE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Secondo la Corte, l'Italia è inadempiente al diritto dell'UE anche per aver omesso di garantire, nella zona di contenimento, il monitoraggio della presenza della *Xylella* fastidiosa mediante ispezioni annuali.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere a seguito dell'acquisizione del prescritto parere da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 211.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, proseguendo nell'esame degli schemi di decreto legislativo attuativi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625, che originano dal medesimo provvedimento di delega (articolo 11 della legge di delegazione europea per il 2018), e rinviando in proposito alla premessa già svolta con riferimento all'esame dell'atto del Governo n. 208, illustra l'atto del Governo n. 211, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei citati due regolamenti.

Evidenzia che la Relazione illustrativa annessa al provvedimento in esame rileva

che lo stesso costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione di prodotti sementieri. L'articolato di detto provvedimento – precisa la stessa Relazione illustrativa - è, principalmente, il risultato dell'accorpamento dei tre testi della normativa di base attualmente in vigore, che vengono abrogati dall'art. 87 del presente provvedimento, rappresentati: a) dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 « Disciplina dell'attività sementiera »; b) dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 « Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi »; c) dalla legge 20 aprile 1976, n. 195 « Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera ». Tali norme, chiarisce la suddetta Relazione, sono state adeguate in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale così come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/ 625. Per quanto riguarda gli allegati del provvedimento in esame, essi sono costituiti dagli allegati già presenti nelle norme di base sopra indicate e dagli allegati derivanti, con le opportune modifiche redazionali e da disposizioni applicative che nel corso degli anni sono state emanate. Nella tabella di corrispondenza, in calce al provvedimento, sono indicate per ciascun allegato le norme da cui derivano.

Illustra quindi il contenuto del provvedimento che si compone di 87 articoli, suddivisi in 9 capi, e di 16 allegati. Al Capo I (artt. 1-6) sono previste le norme generali tra cui l'indicazione dell'oggetto e delle finalità del provvedimento, l'individuazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) dell'autorità competente, le definizioni, la classificazione dei prodotti sementieri e dei loro miscugli, gli obblighi a carico delle ditte sementiere, tra cui la registrazione al RUOP (Registro Nazionale degli Operatori Professionali), i requisiti di professionalità, le dotazioni minime di attrezzature, le procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività sementiera e le esenzioni. Il Capo II (artt. 7-18) reca disposizioni in merito al registro delle varietà di specie agrarie e ortive.

Segnala in particolare l'articolo 17, che istituisce presso il MIPAAF la Commissione per i prodotti sementieri geneticamente modificati demandando a un decreto ministeriale il compito di stabilire le norme applicative delle disposizioni relative ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.

Il Capo III (artt. 18- 31) disciplina i controlli e le certificazioni, indicando il MIPAFF quale autorità competente e istituendo, presso tale ministero, del Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri. Il capo IV (artt. 32- 43) attiene alle condizioni per l'immissione dei prodotti in commercio con disposizioni in materia di imballaggi, tracciabilità, identificazione di produttore e importatore, conservazione in purezza. Il capo V (artt. 44-47) disciplina le deroghe all'obbligo dell'iscrizione al Registro nazionale per piccoli quantitativi e i divieti alla commercializzazione delle sementi in caso di rischi fitosanitari.

Il Capo VI (artt. 48-74) disciplina le varietà da conservazione, le varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e i miscugli di preservazione. Il Capo VII (artt. 75-80) disciplina le condizioni di equivalenza per i Paesi terzi, mentre il CAPO XIII (artt. 81- 84) disciplina le sanzioni amministrative e prevede le modalità di fissazione delle tariffe per le attività di iscrizione delle varietà nei Registri nonché per il rilascio dei cartellini ufficiali. L'articolo 84 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il Capo IX (artt. 85-87) reca norme transitorie, tra cui la clausola di cedevolezza, per la quale la normativa di attuazione, prevista nel presente schema di decreto in ambiti di competenza legislativa regionale, ai sensi dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, si applica nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provin-

ciale, perdendo comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

Conclusivamente, si riserva anche nel caso in esame di formulare una proposta di parere a seguito della trasmissione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 212.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che, al pari degli schemi di decreto già esaminati in precedenza, anche quello attualmente all'esame, recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, è stato predisposto in base all'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018). Rinvia pertanto alla premessa svolta in sede di esame dell'atto del Governo n. 208.

In riferimento ai contenuti del provvedimento in discussione, che si compone di 39 articoli, suddivisi in 6 capi, e di diversi allegati, segnala che il suo campo di applicazione concerne le norme per la produzione ai fini del controllo ufficiale, della certificazione e della commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione della vite, fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente. Non si applica, invece, ai materiali di moltiplicazione ed alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati; in tali casi si applicano le pertinenti disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/2031 (in particolare, artt. 100-102).

Quanto al contenuto del provvedimento, ricorda, in sintesi, che il Capo I (articoli da 1 a 8) contiene le norme generali: oggetto del provvedimento, definizioni, categorie di materiali interessati, competenze amministrative e obblighi degli operatori professionali. Segnala in proposito che l'autorità competente è individuata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MI-PAAF), mentre le competenze amministrative sono ripartite tra il Servizio Fitosanitario Centrale, che si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, e i Servizi fitosanitari regionali e delle Province autonome. Il Capo II (artt. 9-20) disciplina il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, mentre il Capo III (artt. 21-28) contiene la disciplina in materia di controlli e certificazioni, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione del Registro del personale tecnico. Il Capo IV (artt. 29-33) contiene le regole inerenti alla commercializzazione (condizioni, autorizzazioni, etichettatura, imballaggi, tracciabilità). Il Capo V (artt. 34-35) prevede le sanzioni amministrative, per la cui irrogazione la competenza è attribuita al MI-PAAF e i Servizi fitosanitari regionali, e le norme finanziarie per la copertura dell'onere del servizio, prevista con tariffe a carico dei soggetti interessati, da determinarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Capo VI (artt. 36-39) reca norme transitorie e finali, tra cui la clausola di cedevolezza. Sono inoltre previste la clausola di invarianza finanziaria, le disposizioni transitorie e finali e le abrogazioni.

Come per i precedenti schemi di decreto legislativo esaminati nella seduta odierna, si riserva di formulare una proposta di parere a seguito dell'acquisizione del prescritto parere da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757, Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, in ottemperanza alla risoluzione n. 6-00029 in merito agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2018), approvata dal Senato il 5 dicembre 2018, nella parte in cui impegna il Governo « a sottoporre l'introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con la tutela dell'interesse nazionale, subordinandone il ricevimento e l'adozione ad una preventiva valutazione di impatto sui principi e diritti fondamentali della Costituzione italiana », il Governo è tenuto altresì a presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee adottate ai sensi degli articoli da 3 a 29 avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.

1.1. Montaruli, Mantovani.

ART. 3.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: via satellite aggiungere le seguenti: o mediante applicazioni multimediali di terze parti installate sul dispositivo qualora questo sia connesso ad internet.

3.4. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: acustica aggiungere le parole: e visiva di una durata minima di cinque secondi.

3.5. Mantovani, Montaruli.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: non è raccomandata aggiungere le seguenti: o relativi a comportamenti alimentari suscettibili di evolvere in patologie dell'alimentazione.

3.1. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare attenzione alle pause pubblicitarie che intervallano la trasmissione dei programmi radiotelevisivi o dei contenuti video presenti sul web e dedicati a un pubblico minorenne.

3.6. Mantovani, Montaruli.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti: e, anche al fine di tutelare il diritto d'autore e la sovranità digitale italiana, su istanza dei titolari dei diritti, garantire che l'Autorità possa ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

3.2. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti: con particolare riguardo rispetto

la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, della sicurezza cibernetica e della libertà d'espressione sulla rete.

3.3. Montaruli, Mantovani.

ART. 4.

All'articolo 4, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo standard elevati di sicurezza cibernetica, con particolare riguardo verso i soggetti extra-europei operanti nel settore delle telecomunicazioni, anche al fine di tutelare la sovranità digitale.

4.2. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) introdurre disposizioni in tema di sicurezza delle reti e dei servizi, concernenti la definizione di incidente di sicurezza, di capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, ad azioni che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati o dei relativi servizi offerti o di comunicazione elettronica, anche al fine di facilitare il coordinamento tra gli Stati membri mediante l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), in aderenza a quanto previsto dall'articolo 40 della direttiva (UE) 2018/1972;

c-ter) introdurre, sulla base dei Considerando 96 e 97 e dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2018/1972, l'obbligo per tutti i soggetti facenti parte del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, individuati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, nonché le pubbliche amministrazioni centrali e locali limitatamente a quelle che compongono il Servizio sanitario nazionale, come individuate nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di utilizzare stru-

menti e soluzioni di crittografia e tecniche atte a diminuire e minimizzare i rischi di incidenti e ad assicurare un elevato livello di sicurezza a tutela di beni e servizi per utenti, reti, servizi e aziende, correlando, altresì, alla previsione di tale obbligo generalizzato, un efficace sistema di controlli, con poteri sostitutivi e relative sanzioni, adeguate e proporzionate;

c-quater) al fine di perfezionare il sistema di sicurezza nazionale, coordinare le norme di sicurezza delle reti e dei servizi in attuazione dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2018/1972, con criteri di gradualità e proporzionalità che tengano conto del differenziato rischio cibernetico, in coerenza con il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, atti a garantire alti standard di sicurezza interna ed esterna, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea;.

4.1. Battilocchio, Rossello, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

ART. 5.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che le cave, le discariche esaurite e le aree ripristinate dal punto di vista ambientale a seguito di procedimenti di caratterizzazione o bonifica ai sensi di quanto disposto dalla normativa applicabile non sono considerate aree agricole ai fini dell'ammissione agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 a prescindere dalla qualificazione delle medesime aree dettata dal pertinente strumento urbanistico;

b) alla lettera d) sostituire la parola: razionalizzando con la seguente: riducendo e, dopo le parole: procedimenti autorizzativi aggiungere le seguenti: prevedendo ulteriori tipologie di impianti che possono avere accesso ai meccanismi concorrenziali

per l'assegnazione di incentivi privilegiando gli interventi di integrale ricostruzione e;

c) alla lettera g) dopo le parole: da fonti rinnovabili aggiungere le seguenti: e cogenerazione ad alto rendimento;

d) alla lettera p) primo periodo, dopo le parole: dell'amianto aggiungere le seguenti: , e su terreni agricoli incolti, superando gli attuali vincoli alla realizzazione di tali interventi con particolare riferimento alle misure introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 novembre 2014 e dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1;

e) dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) uniformare le norme che regolano la determinazione e la gestione dell'ecocontributo di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato e installati negli impianti incentivati o in « *grid parity* », al fine di favorire la sostituzione dei pannelli fotovoltaici obsoleti con pannelli fotovoltaici nuovi e tecnologicamente più avanzati, garantendo comunque un'adeguata copertura finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli sostituiti o dismessi.

5.8. Mazzetti, Nevi, Rossello, Cortelazzo, Labriola, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, dopo le parole: evitando comunque effetti distorsivi sul mercato e prevedendo aggiungere la seguente: eventualmente.

5.15. Foti, Mantovani, Montaruli.

Al comma 1 lettera p), dopo le parole: completa rimozione dell'eternit o dell'amianto aggiungere le seguenti: , e su terreni agricoli non coltivabili per caratteristiche specifiche del suolo, non impiegati a fini agricoli ovvero che non presentino vocazione o potenzialità agricola, superando gli attuali vincoli alla realizzazione di tali in-

terventi con particolare riferimento alle misure introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 novembre 2014 e dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1.

5.7. Patassini, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: completa rimozione dell'eternit o dell'amianto aggiungere le seguenti: , e su terreni agricoli incolti, superando gli attuali vincoli alla realizzazione di tali interventi con particolare riferimento alle misure introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 novembre 2014 e dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1.

5.16. Foti, Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:

cc-bis) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica, termica e di biocarburanti da biomasse agricole ed agroindustriali, sia con riferimento agli impianti esistenti che ai nuovi impianti, al fine di migliorare la capacità di mitigazione del sistema produttivo agricolo rispetto agli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione allo sviluppo di filiere agro-energetiche capaci di incrementare l'assorbimento di CO₂ nei suoli agricoli e forestali.

5.12. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:

cc-bis) potenziare il meccanismo di sostegno alla realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici realizzati su fabbricati rurali strumentali al fine di efficientare le produzioni agricole e zootecniche e favorire la realizzazione di comunità di energia rinnovabile nelle aree rurali e periurbane.

5.13. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

* **5.6.** Patassini, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

* 5.9. Battilocchio.

Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

ee) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili. Al fine di facilitare una graduale transizione degli impianti di generazione elettrica esistenti, molti dei quali realizzati in aree a destinazione industriale, promuovere iniziative di riconversione all'utilizzo di altre materie prime rinnovabili, o di soluzioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico.

5.2. Patassini, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

ee) a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2030, ai sensi del Regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/807 del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di bio-

carburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili e promuovendo iniziative di riconversione all'utilizzo di altre materie prime rinnovabili, o di soluzioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico al fine di facilitare una graduale transizione degli impianti di generazione elettrica esistenti, molti dei quali realizzati in aree a destinazione industriale.

5.5. Patassini, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

ee) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione a partire dal 1º gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al carburante e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili.

5.4. Plangger, Schullian, Gebhard.

Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

ee) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli

obblighi di miscelazione al carburante e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei
terreni, secondo le disposizioni dell'articolo
3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie
prime certificate sostenibili.

* **5.10.** Battilocchio, Gelmini, Nevi, Rossello, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

ee) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al carburante e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili.

* 5.14. Foti, Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

ee) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui agli articoli 29 e 30 della Direttiva (UE) 2018/2001 e di quelli imposti dalla normativa nazionale di riferimento, prevedere la graduale esclusione a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il

31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni.

5.1. Pagani.

Al comma 1 sostituire la lettera ee) con la seguente:

ee) ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/807, prevedere la graduale esclusione, a partire dal 1° gennaio 2024, che dovrà essere totale entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione, di olio di palma.

5.3. Pagani.

Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

ee) ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione dell'olio di palma, a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione.

5.11. Nevi, Gelmini, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

ART. 7.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) estendere l'ambito di applicazione delle norme relative ai prodotti agricoli, anche ai servizi relativi a tali prodotti;

7.19. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere, per talune filiere, congrui tempi di adeguamento alla normativa per tutelare le peculiarità delle stesse;

7.20. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.21. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, sopprimere lettera e).

7.4. Battilocchio.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

7.3. Bianchi, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari possa essere assolto mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione.

7.11. Pettarin, Rossello.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione; con le seguenti: possa essere assolto mediante forme equipollenti quali il documento di trasporto o di consegna e fatture, secondo le disposizioni vigenti;

7.5. Battilocchio.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: non possa essere assolto esclusivamente mediante, con le seguenti: possa essere assolto mediante.

7.12. Nevi, Rossello, Anna Lisa Baroni, Spena, Battilocchio, Marrocco, Pettarin,

Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 1, lettera g), sopprimere la seguente parola: esclusivamente.

7.26. Caretta, Ciaburro, Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: le condizioni di applicazione aggiungere le seguenti: comprensive di condizioni specifiche in cui possa valere la sola forma equipollente.

7.13. Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) garantire nei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, la determinazione del prezzo sulla base dei costi medi di produzione elaborati su base mensile da ISMEA, in accordo alla metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

7.22. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere.

7.6. Battilocchio.

Al comma 1, alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , la vendita sottocosto e la vendita tramite aste al buio.

7.23. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, lettera 1), dopo le parole: tra le parti, aggiungere le seguenti: anche av-

valendosi del ruolo di rappresentanza delle organizzazioni di categoria,.

7.14. Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 3 per cento.

7.7. Battilocchio.

Al comma 1, sostituire la lettera p), con la seguente:

p) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di confermare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'ispettorato AGCM può avvalersi dell'Arma dei carabinieri, in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;

7.15. Pettarin, Rossello.

Al comma 1, sostituire la lettera p), con la seguente:

p) in tema di attribuzione delle competenze in materia di applicazione della normativa sui rapporti commerciali e pratiche sleali nella filiera agroalimentare, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) è designata quale unica au-

torità di contrasto incaricata all'applicazione delle norme relative ai divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, tale Autorità può avvalersi dell'Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dell'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;

7.18. Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 1, lettera p), le parole: designare l'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sono sostituite dalle seguenti: confermare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

7.28. Ciaburro, Caretta, Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

* **7.1.** Bianchi, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

* 7.8. Battilocchio.

Al comma 1, sostituire la lettera q), con la seguente:

q) prevedere che la mancanza di una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca pratica commerciale sleale;.

7.17. Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin,

Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole da: e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente fino alla fine della lettera.

* 7.16. Pettarin, Rossello.

Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole da: e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente fino alla fine della lettera.

* **7.27.** Ciaburro, Caretta, Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione con le seguenti: a seguito di monitoraggio.

7.2. Bianchi, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

Al comma 1, sopprimere lettera r).

7.9. Battilocchio.

Al comma 1, lettera s), sopprimere le seguenti parole: comprese quelle relative ai prezzi.

7.10. Battilocchio.

Al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

u-bis) prevedere che la facoltà accordata all'autorità di contrasto nazionale in base all'articolo 6 lettera *d)* della direttiva (UE) n. 2019/633 sia limitata e non riduca la portata della normativa in termini di divieti di pratiche sleali;

7.24. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

u-bis) confermare l'esenzione dagli obblighi della normativa di particolari forme di transazione tra operatori agricoli, come il conferimento tra strutture associative e quelle relative a particolari filiere;

7.25. Montaruli, Mantovani.

ART. 8.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e assicurando il loro funzionamento sulla base di un sistema tariffario regolamentato dall'organismo di gestione.

8.1. Montaruli, Mantovani.

ART. 9.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: all'articolo 3 con le seguenti: agli articoli 3 e 4.

9.1. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) garantire che la riserva dei diritti di estrazione di testo e dati di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2019/790 sia utilizzabile tramite sistemi standard aperti e goda di facile accessibilità a tutti i titolari dei diritti, in particolare per le esigenze delle piccole, medie e micro-imprese e dei singoli autori che pubblicano su servizi di condivisione di contenuti *online*.

9.2. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) specificare che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online non possono vincolare l'accesso ai propri

servizi alla rinuncia alla riserva di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2019/790.

9.3. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere che l'adeguata tutela dei diritti degli editori, tramite le associazioni di categoria, maggiormente rappresentative, sia garantita da una negoziazione obbligatoria che individui, entro un termine definito, una quota adeguata dei proventi generati dai prestatori di servizi della società dell'informazione che remuneri il diritto degli editori di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790. In caso di mancato accordo tra le parti in un termine prestabilito, l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato definisce le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali;

9.6. Mollicone, Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) garantire che la segnalazione fornita dai titolari dei diritti di cui all'articolo 17, paragrafo 4, lettera *c)* della direttiva (UE) 2019/790 sia utilizzabile tramite sistemi standard aperti e sia facilmente accessibile anche alle piccole, medie e micro-imprese.

9.4. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) prevedere, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790, che gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per la messa a disposizione delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni su servizi di musica su richiesta, ricevano una remunerazione adeguata e proporzionata

da chi ha effettuato la messa a disposizione, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017. n. 35;

9.5. Montaruli, Mantovani.

ART. 10.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti.

10.1. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014, per i gruppi bancari costituiti da più di cinquanta banche che vi aderiscono sulla base di un contratto che assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, le durate massime dell'incarico alle società di revisione, di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, possono essere prorogate se - su raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile qualora previsto ovvero su raccomandazione dell'organo di controllo - l'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo propone all'assemblea dei soci che l'incarico sia rinnovato e tale proposta sia approvata. In tal caso, prevedere che la durata massima può essere prorogata, fino ad un massimo di venti anni, qualora in sede di costituzione di tali gruppi bancari sia stata esperita una procedura di selezione per la revisione legale dei conti a norma dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, del Regolamento europeo. Prevedere altresì che le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti sottoposti a regime intermedio, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dal regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014;

10.2. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

ART. 12.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) introdurre misure per l'elettrificazione dei consumi e la realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia al fine di garantire la produzione da fonti rinnovabili e la sicurezza della rete elettrica;

12.1. Gebhard, Emanuela Rossini, Plangger, Schullian.

ART. 14.

Al comma 2, sopprimere la lettera a) e la lettera q).

14.5. Caretta, Ciaburro, Montaruli, Mantovani.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con l'obiettivo di una piena valorizzazione dei risultati già raggiunti e di una drastica semplificazione degli adempimenti per le imprese evitando ogni ulteriore onere che vada al di là delle misure strettamente richieste dalla normativa europea;

14.1. Montaruli, Mantovani.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Per quanto attiene la emanazione, l'implementazione ed il monitoraggio delle misure attuative della normativa comunitaria in materia di sanità animale, Il Ministero della salute opera in stretto coordinamento con il Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali nonché consulta in maniera continua ed istituzionale le organizzazioni professionali agricole di rilevanza nazionale;

14.2. Montaruli, Mantovani.

Al comma 2, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza alcun nuovo onere per le imprese di allevamento;

14.3. Montaruli, Mantovani.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, infine, le seguenti parole: e concentrando nella Banca dati nazionale tutti i dati raccolti attraverso altri sistemi di rilevamento che fanno capo alle strutture di allevamento evitando il proliferare di banche dati zootecniche anche con altre finalità;

14.4. Montaruli, Mantovani.

ART. 15.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) assicurare, con riferimento alla realizzazione dei dispositivi medici su misura, il possesso, da parte del fabbricante, di un percorso scolastico e formativo abilitante, così come previsto dal vigente ordinamento, e dell'iscrizione nel registro dei fabbricanti dei dispositivi medici su misura.

15.6. Battilocchio.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

15.1. Versace, Pettarin, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

- 2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- * 15.4. Pettarin, Versace, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

- 2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- * **15.8.** Giglio Vigna, Bianchi, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

Al comma 2 sostituire la lettera h) con la seguente:

- h) al sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici, previsto dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge. Qualora la dotazione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo è emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- **15.10.** Giglio Vigna, Bianchi, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: 0,75 per cento con le seguenti: 0,50 per cento.

15.2. Pettarin, Versace, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: 0,75 per cento con le seguenti: 0,25 per cento.

15.3. Versace, Pettarin, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: aziende che producono o commercializzano dispositivi medici aggiungere le seguenti: per la sola diagnostica in vitro.

* 15.5. Pettarin, Versace, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: aziende che producono o commercializzano dispositivi medici aggiungere le seguenti: per la sola diagnostica in vitro.

* **15.9.** Giglio Vigna, Bianchi, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, seguenti parole: L'entrata in vigore della presente disposizione è prorogata sino al momento di dichiarazione di fine pandemia da COVID-19 da parte dell'OMS e di fine stato di emergenza secondo quanto previsto dalla legge numero 225 del 1992.

15.7. Giglio Vigna, Bianchi, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

ART. 22.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e risultanti maggiormente sostenibili sulla base di appositi studi di LCA, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e comunque a condizione che siano garantite capacità e risultati in termini di igiene, sicurezza, conservazione e durabilità degli alimenti non inferiori a quelle assicurate dall'uso di imballaggi in plastica;

b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e comunque, nel rispetto delle normative nazionali ed europee contro gli sprechi alimentari, a condizione che siano garantite sulla base di appositi studi di LCA capacità e risultati, in termini sia di conservazione e durabilità degli alimenti che di impatto ambientale complessivo, non inferiori a quelle assicurate dall'uso di imballaggi non riutilizzabili.

22.1. Bianchi, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e sostenibili con le seguenti: e risultanti maggiormente sostenibili sulla base di appositi studi di LCA (Life Cycle Assessment), le cui procedure sono standardizzate da norme riconosciute a livello internazionale..

22.2. Mazzetti, Nevi, Rossello, Cortelazzo, Labriola, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: n. 160 aggiungere il seguente periodo:, e comunque a condizione che siano garantite capacità e risultati in termini di igiene, sicurezza, conservazione e durabilità degli alimenti non inferiori a quelle assicurate dall'uso di imballaggi in plastica;.

22.4. Mazzetti, Cortelazzo, Nevi, Rossello, Labriola, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: degli alimenti, aggiungere il seguente periodo: , e comunque nel rispetto delle normative nazionali ed europee contro gli sprechi alimentari, a condizione che siano garantite, sulla base di appositi studi di LCA (Life Cycle Assessment), capacità e risultati, in termini sia di conservazione e durabilità degli alimenti che di impatto ambientale complessivo, non inferiori a quelle assicurate dall'uso di imballaggi non riutilizzabili;.

22.5. Nevi, Mazzetti, Cortelazzo, Rossello, Labriola, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

22.3. Battilocchio.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) includere i bicchieri di plastica monouso senza tappi o con tappi amovibili (con conseguente esclusione di qualsiasi contenitore di bevande preconfezionate in ambito produttivo a prescindere dalla loro forma) tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della medesima direttiva;.

22.6. Pettarin, Rossello.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: bicchieri di plastica aggiungere le seguenti: monouso senza tappi o con tappi amovibili (con conseguente esclusione di qualsiasi contenitore di bevande preconfezionate in ambito produttivo a prescindere dalla loro forma).

22.8. Caretta, Ciaburro, Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) effettuare una riforma organica della gestione delle materie plastiche e di tutti gli imballaggi, all'interno della quale prevedere sia oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei produttori dei prodotti di plastica, sia in favore di una complessiva revisione del sistema fiscale e delle tassazioni nel settore, per non pregiudicare gli investimenti per lo sviluppo di materiali che contribuiscono a una maggiore responsabilità anche da parte dei consumatori;

22.7. Nevi, Mazzetti, Cortelazzo, Rossello, Labriola, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

ART. 29.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE)

- 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
- *a)* prevedere la predisposizione di linee guida ministeriali per l'adozione dei

provvedimenti che garantiscano una maggiore tutela dell'ambiente marino, individuando quelle prescrizioni più restrittive che riducano la percentuale di rischio di sversamento in mare di alcune tipologie di rifiuti prodotti dalle navi in coerenza con le norme comunitarie vigenti in materia di riduzione dei rifiuti plastici, e che al contempo tutelino la salute e incolumità pubblica nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti sia a livello comunitario che nazionale, con riferimento ai rifiuti con alto rischio igienico sanitario c.d. potenzialmente infetti con specifico riguardo ai liquami cd. sewage;

- b) prevedere il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria che rappresentano tutta l'utenza coinvolta, inclusi i gestori degli impianti portuali, nella predisposizione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti;
- c) prevedere l'obbligo di conferimento di tutti i rifiuti generati dalle navi prima di lasciare il porto, e nel caso in cui la sosta si prolunghi per oltre 24 ore l'obbligo di conferimento nell'arco delle stesse, al fine di soddisfare gli standard igienico sanitari ed attenuare il rischio biologico ad essi correlato con particolare riguardo ai rifiuti alimentari di tipo putrescibile ed i liquami;
- d) prevedere l'ipotesi di deroga nel caso in cui la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che tale zona sia stata esclusa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma della direttiva oggetto di recepimento. Inoltre, in caso di ancoraggio anche legate dalla non necessità di svolgere operazioni commerciali, la nave rimane comunque soggetta al pagamento della tariffa indiretta prevista per chi non conferisce i rifiuti, subordinata al rilascio della deroga;
- e) chiarire che i residui del carico non devono essere ricompresi nella tariffa indiretta che è dovuta per tutte le tipologie di rifiuti a prescindere che gli stessi vengano conferiti. Considerare la soglia del 30 per cento indicata all'articolo 8, comma 2, lettera b), ii) della direttiva oggetto di recepi-

mento, per differenziare adeguatamente le tariffe tra chi conferisce e chi richiede le deroghe;

- f) prevedere che il rilascio della deroga deve costituire un'eccezione all'obbligo di conferimento dei rifiuti, tenendola distinta dall'esenzione; la deroga ha validità giornaliera e riguarda tutte le tipologie di navi mentre l'esenzione ha validità per un periodo specifico e riguarda solo le navi di linea;
- g) individuare zone definite altamente sensibili e vulnerabili in cui dovrebbe essere vietato qualsiasi scarico di rifiuti anche oltre le tre miglia marine (consentito dalla Convenzione Marpol 73/78) queste zone da individuare nei parchi marini, santuario dei cetacei, nel mare Adriatico e analoghi.
- **29.01.** Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)

- 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- a) adeguare ai principi e agli istituti previsti dalla direttiva (UE) 2019/1023 il

- decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, prevedendo, in particolare: strumenti di allerta che sostengano l'imprenditore nel cogliere tempestivamente i segnali di crisi, strumenti di ristrutturazione preventiva flessibili e modulabili in base alla natura e gravità della crisi, l'introduzione di una rapida esdebitazione e l'eliminazione delle interdizioni connesse all'insolvenza, la riduzione della durata delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, l'adozione di misure di efficienza delle procedure basate sulla specializzazione dei giudici e dei professionisti, nonché sull'informatizzazione dei processi;
- b) divieto di introdurre disposizioni che superano i livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva europea, ivi compresi i casi in cui la direttiva prevede la mera facoltà per gli Stati membri di disciplinare la materia, con particolare riguardo alle disposizioni che introducono ulteriori oneri o aggravi procedurali per le imprese, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici sulla base di un'analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi;
- c) prevedere che la procedura di allerta disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, entri in vigore il 1° settembre 2022.
- 2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio di tale delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- **29.02.** Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

SOMMARIO

IND	AGINE	CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.	
Audizione, in videoconferenza, della Ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina (Svolgimento e conclusione)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 3 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Audizione, in videoconferenza, della Ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina.

(Svolgimento e conclusione).

Emanuela CORDA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Lucia AZZOLINA, *Ministra dell'istru*zione, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Ema- L'ufficio di nuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), Da- 9.30 alle 9.40.

vide GARIGLIO (PD), Dario BOND (FI), nonché le senatrici Bianca Laura GRA-NATO (M5S) e Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az).

Lucia AZZOLINA, *Ministra dell'istru*zione, si riserva di rispondere per iscritto alle osservazioni svolte dai componenti la Commissione.

Emanuela CORDA (M5S), presidente, ringrazia la Ministra Azzolina per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 3 dicembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

SOMMARIO

COMITATO II – RAPPORTI TRA MAFIE E POTERE POLITICO: LA TRATTATIVA STATO MAFIA; L'ATTACCO ALLE ISTITUZIONI E LA STAGIONE DELLE STRAGI E DEI DEPISTAGGI; LE INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

87

COMITATO II – RAPPORTI TRA MAFIE E PO-TERE POLITICO: LA TRATTATIVA STATO MAFIA; L'ATTACCO ALLE ISTITUZIONI E LA STAGIONE DELLE STRAGI E DEI DEPISTAGGI; LE INFIL-TRAZIONI MAFIOSE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Giovedì 3 dicembre 2020. – Coordinatore: GIARRUSSO (Misto).

Il Comitato si è riunito dalle 13.25 alle 14.02.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:	
Esame della relazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 27 marzo 1976 n. 60, sull'applicazione delle misure fiscali per la riqualificazione energetica e sismica (c.d. « superbonus ») (Esame e conclusione – Approvazione)	88
ALLEGATO (Proposta di relazione)	90

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.40 alle 9.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Giovedì 3 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Ugo PAROLO.

La seduta comincia alle 9.

Esame della relazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 27 marzo 1976 n. 60, sull'applicazione delle misure fiscali per la riqualificazione energetica e sismica (c.d. « superbonus »).

(Esame e conclusione – Approvazione).

Ugo PAROLO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame della proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2-*bis* della legge 27 marzo 1976 n. 60, sull'applicazione delle misure fiscali per la riqualificazione energetica e sismica (c.d. « superbonus »).

Illustra quindi la proposta di relazione predisposta, la quale è stata trasmessa a tutti i componenti il 30 novembre scorso con l'invito a far pervenire eventuali osservazioni e integrazioni. Sono pervenute osservazioni da parte del senatore De Bertoldi e dell'onorevole Giacometto, che ha ritenuto di accogliere. Il testo risulta pertanto modificato nel capitolo delle conclusioni.

Il testo della relazione si articola in 5 capitoli: la premessa, in cui si evidenziano la metodologia di lavoro e gli obiettivi del ciclo di audizioni svolte; il quadro normativo, con cui si intende esplicare il contenuto delle principali disposizioni vigenti in materia per effetto degli atti normativi e di prassi succedutisi dalla conversione in legge del « decreto Rilancio » ad oggi; la sintesi delle osservazioni e proposte formulate dagli operatori del settore che sono stati auditi sul tema del « superbonus »; i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate; le valutazioni conclusive offerte dalla Commissione al Parlamento. In quest'ultimo capitolo sono evidenziati gli interventi legislativi che la Commissione auspica, nonché le criticità e lacune normative che potrebbero essere colmate anche con interventi di natura interpretativa.

Felicia GAUDIANO (M5S) nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto e per il metodo che ha caratterizzato l'attività della Commissione, osserva che tra le spese agevolabili dovrebbero essere considerate anche quelle relative allo smaltimento dell'amianto.

Emiliano FENU (M5S) nel condividere le integrazioni dell'onorevole Giacometto e del senatore De Bertoldi, sottolinea l'importanza di approvare appositi formulari per i professionisti, in considerazione della complessità della norma. Ritiene infatti che essi non debbano rispondere di alcun risvolto patrimoniale, bensì solo del loro operato tecnico in termini di eventuali sanzioni. L'elaborazione di appositi formulari varrebbe quindi a limitare i rischi di errore.

Andrea DE BERTOLDI (FdI) esprime apprezzamento per il clima di collaborazione che ha caratterizzato i lavori della Commissione, che dimostra come sia possibile lavorare insieme nell'interesse del Paese. Ringrazia il Presidente per avere accolto le osservazioni presentate dal suo Gruppo relative in particolare alle esigenze di semplificazione, affinché non siano danneggiati i liberi professionisti a vantaggio dei grandi gruppi, in particolare istituti di credito e assicurativi, che si stanno attivando attraverso offerte di pacchetti finanziari e commerciali « tutto compreso ». Ritiene inoltre importante che nella relazione sia menzionata la possibilità di far sì che anche Cassa Depositi e Prestiti possa essere soggetto cessionario dei crediti, così da sostenere le piccole e piccolissime imprese edili. Considera infine importante prevedere la trasferibilità volontaria dei crediti d'imposta introducendo specifici strumenti finanziari dematerializzati, così da agevolare la creazione di una moneta fiscale.

Ugo PAROLO, presidente, ringrazia in primo luogo i commissari per il costruttivo lavoro che ha caratterizzato l'attività della Commissione, che in poco tempo ha predisposto un documento sul tema delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione dell'edilizia, a breve distanza dall'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla fiscalità immobiliare. La relazione in esame recepisce il contributo di tutte le forze politiche. In particolare concorda con le osservazioni circa la necessità di ampliare l'ambito oggettivo e soggettivo del « superbonus », proposte dall'onorevole Giacometto che, avendo partecipato da remoto all'Ufficio di presidenza appena conclusosi, non può esprimere in questa sede la sua dichiarazione di voto. Personalmente, ribadisce l'importanza che la norma sia valutata nel suo aspetto economico complessivo e non meramente contabile-finanziario.

Pone quindi in votazione la proposta di relazione (vedi allegato), riservandosi il coordinamento formale del testo anche alla luce degli interventi svolti.

La Commissione approva la proposta di relazione in titolo, che assumerà il n. Doc. XVI-*bis* n. 3.

Ugo PAROLO, presidente, nel constatare l'unanimità del voto, propone di chiedere ai Presidenti delle Camere di sottoporre alle Conferenze dei presidenti di gruppo la richiesta della Commissione di inserire la relazione testé approvata nei prossimi calendari dei lavori delle due Assemblee.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 9.35.

ALLEGATO

Relazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 27 marzo 1976 n. 60, sull'applicazione delle misure fiscali per la riqualificazione energetica e sismica (c.d. « superbonus »).

PROPOSTA DI RELAZIONE

CAMERA DEI DEPUTATI		SENATO DELLA REPUBBLICA
	XVIII LEGISLATURA	

Doc. XVI-bis n. 3

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

RELAZIONE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2-bis DELLA LEGGE 27 MARZO 1976, N. 60

(ARTICOLO 143, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI)

APPLICAZIONE DELLE MISURE FISCALI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA (CD "SUPERBONUS")

Approvata nella seduta del 3 dicembre 2020

Trasmessa alle Presidenze il 3 dicembre 2020

Relazione alle Camere in esito al ciclo di audizioni svolte sul tema dell'applicazione delle misure fiscali per la riqualificazione energetica e sismica (cd "superbonus").

1. PREMESSA

2. IL OUADRO NORMATIVO

- 1. Le fonti
- 2. Ambito soggettivo di applicazione
 - 2.1 Condomini
 - 2.2 Persone fisiche
- 3. Ambito oggettivo di applicazione
 - 3.1 Interventi "trainanti" Efficienza energetica e misure antisismiche
 - 3.1.1 Isolamento termico sugli involucri
 - 3.1.2 Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio
 - 3.1.3 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli «edifici unifamiliari» o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
 - 3.1.4 Interventi antisismici (sismabonus)
 - 3.2 Interventi "trainanti"
- 4. Requisiti per l'accesso al "superbonus"
- 5. Determinazione della detrazione spettante
 - 5.1 Altre spese ammissibili al "superbonus"
- 6. Cumulabilità
- 7. Le alternative alle detrazioni: sconto in fattura e cessione del credito
 - 7.1 Modalità di esercizio dell'opzione
 - 7.2 Interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto
- 8. Controlli

3. OSSERVAZIONI E PROPOSTE AVANZATE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

- 3.1 ANCE (audizione del 15 luglio 2020)
- 3.2 CONFEDILIZIA (audizione del 15 luglio 2020)
- 3.3 CONFINDUSTRIA (audizione del 15 luglio 2020)
- 3.4 ASSOESCO (audizione del 9 settembre 2020)
- 3.5 ASSOIMMOBILIARE (audizione del 9 settembre 2020)
- 3.6 ASSOCIAZIONE DEI MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO (audizione del 30 settembre 2020)
- 3.7 CONFESERCENTI (audizione del 30 settembre 2020)
- 3.8 ABI (audizione del 7 ottobre 2020)
- 3.9 Enea (audizione del 7 ottobre 2020)
- 3.10 FONDAZIONE INARCASSA (audizione del 7 ottobre 2020)

- 3.11 CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI E CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI, in rappresentanza della Rete Professioni Tecniche (*audizione del 14 ottobre 2020*)
- 3.12 ASSOCIAZIONE GEOMETRI FISCALISTI AGEFIS (audizione del 28 ottobre 2020)
- 3.13 POSTE ITALIANE (audizione del 28 ottobre 2020)
- 3.14 Enel (audizione del 29 ottobre 2020)
- 3.15 ENI (audizione del 29 ottobre 2020)
- 3.16 SAINT GOBAIN ITALIA (audizione del 29 ottobre 2020)
- 3.17 Ordine Commercialisti (audizione del 4 novembre 2020)
- 3.18 EDISON memoria pervenuta il 16 ottobre 2020 (senza svolgimento di audizione)
- 3.19 SNAM memoria pervenuta il 6 novembre 2020 (senza svolgimento di audizione)
- 4. SINTESI DELL'INTERVENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RUFFINI (AUDIZIONE DEL 18 NOVEMBRE 2020): ALCUNI CHIARIMENTI.
- 5. CONCLUSIONI E PROPOSTE

1. PREMESSA

Questa Commissione ha avuto modo di rappresentare nel proprio <u>Documento conclusivo</u> <u>dell'indagine conoscitiva in materia di fiscalità immobiliare</u>, come gli incentivi fiscali per la riqualificazione del patrimonio immobiliare siano particolarmente efficaci ai fini del rilancio di una componente estremamente importante dell'economia quale l'edilizia, settore che in assenza di tali misure non potrebbe che versare in gravissima sofferenza.

Al di là dei riscontrati benefici economici, tale politica fiscale incontra il favore di questa Commissione anche per i suoi effetti sulla sicurezza degli edifici e in termini di rigenerazione urbana e di contenimento del consumo di nuovo suolo, che sono elementi ineludibili laddove si voglia preservare la bellezza e salvaguardia del territorio.

Le previgenti norme finalizzate in particolar modo a promuovere la riqualificazione energetica e sismica sono oggi ulteriormente potenziate dal cosiddetto "superbonus" del 110 per cento, il cui provvedimento legislativo d'urgenza (DL n. 34/2020) è stato indotto anche dalla necessità di contenere gli effetti recessivi dell'emergenza epidemiologica.

Ciò premesso, la disciplina della misura è apparsa a questa Commissione meritevole di quell'approfondimento che ne facesse cogliere, al di là dei già noti pregevoli aspetti, le criticità e le difficoltà di ordine applicativo, nonché tutti quegli elementi che potessero eventualmente costituirne un freno all'utilizzo. Ciò è avvenuto attraverso l'ascolto, con il consueto strumento dell'audizione, dei punti di vista non solo suoi principali attori istituzionali (Ministro dello sviluppo economico, MEF, Agenzia delle entrate), ma anche di quelli della società civile, come le associazioni, gli ordini e le categorie professionali, ossia di quegli operatori economici che si trovano concretamente a mettere in atto detta disciplina e a dispiegarne concretamente gli effetti.

La Commissione ha quindi approvato, ai sensi dell'articolo 2-bis della legge istitutiva 27 marzo 1976, n. 60, la presente Relazione, che intende essere un contributo sia per il dibattito parlamentare, in particolare per l'esame del disegno di legge di bilancio, che per successivi atti normativi che potranno essere prodotti a scopo di affinamento della disciplina in esame.

La Relazione reca infatti una ricognizione del quadro normativo della disciplina, la sintesi delle principali proposte avanzate dai soggetti auditi nel corso dell'approfondimento svolto dalla Commissione, alcuni chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate rispetto a specifiche questioni che la Commissione ha ritenuto di porre, nonché alcune valutazioni conclusive.

2. IL QUADRO NORMATIVO

1. Le fonti

L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. "superbonus"). La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti, che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus)¹, nonché le detrazioni per il restauro delle facciate esterne degli edifici (cd. bonus facciate)².

Il 5 ottobre 2020 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti del 6 agosto 2020 del MISE recanti i requisiti tecnici e le asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici (anche in merito cd. "superbonus" del 110%).

Il <u>decreto requisiti tecnici</u> (emanato di concerto con il MEF e il MATTM) definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni ecobonus, bonus facciate e "superbonus" al 110%, in particolare specificando i requisiti tecnici, nonché i costi massimali per singola tipologia di intervento e i soggetti ammessi alla detrazione.

Il <u>decreto asseverazioni</u> disciplina la modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, le verifiche ai fini dell'accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto di cui all'art. 121 del decreto rilancio, nonché i controlli a campione sulla regolarità dell'asseverazione e le eventuali sanzioni.

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la <u>Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E</u>³, che reca chiarimenti sulla misura, nonché due provvedimenti che ne definiscono le disposizioni di attuazione: il <u>Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847</u> e il <u>Provvedimento del 12 ottobre 2020, n. 326047</u>. Sono

¹ Attualmente disciplinate dall'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

² Introdotto dall'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio per il 2020).

³ La Circolare risulta in vari punti superata dall'entrata in vigore del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (cd. decreto Agosto).

inoltre consultabili sul sito dell'Agenzia: una <u>guida</u> al "superbonus", le domande più frequenti sull'argomento con le relative risposte (<u>FAQ</u>), le risposte alle istanze di interpello.

2. Ambito soggettivo di applicazione

L'ambito soggettivo di applicazione del "superbonus" è delineato al comma 9 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, ai sensi del quale possono accedere al "superbonus":

- i condomini;
- le «persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari»;
- gli *Istituti autonomi case popolari* (IACP) e gli altri enti aventi le medesime finalità sociali. Per questi soggetti la norma prevede che il "superbonus" si applichi per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- le Onlus:
- le associazioni e società sportive dilettantistiche «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili parti di immobili adibiti a spogliatoi»;
- le "comunità energetiche rinnovabili" costituite in forma di enti non commerciali.

2.1 «Condomini»

Sono ammessi al "superbonus" gli interventi effettuati dai condomini, di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati.

I singoli condòmini fruiscono della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, sulla base delle somme versate da ciascuno e documentate. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione dei relativi interventi e l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura (v. *infra* paragrafo 7), sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio⁴.

L'Agenzia delle entrate rappresenta (v. circolare n. 24/E sopra menzionata) che, secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune

⁴ V. art. 9-bis dell'art. 119 del decreto Rilancio, introdotto dal sopra menzionato decreto Agosto).

ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento. Ne ricava – sottolineando che il legislatore utilizza espressamente la locuzione "condomini" – che il "superbonus" non è applicabile agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio che sia di proprietà di un unico soggetto ovvero di più soggetti in comproprietà. Non sussistono cause ostative, pertanto, per i soggetti titolari (singolarmente o in comproprietà), di più unità immobiliari collocate in differenti edifici.

2.2 Persone fisiche

Possono fruire del "superbonus" le persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari). Quanto al ricordato requisito «al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni», l'Agenzia delle entrate precisa (v. la più volte ricordata Circolare n. 24/E) che, per effetto dell'uso di tale locuzione usata dal legislatore, il "superbonus" non è applicabile a unità immobiliari riconducibili ai cd. "beni relativi all'impresa" o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni. Ne consegue che la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito "privatistico" e, dunque, diversi:

- da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
- dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività;
- dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

La norma stabilisce, inoltre, che tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari», in quanto i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del "superbonus" in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini.

I contribuenti persone fisiche possono beneficiare del "superbonus" relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

3. Ambito oggettivo di applicazione

Sotto il profilo oggettivo, il "superbonus" spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"). In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:

- su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Sono escluse le unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili)⁵, A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), ma solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico. Nel caso in cui siano effettuati interventi su edifici che rientrano in una delle categorie catastali sopra indicate, il contribuente potrà, comunque, beneficiare delle altre detrazioni spettanti per tali interventi, in presenza dei requisiti e degli adempimenti necessari a tal fine.

Per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. Per «accesso autonomo dall'esterno» – precisa il comma 1-bis dell'art. 119 del decreto Rilancio – «si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».

L'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo (tipicamente la villetta a schiera) fruisce del "superbonus" autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).

Sono escluse le spese sostenute per interventi su immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto precisato al paragrafo 2.2.

⁵ Come chiarito dall'Agenzia delle entrate nell'ambito della menzionata sezione <u>FAQ</u> "superbonus", "*i possessori o detentori delle unità immobiliari in categoria catastale A/1 possono fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell'edificio in condominio*", pur non potendone fruire per interventi "trainati" realizzati sulle proprie, in base al comma 15-bis dell'articolo 119 del DL Rilancio.

Ai fini del "superbonus" l'intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari "esistenti", non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione (esclusa l'ipotesi dell'installazione di sistemi solari fotovoltaici).

L'agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia".

3.1 Interventi "trainanti" - Efficienza energetica e misure antisismiche

Secondo quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, il "superbonus" spetta per i seguenti interventi:

3.1.1 Isolamento termico sugli involucri

Isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati che interessano l'involucro dell'edificio, anche unifamiliare, o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno sita all'interno di edifici plurifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

- a. 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- c. 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. In tal caso, se ad esempio l'edificio è composto da 10 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione si calcolerà moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 2 (60.000 euro), per un totale di 380.000 euro.

Il "superbonus" è riconosciuto a condizione che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell'edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

3.1.2 Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio

Il "superbonus" si applica - anche in questo caso a condizione che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell'edificio - anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, agli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici in condominio per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

- impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- impianti di microcogenerazione;
- impianti a collettori solari.

Nel caso di interventi effettuati sugli edifici ubicati in comuni montani⁶, il "superbonus" spetta anche per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente⁷.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

- a. 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- b. 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui sia l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 265.000 euro, calcolato moltiplicando 20.000 euro per 8 (160.000 euro) e 15.000 euro per 7 (105.000 euro).

La detrazione spetta, nel limite massimo di spesa previsto, anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito e le altre spese connesse.

⁶Limitatamente ai comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/UE, relative alla qualità dell'aria con riferimento al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto.

⁷In base all'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del <u>decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102</u> per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti è da intendersi un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno: a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; b) il 50 per cento di calore di scarto; c) il 75 per cento di calore cogenerato; d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti.

Nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, il limite di spesa previsto per tale intervento, pari a 48.000 euro, si aggiunge a quello stabilito per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

3.1.3 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli «edifici unifamiliari» o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari

Il "superbonus" spetta per interventi effettuati sugli «edifici unifamiliari» o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari (villette a schiera), per i medesimi interventi elencati al paragrafo precedente con riferimento alle parti comuni degli edifici condominiali.

In caso di interventi realizzati su edifici ubicati in aree non metanizzate non interessate dalle menzionate procedure europee di infrazione, il "superbonus" spetta anche per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.

Spetta, altresì, per gli interventi realizzati su edifici ubicati in comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione, anche per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

La detrazione prevista è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. A tale limite di spesa si aggiunge quello previsto nel caso di eventuale installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (fino a 48.000 euro).

3.1.4 Interventi antisismici (sismabonus)

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione prevista dall'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del decreto-legge n. 63 del 2013 è elevata al 110 per cento.

Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis a 1- sexies).

L'aliquota del 110 per cento si applica, infine, anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (comma 1-septies).

Il "superbonus" spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.

Gli importi di spesa ammessi al "superbonus" sono pari a:

- a. 96.000 euro, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari;
- b. 96.000 euro, nel caso di acquisto delle case antisismiche;
- c. 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.

Per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità.

Per ogni massimale fin qui indicato a valere su qualunque tipologia di intervento, il parametro di riferimento resta pertanto l'unità immobiliare unitariamente accatastata, indipendentemente dalla sua superficie.

3.2 Interventi "trainati"

Il "superbonus" spetta anche per i seguenti interventi, laddove eseguiti congiuntamente⁸ con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale elencati nel paragrafo 3.1 e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche:

- le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14
 del decreto-legge n. 63 del 2013 (finestre, schermature solari, ecc.), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;

⁸ Gli interventi possono ritenersi effettuati "congiuntamente" se «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti», come precisato dall'articolo 2, comma 5, del menzionato decreto Requisiti tecnici.

- l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici⁹, nel limite di 48.000 euro per singola unità immobiliare, e l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici. Il "superbonus" è riconosciuto subordinatamente alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici-GSE dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto (articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91);
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Il limite di spesa è stabilito in 3.000 euro per ciascun intervento di acquisto e posa in opera, nonché con riferimento a ciascun contribuente.

Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, subordinatamente al miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta nel senso sopra chiarito.

4. Requisiti per l'accesso al "superbonus"

I requisiti tecnici per l'accesso al "superbonus", unitamente alle procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che *in situ*, sono definiti in dettaglio dal menzionato decreto del 6 agosto 2020 comunemente noto, giustappunto, come "decreto requisiti tecnici".

5. Determinazione della detrazione spettante

Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Pertanto, ad esempio, nel caso in cui due contribuenti comproprietari di un edificio unifamiliare sostengano spese per interventi di isolamento termico delle superfici opache, per i quali il limite di spesa è di 50.000 euro e di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, per il quale il limite di spesa è pari a euro 30.000, avranno diritto ad una detrazione pari al 110 per cento,

⁹ Trattasi degli edifici di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR 26 agosto 1993, n. 412.

¹⁰Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

calcolata su un importo di spesa complessivamente pari a 80.000, da ripartire in base alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno.

Analogamente nel caso in cui il condominio realizzi un intervento di sostituzione dell'impianto termico (intervento trainante) e il condomino, al quale sono imputate spese per tale intervento pari, ad esempio, a 10.000 euro, effettui interventi trainati, sostituendo sulla propria unità immobiliare, gli infissi con una spesa pari a 20.000 euro, nonché installando le schermature solari, con una spesa pari a 5.000 euro, avrà diritto ad una detrazione pari a 38.500 euro (110 per cento di 35.000 euro).

Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio.

La detrazione dall'imposta lorda può essere fatta valere ai fini sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) – nel rispetto delle limitazioni indicate al paragrafo 2.2 per i soggetti che producono reddito d'impresa o esercenti arti e professioni - che dell'imposta sul reddito delle società (IRES) – sia pure limitatamente a spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio.

L'Agenzia delle entrate, nella più volte ricordata Circolare n. 24/E, precisa che, in applicazione dei principi generali, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento:

- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del "superbonus" solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021;
- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

In ogni caso, come tutte le detrazioni dall'imposta lorda, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nella predetta imposta annua. Ciò avviene per coloro che possiedono

esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, ovvero che non possono fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta è ad essa inferiore o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area). Tali soggetti, tuttavia, possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, di cui si dirà al paragrafo 7.

5.1 Altre spese ammissibili al "superbonus"

Per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni. Spetta, inoltre, per le spese correlate agli interventi realizzati, quali quelle sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, nonché le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi, ecc.

6. Cumulabilità

Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al "superbonus" restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

Qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, nell'ambito della ristrutturazione dell'edificio, sia interventi ammessi al "superbonus" (ad esempio, il cd. cappotto termico) sia interventi edilizi, esclusi dal predetto "superbonus", ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 16-bis del TUIR, per cui spetta una detrazione pari al 50 per cento delle spese (ad esempio, il rifacimento dell'impianto idraulico), il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Non risulta espressamente disciplinata, tuttavia, l'eventualità in cui, in esito ai controlli effettuati, venga rilevata l'insussistenza dei requisiti per l'accesso al "superbonus" ma vi sussisterebbero quelli per l'accesso all'ecobonus ordinario.

7. Le alternative alle detrazioni: sconto in fattura e cessione del credito

L'articolo 121 del decreto Rilancio consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi elencati al paragrafo 7.2, la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, di optare alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
- L'opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al "superbonus", non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell'intervento medesimo.

I crediti d'imposta sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

La cessione può essere disposta in favore:

- dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.

La quota dei crediti d'imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta. In alternativa all'utilizzo diretto, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

In aggiunta ai normali adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli antisismici è necessario acquisire:

- solo ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al "superbonus". Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;
- ai fini sia dell'utilizzo diretto della detrazione nonché dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L'asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal citato decreto Asseverazioni del Mise del 6 agosto 2020.

Ai fini del rilascio delle attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi, non inferiore a 500.000 euro. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

L'opzione, inoltre, può essere esercitata anche sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. In tale ipotesi, l'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell'anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

7.1 Modalità di esercizio dell'opzione

Le modalità di esercizio dell'opzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) sono definite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2020.

7.2 Interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto

L'opzione può essere esercitata, in base al menzionato art. 121 del decreto Rilancio, relativamente alle detrazioni spettanti per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- efficienza energetica indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, compresi quelli che danno diritto al "superbonus";
- adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus), compresi quelli che danno diritto al "superbonus". L'opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l'acquisto delle "case antisismiche" (comma 1-septies);
- recupero o restauro della facciata degli edifici (cd. bonus facciate);
- installazione di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del
 TUIR, compresi quelli che danno diritto al "superbonus";
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, compresi quelli che danno diritto al "superbonus".

Come si evince da quanto sopra, l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione è esercitabile non solo per il "superbonus", bensì anche con riferimento alle ordinarie detrazioni di imposta per riqualificazioni edilizie.

8. Controlli

Si applicano in materia le ordinarie norme in materia di controlli e sanzioni delle dichiarazioni fiscali dei contribuenti previsti dagli articoli 31 e seguenti del DPR n. 600 del 1973. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. Pertanto – precisa Agenzia delle entrate – se un soggetto acquisisce un credito d'imposta, ma durante i controlli dell'ENEA o dell'Agenzia stessa viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d'imposta.

Qualora sia accertata l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l'opzione, maggiorato dei relativi interessi e sanzioni. Ciò ferma restando anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto o del cessionario, in presenza di concorso nella violazione.

Si ricorda infine che, così come ogni altro incentivo in materia di riqualificazioni edilizie, il "superbonus" non è applicabile in presenza di non conformità edilizia e urbanistica. Di conseguenza, gli edifici con abusi edilizi non sanati ne risultano esclusi. Tuttavia, per agevolare l'accesso al "superbonus", l'articolo 119, comma 13-ter, del decreto Rilancio, prevede che «al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi [...], le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari [...] sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi». Tale disposizione (introdotta dal menzionato decreto Agosto) consente di sbloccare l'accesso al "superbonus" ai condomini all'interno dei quali si trovano unità non in regola, ma solo con riferimento agli interventi sulle parti comuni. Nel caso di interventi trainati che riguardino le singole unità immobiliari il tecnico dovrà sempre verificare la conformità urbanistica/catastale anche delle singole unità.

3. OSSERVAZIONI E PROPOSTE AVANZATE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presente capitolo consiste in una sintetica ricognizione, senza commenti o valutazioni da parte della Commissione, delle principali necessità, osservazioni e o proposte in materia di "superbonus" avanzate dai soggetti ascoltati nel corso delle rispettive audizioni informali, per il cui testo integrale si rinvia alle memorie dagli stessi depositate e disponibili sul sito Internet del Parlamento al link https://parlamento18.camera.it/235. Si fa inoltre rinvio, in assenza di documenti scritti, ovvero ad integrazione degli stessi, ai video delle audizioni medesime, disponibili sul sito Internet della Camera dei deputati al link https://webtv.camera.it/archivio?sez=114.

3.1 ANCE (audizione del 15 luglio 2020)

Libertà di circolazione del credito e celerità nel recupero

Necessità di:

- non apporre vincoli oggettivi o soggettivi al libero scambio dei crediti, consentendo un rientro della liquidità in tempi brevi. In particolare, sarebbe necessario garantire l'utilizzo integrale dei crediti d'imposta acquisiti, eliminando il divieto di riporto agli anni successivi della quota non utilizzata nell'anno.
- velocizzare i controlli della documentazione da parte dei soggetti preposti, chiarendo che essi sono di natura documentale e non di merito.
- consentire la compensazione delle detrazioni da "superbonus" non solo con i crediti di imposta, bensì anche con quelli di natura commerciale nei confronti della PA.

Certezza del diritto acquisito

Necessità di:

- assicurare, una volta conclusa la cessione, una libera circolazione del credito, senza rischio che esso sia recuperato dall'Agenzia delle entrate per mancanza dei presupposti d'applicazione dell'agevolazione originaria.
- sopprimere il riferimento al "concorso in violazione" recato dall'art. 121, comma 6, del decreto rilancio che, in assenza di una chiara definizione, apre la strada a pericolose interpretazioni.

Durata dell'incentivo

- Necessità di disporre sin d'ora una proroga della misura.

3.2 CONFEDILIZIA (audizione del 15 luglio 2020)

Durata dell'incentivo

- Necessità di estendere il periodo di vigenza dell'incentivo.

Esclusione immobili "di lusso"

- Necessità di rivedere l'esclusione delle abitazioni di categoria catastale A/1¹¹, A/8 e A/9¹² disposta dal comma 15-*bis* dell'art. 119, dal momento che rischia di compromettere l'uso del "superbonus" in condominio, per i suoi effetti divisivi sulle decisioni delle assemblee¹³ in caso di compresenza di abitazioni di categorie diverse.

Visto di conformità

- Necessità di chiarire le modalità, i contenuti e i tempi del visto di conformità, nonché gli effetti sanzionatori nei casi di visti carenti, incompleti o tardivi.

Trasformazione in credito di imposta

- Necessità di trasformare la detrazione in credito d'imposta in capo al beneficiario della detrazione (possibilità originariamente prevista dal decreto-legge e poi soppressa in sede di conversione). La misura verrebbe incontro ai soggetti parzialmente o totalmente incapienti.

Cessione del credito

- Necessità di rendere fruibile lo sconto in fattura anche per le prestazioni dei professionisti e dei tecnici tenuti al rilascio di attestazioni ed asseverazioni ¹⁴:
- limitare la cessione solo a soggetti comunque legati ai lavori che hanno dato luogo alla detrazione, incluse banche e intermediari finanziari;

¹¹ Come chiarito dall'Agenzia delle entrate nell'ambito della sezione <u>FAQ</u> "superbonus", "i possessori o detentori delle unità immobiliari in categoria catastale A/1 possono fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell'edificio in condominio", pur non potendone fruire per interventi "trainati" realizzati sulle proprie, in base al comma 15-bis dell'articolo 119 del dl Rilancio.

¹² L'articolo 80, comma 6, del cd. decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), che ha inserito il comma 15-*bis* nell'art. 119 del DL rilancio, stabilisce che l'esclusione degli A9 è valida solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

¹³ Sul tema delle delibere condominiali, il sopra menzionato decreto Agosto ha inserito il comma 9-bis nell'art. 119 del DL rilancio, il quale dispone che: "Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio".

¹⁴ In merito si precisa che il comma 15 dell'articolo 119 specifica che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni nonché del visto di conformità. L'Agenzia delle entrate (circolare n. 24/E) ha specificato che conseguentemente la detrazione spetta anche per: le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).

- ammettere o meno, con riguardo allo stato di avanzamento lavori, la cessione per interventi che danno origine ad altri *bonus*.
- risolvere, nell'ambito di ciascun condominio, le criticità che si presentano in relazione al coordinamento tra i condòmini fra le tre possibili opzioni: detrazione, sconto in fattura o cessione¹⁵.

3.3 CONFINDUSTRIA (audizione del 15 luglio 2020)

Impianti produttivi e sismabonus

- Necessità di promuovere l'adeguamento sismico degli impianti produttivi, per i quali non risulta oggi incoraggiato l'incentivo per effetto dei massimali troppo bassi in quanto non riferiti alla superficie bensì alla singola unità immobiliare come "unitariamente accatastata".

Necessità di semplificazione

- Necessità di gestire la complessità normativa e l'elevato numero di aliquote e di massimali. Si suggerisce a tal proposito di costituire un portale unico in cui il contribuente possa effettuare tutte le comunicazioni necessarie per fruire dei "superbonus".

Immobili delle imprese

- Necessità di estendere il "superbonus" agli immobili posseduti dalle imprese 16.

Libera cedibilità e riportabilità del credito

Necessità di:

- rimuovere i limiti all'utilizzo, che rappresentano un freno all'acquisto del credito in considerazione del rischio per i cessionari di perderne una parte.
- consentire la cedibilità continua dei crediti.
- consentire il riporto agli anni successivi delle quote di detrazione non utilizzate.

.

¹⁵ V. nota 13.

¹⁶ La <u>circolare n. 24/E</u>, al par. 1.2 Persone fisiche, chiarisce che in base all'articolo 119, comma 1, lettera b), e comma 9, lettera b), del decreto Rilancio, "tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari», in quanto i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del "superbonus" in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini".

Interventi eseguiti "congiuntamente"

- La detrazione al 110%, prevista per interventi di efficienza energetica "trainati" si ha a condizione che l'intervento sia effettuato congiuntamente ad uno degli interventi "trainanti". Chiarire cosa si intenda per interventi eseguiti "congiuntamente"¹⁷.

Teleriscaldamento efficiente

- Necessità di rimuovere i numerosi vincoli posti ai comuni montani per poter fruire dell'agevolazione.

Integrazione degli impianti esistenti

- Necessità di precisare che il "superbonus" si applica per l'installazione di microcogeneratori e di collettori solari anche solo in forma di integrazione degli impianti esistenti.

Caldaie a biomassa

- Dal momento che non è sempre percorribile con tali impianti un miglioramento di 2 classi di efficienza energetica, riconoscere l'incentivo in tutti i casi in cui sia possibile comunque prevedere il raggiungimento della classe energetica più alta¹⁸.

3.4 ASSOESCO (audizione del 9 settembre 2020)

Durata dell'incentivo

- Necessità di stabilizzare o estendere l'incentivo, dal momento che la data di scadenza non appare congrua con i tempi di programmazione degli interventi.

Impianti fotovoltaici

- Necessità di riconoscere il "superbonus" per gli impianti fotovoltaici anche in assenza di interventi trainanti.

¹⁷ In proposito il <u>decreto "requisiti tecnici" del MISE</u> del 6 agosto 2020 stabilisce che tale condizione si considera soddisfatta "se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti".

¹⁸ In merito l'Agenzia delle entrate (<u>circolare N. 24/E</u>) ha chiarito che nel caso in cui l'edificio si trovi già in classe energetica A3 basterà salire alla classe successiva A4 per veder riconosciuta la detrazione al 110%.

3.5 ASSOIMMOBILIARE (audizione del 9 settembre 2020) 19

Estensione soggettiva e oggettiva del "superbonus" e possibili misure connesse

Necessità di:

- estendere il "superbonus" anche agli immobili non residenziali e agli edifici di proprietà di investitori immobiliari.
- applicare l'ecobonus e il sismabonus anche nei confronti degli OICR immobiliari;
- estendere anche agli OICR immobiliari della possibilità di beneficiare della possibilità di riconoscere all'acquirente delle unità immobiliari la detrazione di imposta prevista dell'art. 16bis TUIR nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati che siano ceduti entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori;
- ridurre in forma modulare il carico impositivo ai fini IMU, con esenzione dall'imposta per tutto il periodo delle attività di riqualificazione/ristrutturazione dei fabbricati, laddove tali interventi consentano l'acquisizione di determinati livelli di efficienza energetica e/o determinate caratteristiche di sicurezza antisismica, con conseguente riduzione permanente del 50% dell'imponibile IMU dall'ultimazione dei lavori alla conclusione del terzo periodo d'imposta successivo, seguita infine da una riduzione permanente di tipo premiale;
- ridurre l'aliquota IVA per alcune forniture energeticamente prestanti, con aliquota ridotta sugli interventi di installazione di materiali, inclusi gli isolanti, che favoriscano il risparmio energetico, nonché sugli interventi di rinnovo degli impianti di riscaldamento centralizzati.

3.6 ASSOCIAZIONE DEI MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO (audizione del 30.9.2020)

Sconto in fattura esercitata direttamente dal fornitore

- Necessità di consentire, qualora vi siano condòmini irreperibili, inerti, morosi, che l'opzione sconto in fattura possa essere esercitata direttamente dal fornitore²⁰.

Opzione per lo sconto in fattura. IVA e liquidità fornitore

Necessità di:

¹⁹ Assoimmobiliare ha formulato anche una serie di proposte in materia di incentivi per la rigenerazione urbana che, in quanto tali, non appaiono afferenti al tema del "superbonus" qui in esame.

²⁰ V. nota 13.

- consentire l'immediato utilizzo del credito d'imposta tramite compensazione con altre forme di tributo²¹;
- chiarire se sullo sconto in fattura andrà emessa fattura unica o frazionata per i vari optanti.

Compensi dell'amministratore di condominio

- Necessità di riconoscere tra le spese ammesse il compenso per le attività dell'amministratore connesse all'applicazione degli interventi "superbonus" nei limiti di congruità asseverati dal tecnico abilitato.

Profili penali nelle ipotesi di corruzione

- Necessità di chiarire se la natura giuridica del condominio consenta di ricondurlo nell'alveo degli «enti privati» ai fini dell'applicabilità delle disposizioni penali rilevanti per le ipotesi di corruzione.

Copertura finanziaria

- Necessità di disciplinare/chiarire l'ipotesi di esaurimento del fondo annualmente stanziato per il "superbonus".

3.7 CONFESERCENTI (audizione del 30 settembre 2020)

Trasformazione in credito di imposta

- Necessità di trasformare la detrazione in credito d'imposta in capo all'impresa cessionaria²², così da non vincolarla a sostenere i costi di una ulteriore cessione vero istituti bancari.

Riportabilità del credito

- Necessità di consentire il riporto agli anni successivi delle quote di detrazione non utilizzate.

Durata dell'incentivo

- Necessità di prorogare i termini di scadenza per l'accesso al beneficio fino al 2025.

Altre osservazioni/proposte

Necessità di:

- semplificare la normativa;

- irrogare le sanzioni solo in caso di dolo o colpa grave;

_

²¹ Tale compensabilità risulta già applicabile alla luce anche dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate (v. par. 5 della circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020) che, nel richiamare l'applicabilità in materia dell'art 17 del D. Lgs. 241 del 1997, afferma la compensabilità del credito da "superbonus" con le altre forme di tributo a mezzo mod. F24.

²² Ibidem.

- estendere il "superbonus" agli interventi di rimozione di barriere architettoniche.

3.8 ABI (audizione del 7 ottobre 2020)

Libera cedibilità e riportabilità del credito

Necessità di:

- rimuovere i limiti all'utilizzo dei crediti d'imposta ceduti;
- consentire il riporto agli anni successivi delle quote di detrazione non utilizzate.

Concorso in violazione (responsabilità solidale)

- Necessità di chiarire l'esatta portata del concorso in violazione previsto all'art. 121, comma 6, del DL rilancio.

Durata dell'incentivo

 Necessità di stabilizzare l'incentivo o, in subordine, estenderne la durata ad annualità successive al 2021.

Compensi dell'amministratore di condominio

- Necessità di riconoscere tra le spese ammesse il compenso per le attività dell'amministratore connesse all'applicazione degli interventi da "superbonus".

Ampliamento tipologia crediti cedibili

- Necessità di ampliare la possibilità di cedere i crediti fiscali anche per i lavori eseguiti prima del 1° luglio 2020, nonché a tipologie agevolative ora escluse ("mobili", bonus "sistemazione a verde", riqualificazione e miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere).

Necessità di chiarimenti per il settore bancario

- Necessità di chiarire le modalità di trattamento della posizione creditoria acquisita ai fini del bilancio e delle regole di vigilanza prudenziale, nonché di segnalazione nella Centrale dei rischi.

3.9 ENEA (audizione del 7 ottobre 2020)

- Necessità per i professionisti tecnici di aggregarsi onde poter far fronte alla complessità e dimensione delle attività connesse all'istituto del "superbonus".

3.10 Fondazione INARCASSA (audizione del 7 ottobre 2020)

Estensione durata incentivo e snellimento procedure

Necessità di:

- prorogare il termine di almeno 3 anni, o addirittura stabilizzare la misura;
- prorogare anche la detrazione nella misura del 90% (c.d. bonus facciate), in scadenza a fine 2020;
- snellire la complessità burocratica delle procedure da attivare.

Priorità per analisi di vulnerabilità sismica

- Necessità di subordinare gli interventi di efficientamento energetico ad una analisi di vulnerabilità sismica di tutti quei fabbricati realizzati prima della modernizzazione della disciplina antisismica (legge 64/1974).

Estensione benefici fiscali del "superbonus"

- Necessità di estendere i benefici fiscali del "superbonus" anche alla sola fase di classificazione e verifica sismica degli immobili.

Tutela della professione

Necessità di:

- chiarire il motivo per cui siano stati estesi i controlli da parte dell'Agenzia delle entrate fino a 8 anni con multe fino al 200% della detrazione usufruita;
- chiarire se l'obbligo di stipula della polizza assicurativa sia da intendersi in termini di adeguamento ai massimali della polizza RC professionale "generica" o se sia necessario stipulare una polizza ad hoc;
- riconoscere l'anticipo delle spese tecniche con l'accettazione dell'incarico professionale;
- inserire una nuova figura terza e indipendente che assuma il ruolo di Coordinatore Tecnico/ Supervisore Lavori, che curi gli interessi del committente e dello Stato.

Regolarità urbanistica dell'edificio

- Necessità di chiarire come vadano considerate le non conformità dell'immobile, anche con il contributo dell'Agenzia delle Entrate.

Estensione compensazioni per i professionisti

- Necessità di estendere la compensazione dei crediti di imposta a tutti i crediti di natura professionale vantati dagli ingegneri e dagli architetti maturati verso la Pubblica Amministrazione.

Cessione del credito

- Necessità di frazionare la cessione nelle singole quote annuali dei crediti fiscali.

Ulteriori prospettive ecologiche

- Necessità di integrare la normativa con obiettivi di bioedilizia.

3.11 CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI E CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI (IN RAPPRESENTANZA DELLA RETE PROFESSIONI TECNICHE) – (audizione del 14 ottobre 2020)

Estensione durata incentivo

- Necessità di estendere il periodo di vigenza dell'incentivo almeno fino alla fine del 2024.

Limiti per l'accesso agli incentivi fiscali

- Necessità di riconsiderare la condizione del miglioramento di due classi energetiche, non essendo sempre facile da raggiungere attraverso gli interventi incentivati con la sola sostituzione della centrale termica.

Eccessivo carico documentale per famiglie e professionisti

- Necessità di rivedere, semplificare e ridurre la documentazione oggi imposta dalla normativa vigente.

Interventi di efficientamento energetico combinati con verifica di vulnerabilità sismica

- Necessità di subordinare alcune tipologie di interventi per il risparmio energetico, quali il cappotto termico, ad una fase preliminare di diagnostica della resistenza delle strutture, da far ricadere nell'ecobonus

Sismabonus e asseverazioni dei professionisti tecnici

- Necessità di chiarire come debba essere asseverata, nonché l'efficacia e i parametri di riferimento dell'asseverazione di cui al comma 13, lettera b), dell'art. 119 del Dl n. 34/2020 per le opere di consolidamento.

Ravvedimento operoso per le attività preliminari alla progettazione, certificazione e attestazione

- Necessità di prevedere un termine dal momento della conclusione dei lavori, entro il quale i professionisti tecnici possano procedere a un ravvedimento operoso.

Piano Nazionale di prevenzione del rischio sismico e Fascicolo digitale di fabbricato

Necessità di:

 prevedere un obbligo di procedere alla classificazione sismica degli edifici secondo le regole del DM 65/2017;

- prevedere un obbligo, per tutte le costruzioni che non rientrano tra quelle per le quali è possibile fare la classificazione sismica, di procedere alla valutazione della sicurezza;
- prevedere un obbligo di assicurazione legata al rischio sismico a carico dei proprietari di immobili;
- incentivare forme di monitoraggio delle costruzioni;
- istituire un collegamento tra le attività di classificazione simica e il Fascicolo digitale del fabbricato di cui al nuovo Testo Unico per le Costruzioni;
- definire lo schema-tipo del Fascicolo di fabbricato recante la descrizione dell'immobile nel quale siano contenute tutte le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza.

Il nodo della conformità urbanistica dell'edificio

- Necessità di introdurre un meccanismo di sanatoria immediata per quelle che possono essere definite come parziali difformità dal titolo edilizio.

Polizza assicurativa per RC professionale

Necessità di:

esonerare i professionisti iscritti ad appositi albi dalla sottoscrizione della polizza ulteriore, qualora già dispongano di una polizza assicurativa ex art. 5, DPR 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:

- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro;
- garantisca, se in operatività di "claims made", un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

Criteri di qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui al sismabonus

- Necessità di prevedere che le imprese esecutrici dei lavori debbano dimostrare di essere in possesso di capacità tecnica e imprenditoriale negli ambiti per i quali hanno luogo gli affidamenti dei lavori.

Rapporti tra global contractor e professionista tecnico

- Necessità di individuare dei parametri di riferimento che consentano la piena salvaguardia e rispetto del principio dell'equo compenso per le attività di progettazione ed asseverazione, di competenza dei professionisti abilitati.

Testo Unico

Necessità di emanare un Testo Unico.

Cappotto termico interno

- Necessità di fornire un'interpretazione da parte dell'Agenzia delle entrate per approfondire il motivo per cui non possa essere riconosciuto il "superbonus" per l'installazione del cappotto termico all'interno dell'edificio pare priva di base normativa.

3.12 ASSOCIAZIONE GEOMETRI FISCALISTI – AGEFIS (audizione del 28 ottobre 2020)

Necessità di semplificazione

- Necessità di semplificare l'intero quadro normativo e procedimentale.

Estensione durata incentivo

- Necessità di estendere il periodo di vigenza dell'incentivo o stabilizzarlo.

Detraibilità spese professionali

- Necessità di riconoscere la detraibilità delle spese connesse alla verifica dello "stato legittimo dell'immobile", la valutazione energetica, la progettazione preliminare, anche in caso di mancato avvio dei lavori.

Polizza assicurativa per RC professionale

Necessità di:

- prevedere la detraibilità della spesa per la polizza assicurativa ad hoc;
- indicare con certezza il quadro di intervento da parte delle compagnie di assicurazioni.

Esclusione immobili "di lusso"

- Necessità di rimuovere l'esclusione delle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 in considerazione degli effetti sperequativi e disincentivanti della norma (comma 15-bis dell'art. 119)²³.

Immobili vincolati

- Necessità di prevedere per tali immobili la possibilità di effettuare il "cappotto termico interno", o di procedere con la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale all'interno della singola unità immobiliare, senza subordinarla alla condizione del miglioramento di due classi energetiche.

_

²³ V. anche note 1 e 2.

Limite di due unità immobiliari

- Necessità di eliminare il limite delle due unità immobiliari, prevista dal comma 10 dell'art. 119 con riferimento alla riqualificazione energetica e non a quella antisismica²⁴.

Esclusione per gli immobili non residenziali

- Necessità di estendere l'applicabilità del "superbonus" a tali immobili.

Edifici posseduti da un unico soggetto

- Necessità di riconoscere l'applicabilità del "superbonus" anche nel caso di un edificio con due o più unità immobiliari posseduto da un unico soggetto²⁵.

3.13 POSTE ITALIANE (audizione del 28 ottobre 2020)

Poste italiane Spa ha illustrato le forme in cui entra nel campo degli interventi del "superbonus", in particolar modo nella sua veste di cessionario del credito di imposta.

3.14 ENEL (audizione del 29 ottobre 2020)

Necessità di:

- semplificare la normativa e gli aspetti procedimentali;
- semplificare la procedura di cessione del credito;
- estendere il periodo di vigenza del "superbonus" fino al 2023;
- estendere i benefici ai soggetti IRES, ai monoproprietari di edifici con due o più unità immobiliari²⁶, alle unità immobiliari non residenziali.

3.15 ENI (audizione del 29 ottobre 2020)

Necessità di:

- estendere fino al 2024 il periodo di vigenza del "superbonus";
- semplificare la procedura di cessione del credito in caso di lavori condominiali; estendere l'applicabilità del "superbonus":

²⁴ Tale norma riconosce comunque le detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

²⁵ La circolare n. 24/E, al par. 1.1 «Condomìni», così recita al riguardo: "Tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «condomìni» e non alle «parti comuni» di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista". Ne ricava che "il "superbonus" non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti".

²⁶ Ibidem.

- alle parti comuni degli edifici anche nel caso dei condomini con mono-proprietario²⁷ o con presenza di appartamenti di proprietà di società di gestione del risparmio;
- agli investimenti in capacità produttiva utilizzabile per autoconsumo collettivo e comunità energetiche.
- creare strumenti di garanzia per le imprese per avere accesso ai finanziamenti "ponte".
- permettere l'accesso al "superbonus" non solo per la sostituzione dell'impianto esistente di climatizzazione invernale, ma anche in caso di nuova installazione in assenza di generatore presso l'immobile.

SAINT-GOBAIN ITALIA (audizione del 29 ottobre 2020)

Necessità di:

- prevedere un valore di "trasmittanza termica per gli interventi di isolamento termico meno
- considerare, nell'imposizione dei limiti di trasmittanza termica, la valutazione dei "ponti termici", che rilevano per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento energetico;
- stabilizzare o, in subordine, estendere il periodo di vigenza del "superbonus";
- emanare un Testo unico in materia.

3.17 ORDINE COMMERCIALISTI (audizione del 4 novembre 2020)

Sistematicità della normativa

Necessità di:

- emanare un Testo unico in materia.
- dare sistematicità alla normativa stessa e alle prassi applicative attraverso una sorta di "testo unico delle interpretazioni".
- far diffondere all'Agenzia delle entrate una circolare annuale interamente dedicata ai chiarimenti sulle detrazioni in materia edilizia.

Applicabilità del "superbonus" ai soli edifici residenziali

- Necessità di estensione del "superbonus" alle unità immobiliari non residenziali.

Immobili vincolati

²⁷ Ibidem.

- Necessità di intervenire normativamente riguardo agli edifici sui quali insistono vincoli storicoartistici o paesaggistici, data l'impossibilità di interventi di isolamento sul loro involucro che possano portare al miglioramento di almeno due classi energetiche.

Edifici composti da più unità immobiliari riconducibili a un unico proprietario

- Necessità di riconoscere anche a tale fattispecie il "superbonus" per interventi sulle parti comuni.

Imponibilità fiscale del corrispettivo derivante dallo sconto in fattura o dalla cessione

- Necessità di integrare l'art. 121 del DL rilancio, dato che nell'ipotesi di sconto in fattura o cessione di credito il corrispettivo per l'impresa potrebbe risultare fiscalmente imponile in caso di applicazione letterale del complessivo quadro normativo.

Sismabonus acquisti

- Necessità di chiarire se il beneficio sull'acquisto dell'unità immobiliare spetti, per gli acconti pagati nella finestra temporale agevolata, anche quando i lavori si trascinano oltre il termine ultimo della finestra medesima (attualmente il 31 dicembre 2021, sia ai fini del sismabonus che ai fini del "superbonus").

Potestà dell'assemblea del condominio sulle opzioni da "superbonus"

- Necessità di equilibrare la potestà dell'assemblea di condominio con il diritto del singolo condomino. Infatti, la facoltà di decisione in merito all'esercizio delle opzioni, attribuita all'assemblea condominiale dal comma 9-bis dell'articolo 119, comprime il diritto del singolo condomino che intenda avvalersi della detrazione con modalità diverse da quelle decise dalla maggioranza dei condòmini.

Compenso straordinario amministratore di condominio e spese general contractor

- Necessità di includere nell'agevolazione sia le spese sostenute a titolo di compenso straordinario dell'amministratore di condominio, sia quelle accordate al general contractor.

Durata dell'incentivo

- Necessità di prorogare la misura almeno fino al 2024.

3.18 EDISON – memoria pervenuta il 16 ottobre 2020 (senza svolgimento di audizione)

Durata dell'incentivo

- Necessità di stabilizzare l'incentivo o, in subordine, estenderne la durata di tre anni.

Ampliamento platea beneficiari

- Necessità di riconoscere il "superbonus" alle imprese e al settore pubblico non residenziale (in particolare strutture scolastiche e sanitarie).

Necessità di semplificazione

- Necessità di semplificare l'intero quadro normativo e procedimentale.

Utilizzo del credito fiscale negli anni successivi

- Necessità di garantire l'utilizzo integrale dei crediti d'imposta acquisiti, eliminando il divieto di riporto agli anni successivi della quota non utilizzata nell'anno.

Compensazione crediti di imposta

 Necessità di consentire la compensazione delle detrazioni da "superbonus" con ogni forma di tributo²⁸

Ritiro dedicato dell'energia

- Necessità di sopprimere l'obbligo di Ritiro dedicato da parte del Gestore dei servizi energetici dell'energia non autoconsumata prodotta dagli impianti che usufruiscono del "superbonus".

Incentivazione dei sistemi di accumulo

- Necessità di annoverare fra gli interventi trainanti anche la sola installazione dei sistemi di accumulo ad integrazione degli impianti esistenti, in ragione dei benefici che questi apportano al sistema elettrico.

3.19 SNAM – memoria pervenuta il 6 novembre 2020 (senza svolgimento di audizione)

Semplificazione in caso di lavori trainati

- Necessità di permettere, nel caso di specie, che sia emessa fattura nei confronti di un soggetto unico (il condominio) con effetti di semplificazione in particolare per la comunicazione all'Agenzia delle entrate, che sarebbe demandata ad un soggetto unico per tutto il condominio.

Estensione incentivi ai Comuni che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica

- Necessità di consentire ai Comuni di usufruire degli incentivi a condizione che sul territorio non siano stati costituiti gli enti di gestione di cui all'art. 119, comma 9, lett. d), del DL Rilancio.

²⁸ Tale compensabilità risulta già applicabile alla luce anche dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate (v. par. 5 della circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020) che, nel richiamare l'applicabilità in materia dell'art 17 del D. Lgs. 241 del 1997, afferma la compensabilità del credito da "superbonus" con le altre forme di tributo a mezzo mod. F24.

Impianti di riscaldamento per l'Edilizia Residenziale Pubblica

- Necessità di prevedere un obbligo di conversione degli impianti di riscaldamento da autonomo a centralizzato entro il 2025 per l'Edilizia Residenziale Pubblica. Ciò consentirebbe agli enti gestori di eliminare i centri di pericolo delle condotte di evacuazione dei primi e allo stesso tempo di ridurre i costi non dovendo più provvedere alla sostituzione degli stessi.

Conversione impianti di riscaldamento da autonomo a centralizzato

- Necessità di favorire la sostituzione degli impianti di riscaldamento autonomo con impianti centralizzati prorogando al 30 giugno 2023 il termine di sostenimento delle spese a carico degli IACP e degli altri enti aventi le stesse finalità sociali indicati all'art. 119, comma 9, lettera c), del DL Rilancio.

Massimali di spesa ONLUS V. RISPOSTA/NON RISPOSTA AGENZIA PAG. 20

- Specificare che l'ammontare complessivo delle spese di cui al comma 1, lett. a), dell'art. 119, riferito alle singole unità immobiliari, sia da intendersi riferito alla singola camera o ufficio nel caso di strutture di proprietà delle ONLUS, considerata la diversa destinazione d'uso dei relativi immobili rispetto agli edifici residenziali.

Agevolare l'accesso agli atti

- L'accesso agli atti per la verifica della documentazione inerente ai permessi di costruzione è diventata condizione ostativa non avendo i Comuni a disposizione personale in quantità adeguata ad evadere le molteplici richieste.

Agevolare i processi per sanare gli abusi edilizi

- Necessità di introdurre un meccanismo semplificato di sanatoria per quelle difformità dal titolo edilizio non generate dalla volontà del proprietario.

Maturazione del credito d'imposta e principio di cassa

Necessità di:

- chiarire se, in caso sconto in fattura o cessione del credito, si possa fare riferimento in luogo della data dell'effettivo pagamento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore, anche nel caso in cui sia emessa una fattura in anticipo rispetto allo stato di avanzamento dei lavori. Difatti, ai fini del conseguimento del "superbonus" è applicato: il criterio di cassa per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali; il criterio di competenza per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali;
- fare riferimento, per gli IACP e gli altri enti con le medesime finalità sociali indicati all'art. 119, comma 9, lettera c), in luogo della data di ultimazione della prestazione, alla data di

sottoscrizione del contratto di appalto tra tali soggetti e gli operatori economici, onde evitare il rischio di non maturare il credito in caso di non completamento degli interventi nei termini per cause di forza maggiore.

4. SINTESI DELL'INTERVENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RUFFINI (AUDIZIONE DEL 18 NOVEMBRE 2020): ALCUNI CHIARIMENTI

Nel presente capitolo sono riportate le risposte offerte dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ad alcune delle richieste di chiarimenti di carattere tecnico e interpretativo formulategli dalla Commissione, riservandosi di completarne il quadro nell'ambito una nuova circolare che l'Agenzia si accinge a pubblicare, nella quale saranno trattate anche alcune delle tematiche sottopostegli.

A. Questioni interpretative

DOMANDA. Si chiede se il "superbonus" non si possa estendere in via interpretativa ai detentori di tutte le unità immobiliari di edificio bifamiliare o plurifamiliare, laddove tale detenzione esclusiva non può dar luogo alla costituzione del condominio richiesto dal dato strettamente testuale del comma 9 dell'articolo 119.

RISPOSTA. Il riferimento normativo al "condominio" (articolo 119, comma 9, lettera a, del decretolegge n. 34 del 2020) comporta che il "superbonus" spetti per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e che, invece, siano esclusi quelli realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari. La scelta del Legislatore di richiamare espressamente, tra i beneficiari del "superbonus", i "condomìni" non ha consentito di estendere a tale agevolazione la prassi consolidata, finora adottata in materia di Ecobonus, di Sismabonus, nonché di detrazioni spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, laddove è stato sostenuto che, per parti comuni, devono intendersi "in senso oggettivo" quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall'esistenza di una pluralità di proprietari e, dunque, dalla costituzione di un condominio nell'edificio (risoluzione n. 167 del 12 luglio 2007; circolare n. 121 dell'11 maggio 1998, paragrafo 2.6). Le agevolazioni sopra citate, infatti, spettano anche all'unico proprietario (o ai comproprietari) dell'intero edificio per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. Si ricorda che il "condominio" costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall'appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, ecc.), e una comproprietà sui beni comuni dell'immobile. Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione ed è comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà. È pacifico che la nascita del condominio si determini

automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento, come chiarito dalla prassi in materia. Ai fini della costituzione del condominio risulta irrilevante la mera detenzione degli immobili costituenti un edificio, essendo, invece, necessario avere riguardo alla proprietà degli stessi. Ciò comporta in sostanza che:

- se l'unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o in comodato tutte o alcune delle predette unità immobiliari a più soggetti (detentori), non si costituisce un condominio e di conseguenza non è possibile fruire del "superbonus";
- se le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono concesse in locazione o in comodato ad un unico soggetto (detentore), restando ferma la costituzione del condominio, è possibile fruire del "superbonus". Si evidenzia infine che le stime di copertura della misura hanno tenuto conto di questa lettura della norma, motivo per cui l'Agenzia ha interpretato nel senso sopra esposto il comma 9 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.

DOMANDA. Come vanno considerate le non conformità urbanistiche dell'immobile, per le quali occorrerebbe introdurre un meccanismo di sanatoria immediata per le parziali difformità non generate dalla volontà del proprietario.

RISPOSTA. La questione non è di competenza dell'Agenzia delle entrate, poiché attiene esclusivamente alla normativa edilizia. Si rammenta, al riguardo, che l'articolo 49 del T.U. dell'edilizia (DPR n. 380 del 2001) prevede che:

- «1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
- 2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.

- 3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
- 4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa».

Inoltre, al fine di semplificare l'accesso al "superbonus", con il decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, è stato inserito, nell'articolo 119, il comma 13-*ter*, che, al riguardo, prevede che al «fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi».

DOMANDA. Si chiede se il beneficio sull'acquisto dell'unità immobiliare spetti, per gli acconti pagati nella finestra temporale agevolata, anche quando i lavori si trascinano oltre il termine ultimo della finestra medesima (attualmente il 31 dicembre 2021, sia ai fini del Sismabonus che ai fini del "superbonus").

RISPOSTA. L'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2016, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, stabilisce che, qualora gli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici di cui al comma 1-quater del medesimo articolo 16 siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione spetta all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. La norma attualmente si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. Ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), la detrazione è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del "superbonus" per l'acquisto di case antisismiche, è

necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, fermo restando il principio di cassa, è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021. Gli acquirenti delle case cd. "antisismiche" potranno, altresì, fruire della prevista detrazione per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020, in quanto l'agevolazione a tale data è vigente, a condizione tuttavia che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

DOMANDA. Con riferimento all'applicazione del criterio di cassa o di competenza, occorre chiarire se, in caso sconto in fattura o cessione del credito, si possa fare riferimento - in luogo della data dell'effettivo pagamento - alla data di emissione della fattura da parte del fornitore, anche nel caso in cui sia emessa fattura in forma anticipata.

RISPOSTA. La disposizione che disciplina il "superbonus" fa rinvio alle "spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021". Con la circolare n. 24/E del 2020 è stato già chiarito che, in applicazione dei principi generali, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento:

- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono; ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del "superbonus" solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021;
- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti; si ritengono assimilabili a tali soggetti, altresì, le imprese minori di cui all'articolo 66 del TUIR che, come chiarito con la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, sono sottoposte ad un regime "improntato alla cassa"; lo stesso Legislatore, infatti, ha richiamato per alcune componenti di reddito che mal si conciliano con il criterio di cassa la specifica disciplina prevista dal TUIR, rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza; ciò, in particolare, avviene per la deduzione delle quote di ammortamento che rappresentano la tecnica contabile mediante la quale le spese qui in esame concorrono alla formazione del risultato di periodo.

Nel medesimo documento di prassi si è, inoltre, precisato che, per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Allo stato attuale e in assenza di modifiche normative, non emergono elementi che possano determinare una diversa linea interpretativa.

DOMANDA. Cosa concretamente si intenda per il "concorso in violazione" di cui all'articolo 121, comma 6, del decreto rilancio, il cui testo apre la strada a pericolose interpretazioni.

RISPOSTA. Gli aspetti relativi alle sanzioni e alle responsabilità sono stati chiariti sia dalla circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 sia nella risposta all'interrogazione n. 5-04585 del 10 settembre 2020 presentata alla Camera dei deputati.

In particolare, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, si provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa (articolo 121, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020), maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) e della sanzione per omesso o tardivo versamento (articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997).

Nel caso di concorso nella violazione (articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997) il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono solidalmente (con il beneficiario della detrazione):

- della sanzione (ai sensi del citato articolo 9, comma 1);
- della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi (articolo 121, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020).

Come precisato nella risposta all'interrogazione n. 5-04585, "i destinatari degli esiti del controllo sono, quindi, i beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ovvero anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella violazione". Al di fuori dell'ipotesi di "concorso", i fornitori e cessionari "rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto" (così il provvedimento di attuazione dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, punto 7).

Per la configurabilità del concorso di persone valgono i criteri generali in materia sanzionatoria, per cui è richiesto l'accertamento del "contributo" di ciascun concorrente alla realizzazione della violazione, cioè la concreta capacità di favorire la violazione stessa (si veda, al riguardo, la circolare ministeriale n. 180/E del 10 luglio 1998).

Di seguito un esempio a maggior chiarimento.

Se la spesa sostenuta è pari a 40.000 euro, la detrazione è pari a 44.000 euro (110 per cento di 40.000).

Il fornitore effettua uno sconto di 40.000 euro, in quanto lo sconto non può essere superiore al corrispettivo dovuto (in sostanza, il beneficiario non pagherà nulla), maturando un credito d'imposta pari a 44.000 euro.

Nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta:

- a) l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione; nel caso in esame il recupero riguarderà l'importo di 44.000 euro, oltre a sanzioni e interessi;
- b) il fornitore o il cessionario che acquisisce il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d'imposta (nel nostro esempio 44.000 euro) (cfr. circolare n. 24/E, par.
 9).

Il fornitore o il cessionario risponderà solo in due casi:

- se l'Ufficio accerta il concorso nella violazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs.
 n. 472 del 1997;
- per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto (ad esempio, il fornitore compensa 50.000 euro anziché 44.000 euro). Tale seconda ipotesi, in realtà, non riguarda tanto la fruizione del "superbonus" quanto il corretto utilizzo di crediti d'imposta in compensazione.

DOMANDA. Si chiede se, non rinvenendosi norme che lo escludano, possa essere riconosciuto il "superbonus" per l'installazione del cappotto termico interno, con particolare riferimento agli edifici sui quali insistono vincoli storico-artistici o paesaggistici, data anche l'impossibilità di interventi di isolamento sul loro involucro che possano portare al miglioramento di almeno due classi energetiche.

RISPOSTA. L'articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio prevede che, qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applichi in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta in quanto l'edificio o l'unità immobiliare è già nella penultima classe. Pertanto, come chiarito nella circolare n. 24/E del 2020, se l'edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell'isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il "superbonus" si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all'Ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.

Nell'ambito dei predetti interventi si ritiene che, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa, possa rientrare anche "l'installazione del cappotto termico interno".

DOMANDA. Si chiede se l'obbligo di stipula della polizza assicurativa è da intendersi in termini di adeguamento ai massimali della polizza RC professionale "generica" oppure è necessario stipulare una polizza ad hoc; in ogni caso, se l'obbligo possa ritenersi assolto laddove la polizza già in essere contenga i requisiti necessari.

RISPOSTA. L'articolo 119, comma 14, del decreto Rilancio prevede che, ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati siano tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Ai fini fiscali la norma richiede la sussistenza di una copertura assicurativa nei termini sopra indicati. Nessuna previsione è stabilita in relazione alle modalità contrattuali della polizza stessa che, pertanto, segue la prassi di mercato, in conformità alla normativa regolamentare di settore.

L'articolo 119, comma 11, prevede che il visto di conformità sia rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I CAF e i professionisti abilitati sono, pertanto, tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile con un massimale non inferiore a 3.000.000 di euro. Detti soggetti sono tenuti a stipulare una specifica polizza assicurativa con

massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6 e 22 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. La polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza fiscale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore, non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto. Coloro che sono già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali possono anche utilizzare tale polizza inserendo un'autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma. Per quanto riguarda l'adeguatezza della polizza, dovendo essere commisurata al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità rilasciati, la stessa attiene all'aspetto contrattualistico tra le parti.

DOMANDA. Si chiede se l'ammontare complessivo delle spese di cui al comma 1, lett. a), dell'articolo 119, riferito alle singole unità immobiliari, possa intendersi riferito alla singola camera o ufficio nel caso di strutture di proprietà delle ONLUS, considerata la diversa destinazione d'uso dei relativi immobili rispetto agli edifici residenziali.

RISPOSTA. Nel comma 9 dell'articolo 119 del decreto Rilancio viene stabilito che il "superbonus" si applica, tra l'altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 3838, nonché dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Per espressa previsione normativa contenuta nell'articolo 119, comma 9, lettera e), del decreto Rilancio, per le associazioni e società sportive dilettantistiche il "superbonus" è, dunque, limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Per le ONLUS, le APS e le OdV di cui al citato comma 9, lettera d-*bis*, dell'articolo 119, invece, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, si ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile

oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al "superbonus" siano effettuati sull'intero edificio o sulle singole unità immobiliari.

Per tali soggetti (le ONLUS, le APS e le OdV) non opera la limitazione, indicata nella citata circolare n. 24/E del 2020 per le persone fisiche, in ordine all'applicazione del "superbonus" agli interventi realizzati sugli immobili "residenziali", atteso che tale limitazione è funzionale solo ad escludere per le persone fisiche la possibilità di applicare il "superbonus" agli immobili destinati all'esercizio dell'attività di impresa o professionale, come espressamente previsto dall'articolo 119, comma 9, lettera b), per le sole persone fisiche.

Non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 in merito alla possibilità di fruire del "superbonus" limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Per quanto riguarda, inoltre, l'individuazione dei limiti di spesa, la stessa va effettuata anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nel medesimo articolo 119, ovvero, tenendo conto della natura degli immobili (edificio in condominio, ecc.) e del tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzioni impianto di riscaldamento, ecc.). In sostanza, se i richiamati soggetti sostengono spese per:

- interventi "trainanti", realizzati su un edificio in condominio o su edifici unifamiliari, il limite di spesa andrà calcolato in base a quanto stabilito al comma 1 del citato articolo 119;
- interventi "trainati", il limite andrà calcolato ai sensi del comma 2 o dei commi 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119.

DOMANDA. Si chiede se si possa dare sistematicità alle prassi applicative attraverso una sorta di "testo unico delle interpretazioni", elaborando formulari ogni qual volta possibile.

RISPOSTA. Tenuto conto della complessità delle disposizioni recate dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, sul sito dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) è stata inserita un'apposita area tematica dedicata al "superbonus", nell'ambito della quale sono disponibili i link per l'accesso:

- ai provvedimenti direttoriali dell'8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020, recanti le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- alla circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, recante i primi chiarimenti interpretativi;

- alla risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020, in materia di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali e sulle singole unità immobiliari e correlati limiti di spesa;
- alla guida operativa;
- alle FAQ;
- alle risposte alle istanze di interpello in materia di "superbonus";
- ad altri siti internet di interesse (Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ENEA).

DOMANDA. Si chiede se si possa diffondere a cura dell'Agenzia delle entrate una circolare annuale interamente dedicata ai chiarimenti sulle detrazioni in materia edilizia.

RISPOSTA. Al riguardo, premesso che l'Agenzia è tenuta a fornire tempestivamente chiarimenti sulle norme fiscali di nuova emanazione, si fa presente che l'Agenzia, sia per il "bonus facciate" sia per il "superbonus", ha prontamente fornito le prime indicazioni con le circolari n. 2/E e n. 24/E del 2020. Inoltre, la circolare annuale che l'Agenzia pubblica in occasione della campagna dichiarativa delle persone fisiche costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria. L'obiettivo di tale circolare è quello di offrire, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell'ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un'applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale. La circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo delle dichiarazioni. La circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti, non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

Con particolare riferimento alle detrazioni per gli oneri pluriennali (come le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), si evidenzia che vi sono appositi paragrafi, nei quali sono riportati, in maniera sistematica, i principali chiarimenti interpretativi, con le indicazioni degli adempimenti da porre in essere e dei documenti da conservare.

B. Richieste di semplificazione

DOMANDA. Si chiede se, in caso di sconto in fattura per interventi su parti comuni condominiali, debba essere rilasciata fattura unica ovvero frazionata fra i vari condòmini in funzione della spesa a ciascuno imputata.

RISPOSTA. Trattandosi di fattura per interventi su parti comuni degli edifici, si è dell'avviso che la stessa debba essere destinata al solo condominio.

Tale soluzione è in linea con quanto previsto nel caso in cui si scelga di recuperare l'agevolazione come detrazione. In tale evenienza, infatti, ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese, fatturate al condominio, imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici, o secondo i criteri individuati dall'assemblea condominiale.

DOMANDA. Si chiede se si possa prevedere un termine dal momento della conclusione dei lavori entro il quale i professionisti tecnici possano procedere a un ravvedimento operoso per le attività preliminari alla progettazione, certificazione e attestazione.

RISPOSTA. Non sembra ci siano i margini per invocare lo strumento di carattere generale disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso).

Si segnala che, in relazione alle comunicazioni di fine lavori all'ENEA, in caso di omesso o annullato invio delle stesse, è stato ammesso il ricorso alla remissione *in bonis* (cfr. circolare n. 13/E del 9 maggio 2013). Nel caso prospettato, tuttavia, bisognerebbe valutarne l'applicabilità, soprattutto nell'ipotesi in cui il contribuente benefici della detrazione direttamente in fattura (c.d. sconto).

DOMANDA. Si chiede se vi siano margini di semplificazione del quadro procedimentale, nonché della cessione del credito.

RISPOSTA. L'articolo 119 del decreto Rilancio, nell'introdurre il "superbonus", ha individuato le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio, l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione nonché gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza della stessa.

Trattandosi di una normativa di particolare favore, il decreto Rilancio, come chiarito con la circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni già disciplinate dalle norme vigenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e

di riqualificazione energetica degli edifici, introduce un sistema di controllo strutturato per evitare comportamenti non conformi alle disposizioni agevolative.

In merito a tale ultimo profilo, in particolare, si evidenzia che, come precisato dalla citata circolare n. 24/E del 2020 (par. 8), le disposizioni in materia di "superbonus" si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (Sismabonus), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).

In particolare, il "superbonus", a differenza delle predette agevolazioni, prevede un'aliquota di detrazione più elevata, nonché una diversa modalità di fruizione dell'agevolazione in quanto la detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo ed è possibile optare per un utilizzo alternativo della detrazione mediante lo sconto e la cessione. Inoltre, le disposizioni contenute nell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di cessione hanno ampliato la platea dei soggetti cessionari e hanno ammesso la possibilità di ulteriori cessioni.

Pertanto, in linea generale, anche ai fini del "superbonus", è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli antisismici e quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, nonché quelli di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. In particolare, anche ai fini del "superbonus", il pagamento delle spese per l'esecuzione degli interventi, salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Inoltre, in aggiunta ai predetti adempimenti, è necessario acquisire, per la fruizione delle nuove agevolazioni:

- ai fini dell'opzione per lo sconto o per la cessione, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al "superbonus";
- ai fini della detrazione nonché dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al "superbonus", l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

In merito all'asseverazione, si rileva, in particolare, che è necessario richiedere, ai fini sia dell'utilizzo diretto in dichiarazione del "superbonus" sia dell'opzione per la cessione o lo sconto:

- per gli interventi di efficientamento energetico, l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato che consenta di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati; una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'ENEA, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 agosto 2020;
- per gli interventi antisismici, l'asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell'efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, e successive modificazioni; i professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati; l'asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380.

L'asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Dalle considerazioni sopra svolte discende, come già anticipato, che gli adempimenti documentali ai fini del "superbonus" sono stati richiesti dal Legislatore in considerazione del particolare carattere agevolativo delle nuove previsioni introdotte dall'articolo 119 del decreto Rilancio, con conseguente necessità di maggiore certezza nella verifica dei requisiti di spettanza dei nuovi benefici, anche con riguardo all'effettivo realizzo, nel rispetto di tutti i requisiti tecnici richiesti, degli interventi agevolati, aventi un impatto rilevante nel miglioramento della qualità degli edifici.

Si segnala, pertanto, l'esigenza di tenere in considerazione le imprescindibili esigenze di controllo e verifica della spettanza dei requisiti e della regolarità tecnica degli interventi, garantiti dalla predisposizione della necessaria documentazione.

DOMANDA. Si chiede se si possa costituire, nell'immediato, un portale unico in cui il contribuente effettui tutte le comunicazioni necessarie per fruire dei "superbonus".

RISPOSTA. Attualmente esiste il portale dell'ENEA, tramite il quale sono trasmesse le asseverazioni tecniche per gli interventi di riqualificazione energetica, e il portale dell'Agenzia delle entrate, con cui sono trasmesse le comunicazioni di cessione del credito. L'ENEA e l'Agenzia delle entrate collaborano affinché, tra l'altro, sia verificata con procedure automatizzate l'esistenza della suddetta

asseverazione, i cui estremi sono indicati nella comunicazione di cessione del credito. All'attualità, non risulta esistere, invece, un analogo portale, tramite il quale sono trasmesse le asseverazioni tecniche per gli interventi di riduzione del rischio sismico.

Nel caso in cui il "portale unico" dovesse essere utilizzato anche per altri adempimenti (ad esempio in materia urbanistica), dovrebbero essere coinvolte altre amministrazioni, anche territoriali.

Trattandosi di un portale che accoglierebbe comunicazioni di varia natura (solo in minima parte fiscale), nonché trasversale a diverse amministrazioni pubbliche (riferibili a diversi livelli di governo), non potrebbe essere realizzato e gestito dall'Agenzia delle entrate.

DOMANDA. Si chiedono chiarimenti sulla persistenza della limitazione della cessione solo a soggetti comunque legati ai lavori che hanno dato luogo alla detrazione, incluse banche e intermediari finanziari.

RISPOSTA. L'articolo 121, comma 1, lettere a e b, del decreto Rilancio, come già chiarito, consente ai soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per taluni interventi edilizi, compresi quelli finalizzati al risparmio energetico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici e quelli antisismici, nonché per quelli ammessi al "superbonus", di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di "sconto" sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione (cd. "sconto in fattura"), con facoltà di successiva cessione di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la "cessione" a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il meccanismo sopra delineato ricalca solo in parte gli istituti precedentemente vigenti. In particolare, al sistema delineato dal citato articolo 121 non si applicano le limitazioni descritte nelle circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018 in merito alle modalità di effettuazione delle cessioni e all'individuazione dei soggetti cessionari, previsti per gli interventi di cui all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies e 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013.

L'articolo 121, infatti, consente espressamente la cessione del credito d'imposta (corrispondente alla detrazione spettante) nei confronti «di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari», senza la necessità di verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

DOMANDA. Si chiede se, una volta conclusa la cessione, il credito possa circolare liberamente, senza rischio di essere recuperato dall'Amministrazione finanziaria per rilevata mancanza dei presupposti d'applicazione dell'agevolazione originaria.

RISPOSTA. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 121 del decreto Rilancio, i «fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto».

Al riguardo, nella circolare n. 24/E del 2020, è stato precisato che se un soggetto acquisisce un credito d'imposta, ma durante i controlli dell'ENEA o dell'Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d'imposta.

5. CONCLUSIONI E PROPOSTE

In esito al ciclo di audizioni sul tema del "superbonus" svolto con gli operatori del settore, che è stato aperto e chiuso dalle audizioni con il direttore dell'Agenzia delle entrate e con il Ministro per lo sviluppo economico, la Commissione intende in questa sede svolgere alcune considerazioni sulla normativa in materia, soprattutto alla luce degli elementi di criticità esposti dai soggetti auditi e all'acquisizione dei relativi chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, come approfonditi, rispettivamente, nei capitoli precedenti 3 e 4. Si è infatti constatato come la normativa sul "superbonus" sia stata accolta in maniera ambivalente: da un lato come una grande opportunità sia per i cittadini che per gli operatori del settore, che si sono visti concedere la possibilità di ristrutturare non solo il proprio appartamento ma addirittura interi edifici a condizioni più che vantaggiose; dall'altro come un beneficio difficile da ottenere, per effetto della complessità e dell'elevato numero degli adempimenti previsti (come meglio precisato più avanti).

La Commissione ha quindi ritenuto, avvalendosi dei propri poteri di indagine previsti dal comma 2-*bis* della legge istitutiva n. 60 del 1976, di approfondire i principali punti della normativa in materia. A tale riguardo la Commissione ha individuato:

necessità di interventi legislativi anche alla luce di quanto dichiarato dal Ministro per lo sviluppo economico Patuanelli nel corso dell'audizione svoltasi il 24 novembre 2020. In tale contesto sono poi evidenziati alcuni punti di condivisione tra Governo e Commissione, relativi alla validità della misura come strumento di rigenerazione urbana e come opportunità messa a disposizione di tutti, a prescindere dal reddito;

criticità e lacune normative, rilevate grazie anche ai contributi degli operatori del settore, che non hanno trovato una soluzione o un chiarimento con l'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 novembre 2020, per far fronte alle quali la Commissione ritiene anche possibile intervenire, oltre che con modifiche legislative, entro certi limiti, con interventi di natura interpretativa.

Per quanto riguarda le necessità di interventi legislativi, si ritiene si debbano perseguire i seguenti obiettivi:

i. Durata dell'incentivo

Estendere la durata dell'incentivo, il quale scade, a normativa vigente, il 31 dicembre 2021. Al riguardo il Ministro ha tuttavia rappresentato che una misura di proroga risulta di fatto oggi

prematura a fronte dell'intenzione del Governo di individuarne la copertura finanziaria nel Recovery fund che, come è noto, non è ancora disponibile. Inoltre – sempre come evidenziato dal Ministro – la misura ha inteso rappresentare uno *choc* per il settore dell'edilizia, particolarmente provato non solo dalla crisi economica in atto a causa dell'epidemia da COVID, ma anche da uno stato di sofferenza che perdura dal 2008. La Commissione concorda, quindi, sull'opportunità della proroga non appena saranno individuate e reperite le occorrenti fonti di finanziamento. La Commissione ritiene comunque che l'efficacia dei provvedimenti vada giudicata non solo in termini strettamente contabili, bensì anche alla luce di una valutazione economica complessiva, che tenga conto dell'intero indotto posto in essere. In proposito risulta significativo Il Rapporto 2020 sull'impatto delle misure di incentivazione del recupero del patrimonio edilizio del 26 novembre 2020, redatto dal Servizio Studi della Camera dei deputati in collaborazione col Cresme (di seguito, Rapporto 2020). In esso si evidenzia come, estendendo "il campo della valutazione a tutti gli attori che rivestono un ruolo nel sistema Paese in cui si inseriscono le agevolazioni, nel periodo 1998-2020 il saldo per il sistema economico del Paese risulterebbe positivo per quasi 27,6 miliardi di euro (1,2 miliardi di euro all'anno)". Quanto agli effetti sull'occupazione, vi viene inoltre stimato che "gli investimenti attivati attraverso gli incentivi nel periodo 2011-2020 hanno generato un assorbimento cumulato di 2.549.585 occupati diretti, corrispondenti a una media annua nel periodo di 254.959 occupati". La media annua degli occupati, considerando anche gli occupati dell'indotto delle costruzioni, sarebbe pari a 382.438 occupati".

Nello stesso Rapporto si riferisce che l'ANCE (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) ha sostenuto che i potenziali benefici economici del "superbonus", "oltre che sociali ed ambientali, sono pari a 6 miliardi di euro di investimenti nella riqualificazione degli edifici e 21 miliardi di euro di ricadute sull'economia nel 2021".

Tali dati dimostrano ancora una volta che ora è più che mai utile insistere sulla strategia dell'incentivazione del recupero del patrimonio immobiliare esistente.

Nella medesima ottica, potrebbe essere presa in considerazione l'opportunità di ampliare il campo di applicazione della norma - sia dal punto di vista oggettivo, sia dal punto di vista soggettivo - ad altre categorie di edifici, quali uffici, negozi, hotel, fabbricati logistici e industriali e agli edifici di proprietà pubblica e di investitori immobiliari professionali. Ciò, al fine di "aprire nuovi mercati", evitando il rischio, al contrario, di frapporre ostacoli che, come rappresentato da più parti, rischierebbero di depotenziare fortemente il "superbonus".

Testo unico

Provvedere a un riordino delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riqualificazioni edilizie, che risultano frammentate in una molteplicità di provvedimenti fra loro correlati attraverso complessi richiami incrociati. Lo strumento a tal fine più idoneo parrebbe risiedere in un Testo unico compilativo da redigere a cura del Governo in forma di decreto legislativo, cosa che presuppone l'approvazione da parte del Parlamento di una legge di delegazione. La Commissione condivide pienamente tale esigenza, ma è consapevole che essa richiederà tempi lunghi, anche perché le norme da considerare non hanno solo carattere fiscale (riconducibili quindi solo all'Amministrazione finanziaria), bensì anche urbanistico e ambientale, con frequenti sovrapposizioni di competenze nazionali, regionali e locali. Tale esigenza di chiarezza, indubbiamente da perseguire, deve quindi essere accompagnata nell'immediato da altre misure, di cui si dirà in seguito, volte a semplificare l'applicazione della normativa posta in essere, il cui arco temporale è già piuttosto limitato.

ii. Rendere strutturali lo sconto in fattura e la cessione del credito

Tali strumenti sono stati introdotti solo per un periodo transitorio (anni 2020 e 2021) dall'articolo 121 del decreto rilancio, laddove tale transitorietà non parrebbe avere lo stesso fondamento del "superbonus", dal momento che quest'ultimo, implicando una iniezione di liquidità a carico dell'erario volta a indurre uno *choc* al sistema economico, potrebbe assumere meno rilevanza per l'economia del Paese, qualora essa torni a crescere *motu proprio*. Lo sconto in fattura e la cessione del credito, invece, consistendo in un mero trasferimento di un credito di imposta da un soggetto a un altro, non implicano alcun onere per la finanza pubblica. Se ne ravvedono pertanto esclusivamente risvolti positivi, quali:

- a. gli effetti espansivi nell'economia stessa;
- b. la rigenerazione urbana, da cui conseguono a cascata il contenimento del consumo di nuovo suolo e la tutela della bellezza del paesaggio e la sicurezza del territorio;
- c. la messa in condizione per tutti, a prescindere dal proprio reddito, di riqualificare i propri immobili, data la sostanziale gratuità degli interventi da "superbonus";
- d. la garanzia di fatto a differenza del passato²⁹ della libera circolazione del credito, con la quale sono messi in condizione soggetti privi della liquidità necessaria di realizzare interventi

-

²⁹ Tali strumenti erano già in vigore ma in una forma ridotta: i beneficiari possono infatti scegliere, per le agevolazioni diverse dal "superbonus", di cedere il credito di imposta ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, "sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione", rimanendo esclusi fra i possibili cessionari gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Inoltre la cessione del credito "deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria" (circolari Agenzia delle entrate n. 11/E del 18 maggio 2018 e 17/E del 23 luglio 2018).

- di riqualificazione (anche diversi dal "superbonus") con le sole risorse eccedenti il credito d'imposta³⁰;
- e. un ancora più efficace perseguimento dell'obiettivo di emersione dell'economia sommersa, grazie all'estensione dell'effetto incentivante ai soggetti "incapienti", ossia coloro che, per motivi legati alla misura o alla natura del proprio reddito, non sarebbero altrimenti in grado di far valere il credito di imposta. Si ritiene come ciò sia anche desumibile dal sopra ricordato Rapporto 2020 con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli incentivi: vi si rileva, infatti, che nel Sud e nelle Isole nel loro insieme, gli importi complessivamente portati in detrazione nel periodo di imposta 2010-2018 per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica costituiscono, rispettivamente, solo il 14 e il 10 per cento del totale nazionale, pur rappresentando circa 1/3 del Paese in termini sia di popolazione che di numero di unità immobiliari. Si ritiene che tale scarsa incidenza possa essere solo in parte riconducibile alle differenti "zone termiche", ma sia in buona parte da attribuire ai più bassi livelli di reddito presenti in tali aree e, di conseguenza, alla maggiore incidenza di soggetti incapienti.

Si ritiene, inoltre, che la libera circolazione del credito di imposta, se opportunamente disciplinata, potrebbe utilmente trasformarsi in moneta complementare, che consista nella libera trasferibilità, nonché utilizzabilità come mezzo di pagamento fra privati, di crediti fiscali. Essa potrebbe persino essere utilizzata per finanziare alcuni tipi di spesa (ad esempio per pagare i fornitori o i dipendenti) nonché, eventualmente, per il recupero dei crediti per prestazioni di beni e servizi o di natura professionale vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Alla luce di quanto sopra detto, si giudicano gli strumenti in questione meritevoli di essere resi strutturali nel nostro ordinamento.

Sotto il profilo applicativo, inoltre, si riterrebbe utile:

- ✓ agevolare la trasferibilità volontaria dei crediti di imposta introducendo specifici strumenti finanziari dematerializzati, da poter utilizzare mediante una piattaforma digitale centralizzata, atta ad incentivare le transazioni;
- ✓ rendere disponibile e promuovere la Cassa Depositi e Prestiti quale soggetto cessionario dei crediti, attivando forme, modalità e strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche attraverso la garanzia prevista dai consorzi collettiva fidi (Confidi). Tale iniziativa sarebbe utile a sostenere le piccole e piccolissime imprese del settore edile, per qualunque forma di riqualificazione edilizia.

³⁰ Ad esempio, per un intervento di riqualificazione del costo di 10.000 euro che implichi una detrazione del 65%, il soggetto interessato non dovrebbe erogare più di 3.500 euro.

Sotto il profilo delle criticità e lacune normative riscontrate nel corso del ciclo di audizioni, la Commissione ritiene occorra intervenire come segue:

- 1) Semplificare le procedure: come è stato rilevato da tutti, le procedure per poter accedere al "superbonus" sono particolarmente complesse, per effetto sia della stratificazione e frammentarietà del quadro normativo sopra ricordate, sia della maggiore necessità di controlli idonei ad evitare comportamenti non conformi a disposizioni di particolare favore come quelle in esame. È quindi necessario fornire nell'immediato risposte semplici ed univoche, che agevolino in primo luogo il lavoro degli operatori del settore, i quali sentono, forse in modo più significativo rispetto al comune cittadino, la responsabilità che potrebbe ricadere su di essi in caso di errori procedurali. Per fini di semplificazione la Commissione riterrebbe quindi utile:
 - costituire un portale unico in cui contribuenti e professionisti possano effettuare tutte le comunicazioni necessarie: quelle attinenti alla riqualificazione energetica (facenti capo all'ENEA), quelle di carattere fiscale (facenti capo all'Agenzia delle entrate), quelle relative all'adozione di misure antisismiche (che allo stato non fanno riferimento a un portale), quelle di natura urbanistica (che interesserebbero anche le amministrazioni territoriali).
 - approvare appositi formulari cui i professionisti possano far riferimento e attenersi. Ciò non solo agevolerebbe le attività degli addetti ai lavori, ma mitigherebbe anche la tendenza alla refrattarietà a cogliere l'occasione del "superbonus" che si sta diffondendo a fronte delle difficoltà di ordine amministrativo che si incontrano nel percorso attualmente delineato.

In tale contesto la Commissione rileva, inoltre, come le difficoltà causate dagli articolati meccanismi relativi alle procedure e al numero elevato di documenti da produrre, rischiano di determinare tra l'altro, una rapida concentrazione del mercato, danneggiando i liberi professionisti, i quali, agendo spesso disgiuntamente e non in rete, rischiano di non poter competere con i trattamenti economici derivanti dall'integrazione tra le multinazionali del credito e della consulenza.

Si osserva, infatti, che la produzione di diversi documenti per ottenere la cessione o lo sconto previsto ai fini del "superbonus" ha indotto i più importanti istituti di credito e assicurativi (Unicredit, Intesa-Sanpaolo e Generali) ad attivarsi (in collaborazione con le multinazionali del settore della consulenza), attraverso offerte di pacchetti finanziari e commerciali "tutto compreso", che sottendono a una nota tecnica di pressione di marketing definita "bundling" (un'offerta che comprende al suo interno più prodotti e servizi) che hanno destato un notevole interesse nella clientela, a svantaggio dei professionisti che, essendo specializzati in servizi più limitati, rischiano di riscuotere meno interesse da parte della clientela stessa.

- 2) Disciplinare l'ipotesi in cui sia riscontrata *ex post* la non sussistenza dei requisiti necessari per l'ottenimento del "superbonus" ma sussistano, viceversa, quelli occorrenti per accedere ad altre forme di bonus (recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, misure antisismiche, bonus facciate), aventi aliquote meno vantaggiose. In assenza di apposite norme, infatti, il contribuente rischierebbe di perdere il diritto a tali bonus ordinari.
- 3) Rendere applicabile il "superbonus" agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio che sia di proprietà di un unico soggetto ovvero di più soggetti in comproprietà, Come è noto, infatti, l'Agenzia delle entrate lo ha espressamente escluso. Ciò stride fortemente con la circostanza per cui non sussistono cause ostative, al contrario, per i soggetti titolari (singolarmente o in comproprietà), di più unità immobiliari collocate in differenti edifici o di un edificio in "condominio". La Commissione ritiene che tale paradosso vada superato e che sussistano, a tal fine, anche margini per l'Agenzia delle entrate per una soluzione in via interpretativa.
- 4) Subordinare alcune tipologie di interventi per il risparmio energetico ad una fase preliminare di diagnostica della resistenza delle strutture: interventi come il cappotto termico sugli edifici più datati, ad esempio, rischiano di occultare fratture o fessurazioni, anche solo determinate dal tempo, rendendo complesso o impossibile intervenire con opere di risanamento o di messa in sicurezza delle parti danneggiate. In proposito, dal menzionato Rapporto 2020 emerge che il 57,5% dei 12,5 milioni di edifici sul nostro territorio ha più di 50 anni.
- 5) Prevedere un termine, dal momento della conclusione dei lavori, entro il quale i professionisti tecnici possano procedere a un ravvedimento operoso onde poter sanare errori materiali o ritardi di scarso rilievo.
- 6) Considerare la possibilità di estendere il "superbonus" anche alle spese relative allo smaltimento dell'amianto.
- 7) Istituire presso il MISE un Osservatorio di carattere consultivo sulla materia, a cui possano partecipare anche esponenti di categorie e ordini professionali.

.....

La Commissione, nell'avvalersi dei propri poteri di ricerca e indagine previsti nel comma 2bis della legge istitutiva n. 60 del 1976, ha redatto la presente Relazione raccogliendo e sintetizzando i contributi pervenuti nel proprio ambito da ciascun gruppo politico, di cui è il caso di rimarcare in questa sede l'estrema propensione alla fattiva e costruttiva collaborazione, che ha superato ogni logica di schieramento e di aprioristica contrapposizione.

Appendice

Elenco delle audizioni svolte dalla Commissione sull'applicazione delle misure fiscali per la riqualificazione energetica e sismica (cd "superbonus").

Seduta del 15 luglio 2020:

- Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), Confedilizia e Confindustria.*

Seduta del 22 luglio 2020:

- Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Seduta del 29 luglio 2020:

- Audizione del Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli.

Seduta del 9 settembre 2020:

- Audizione di rappresentanti di AssoESCo - Associazione Italiana delle Energy Service Company e degli Operatori dell'Efficienza Energetica, e di Assoimmobiliare - Associazione nazionale dell'industria immobiliare.*

Seduta del 30 settembre 2020:

- Audizione di rappresentanti di Confesercenti e di Assomastertributario.*

Seduta del 7 ottobre 2020:

- Audizione di rappresentanti di ABI, di ENEA e di INARCASSA.*

Seduta del 14 ottobre 2020:

- Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale Ingegneri e del Consiglio Nazionale Geometri.*

Seduta del 28 ottobre 2020:

- Audizione di rappresentanti di AGEFIS e, in videoconferenza, di Poste Italiane.*

Seduta del 29 ottobre 2020:

- Audizione di rappresentanti di ENEL, di ENI e di SAINT-GOBAIN Italia.*

Seduta del 4 novembre 2020:

- Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.*

Seduta del 18 novembre 2020:

- Audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Seduta del 24 novembre 2020:

- Audizione in videoconferenza del Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli.

* Audizione informale

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1ª Senato)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di Gian Carlo Blangiardo, Presidente della Commissione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165, nonché dei componenti della medesima Commissione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Atto n. 225	3
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4ª Senato)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Gen. C. A. Nicolò Falsaperna, nell'ambito dell'esame del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica. Atto n. 223	4
COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII)	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.	
Audizione del Capo Ufficio Sport dell'Ufficio generale dello Stato Maggiore della Difesa, Capitano di Vascello Roberto Recchia e del Capo Ufficio Relazioni istituzionali, Politiche dello Sport e Cerimoniale del Capo di Stato Maggiore della Difesa e Presidente del Comitato Sportivo Militare, Colonnello Alessandro Loiudice (Svolgimento e conclusione)	5
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato. Atto n. 222 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio)	6
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XII)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Domenico Arcuri, in merito ai temi del trasporto e della distribuzione dei vaccini contro il COVID-19	15

37

II Giustizia
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Atto n. 201 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ». Atto n. 204 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli, recanti modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense, di rappresentanti del Consiglio nazionale forense e dell'Organismo congressuale forense
III Affari esteri e comunitari
INDAGINE CONOSCITIVA:
Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.
Audizione, in videoconferenza, di Patrizio Pagano, già Direttore Esecutivo per l'Italia della Banca Mondiale (Svolgimento e conclusione)
IV Difesa
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-05109 Deidda: Sul trasferimento definitivo dei militari assegnati da più di 5 anni ad una sede provvisoria
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-05110 Maria Tripodi: Sulle iniziative per prevenire la diffusione del COVID-19 nelle scuole di formazione militare
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-05111 D'Uva: Sulla bonifica delle navi militari
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-05112 Ferrari: Sulle vaccinazioni obbligatorie nelle Forze armate
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
V Bilancio, tesoro e programmazione
SEDE REFERENTE:
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Seguito dell'esame e rinvio)
SEDE REFERENTE:
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Seguito dell'esame e rinvio)
AVVERTENZA
VI Finanze
INTERROGAZIONI:
INTERINOUNE.

Sulla pubblicità dei lavori

5-05056 Bitonci: Interventi normativi in materia di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-04654 Ungaro: Status di residenza fiscale dei cittadini italiani residenti all'estero trattenuti in Italia a causa dell'emergenza da COVID-19
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-04792 Foti: Iniziative per l'estensione al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per i canoni di locazione commerciale e gli affitti d'azienda
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-05084 Baratto: Effetti dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 171/2017 in materia di esposizione debitoria delle imprese
5-04996 Fragomeli: Applicazione delle norme sulle detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica alla realizzazione di opere destinate al superamento o alla eliminazione di barriere architettoniche
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
AVVERTENZA
VII Cultura, scienza e istruzione
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
Sulla pubblicità dei lavori
5-05113 Frassinetti ed altri: Sui docenti precari delle istituzioni AFAM che hanno prestato servizio nei corsi di base o preaccademici
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)
5-05114 Melicchio ed altri: Sul personale precario dell'Istituto nazionale di fisica nucleare .
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)
5-05115 Belotti ed altri: Sulle attività di ricerca dei dottorandi durante la pandemia
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)
5-05116 Toccafondi: Sul Polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)
5-05117 Fusacchia: Sulle attività di ricerca di docenti, ricercatori, dottorandi e studenti di area umanistica durante la pandemia
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)
5-05118 Piccoli Nardelli ed altri: Sull'esistenza o meno di obblighi di residenza nella sede universitaria gravanti sui docenti universitari
ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)
X Attività produttive, commercio e turismo
SEDE CONSULTIVA:
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)
ALLEGATO 1 (Relazione approvata)

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	59
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	61
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, del professor Carlo Gaudio, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del professore medesimo a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (nomina n. 66)	62
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del professor Carlo Gaudio a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Nomina n. 66 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	62
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	64
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)	72
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Seguito dell'esame e rinvio)	65
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 208 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)	65
Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi	03
nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 209 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)	67
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 211 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)	69
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 212 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Audizione, in videoconferenza, della Ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina (Svolgimento e conclusione)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMITATO II – RAPPORTI TRA MAFIE E POTERE POLITICO: LA TRATTATIVA STATO MAFIA; L'ATTACCO ALLE ISTITUZIONI E LA STAGIONE DELLE STRAGI E DEI DEPISTAGGI; LE INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	87
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:	
Esame della relazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 27 marzo 1976 n. 60, sull'applicazione delle misure fiscali per la riqualificazione energetica e sismica (c.d. « superbonus ») (Esame	
e conclusione – Approvazione)	88
ALLEGATO (Proposta di relazione)	90

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0123920